

ROMA



Protocollo RC n. 37726/2018

Anno 2019
Ordine del giorno n. 6

10^a Proposta (Dec. G.C. n. 2 del 16 gennaio 2019)

Approvazione del Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale.

ROMA

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
100
29 OTT. 2018
REI 102065

Dipartimento Tutela Ambientale
29 OTT. 2018
Prot. QL 78373

Dipartimento Tutela Ambientale

Proposta di Deliberazione che si sottopone all' approvazione dell'Assemblea Capitolina

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale

ROMA CAPITALE
Secretariato Generale
30 DIC 2018
37426

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Giuseppina Montanari

Giuseppina Montanari

ROMA CAPITALE
RAGIONERIA GENERALE
30 NOV. 2018
REI 114016

Visto reso ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j)
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale

Rosalba Matassa

Parere Ufficio proponente	Parere della Ragioneria Generale	Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.	Il Direttore della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione F.to <i>[Signature]</i>
Il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale Gestione Territoriale ambientale e del verde <i>Rosalba Matassa</i>	IL RAGIONIERE GENERALE Il Dirigente della I Direzione III 110. di Ragioneria <i>Sabrina Guglielmino</i> <i>LUCA BONEGHI</i>	Il Vice Segretario Generale F.to <i>[Signature]</i> Il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti F.to <i>[Signature]</i>

PROPOSTA DELLA GIUNTA
ALL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DECISIONE
n° 2 del 16/1/2019

**Premesso:**

che il verde urbano è considerato una risorsa importante sia per il miglioramento della qualità della vita nei centri abitati sia per la sostenibilità dei sistemi urbani e per il ruolo che può esercitare nel mantenimento e nell'incremento della biodiversità negli ambienti antropizzati, costituendo o integrando corridoi o reti ecologiche;

che la Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 e la Carta di Aalborg- Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (Approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi ad Aalborg, Danimarca il 27 maggio 1994) hanno segnato un passaggio importante, a livello europeo, nello sviluppo di una maggiore consapevolezza sui temi della rigenerazione urbana e di modelli urbani verdi e sostenibili;

che la legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" ha introdotto una serie di indicazioni per gli amministratori locali per la promozione e l'incremento degli spazi verdi;

che in particolare l'art. 6, comma 1°, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 afferma che "le Regioni, le Province e i Comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva»;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico ha redatto le "Linee guida per la gestione del verde urbano";

Considerato

che il patrimonio verde di Roma Capitale rappresenta una componente di primaria importanza dell'ambiente urbano per le innumerevoli funzioni che esso svolge a beneficio dell'uomo e per gli aspetti culturali, architettonici, estetici, ornamentali e storici che valorizzano il contesto metropolitano;

che pertanto l'Amministrazione Capitolina, consapevole dell'esistenza di tale notevole patrimonio, sia pubblico che privato, costituito da alberate, parchi e giardini storici, parchi urbani, verde spondale, aree agricole e parchi e aree naturali protette boschi e dai cosiddetti "giardini di quartiere", si impegna costantemente a porre in essere tutte le misure necessarie a salvaguardarlo e tutelararlo;

che Roma Capitale, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro;

che l'Amministrazione Capitolina, attraverso l'Assessorato alla Sostenibilità ambientale, sta prestando una particolare attenzione alle tematiche dell'ambiente e del paesaggio,



nella consapevolezza che il verde è una risorsa fondamentale per la sostenibilità urbana, la mitigazione delle temperature e delle varie forme di inquinamento nonché per la conservazione della biodiversità e dei processi ecologici, sull'assunto che una migliore qualità dell'ambiente ha un impatto positivo anche sulla salute del cittadino;

che Roma Capitale, nei limiti delle proprie competenze istituzionali ed in armonia con quanto previsto nell'art.7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61 e s.m.i., concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Lazio, alla tutela, alla pianificazione, al recupero, alla riqualificazione, alla valorizzazione, ed alla vigilanza del paesaggio;

atteso

che nonostante il dibattito sulla gestione del verde sia sempre stato molto sentito e nonostante la superficie di verde cittadino sia molto estesa e complessa, attualmente Roma Capitale non ha un regolamento per il verde urbano;

che quale azione preordinata al processo per la predisposizione del Regolamento del Verde e del Paesaggio, Roma Capitale ha approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 66 del 2017 le linee guida per la redazione del regolamento del verde;

che in attuazione della deliberazione di cui sopra ed in conformità alle indicazioni da essa fornite, il Dipartimento Tutela Ambientale ha provveduto a predisporre una proposta di "Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio di Roma Capitale";

che, attraverso un importante percorso di partecipazione, la proposta è stata discussa e modificata da un numeroso gruppo di lavoro composto dall'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, dal Dipartimento Tutela Ambientale, da esponenti di associazioni, di comitati di quartiere e di ordini professionali (agronomi, agrotecnici e periti agrari);

che dal gruppo di lavoro è stata elaborata una proposta di regolamento il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati in esso richiamati;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

vista la Legge 14 gennaio 2013, n. 10

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61 e s.m.i

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Preso atto che, in data 29.10.2018, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.



Il Direttore

F.to: Rosalba Matassa

Preso atto che in data 29/10/2018 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale Gestione Territoriale Ambientale e del verde ha attestato - ai sensi dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: Rosalba Matassa

Preso atto che in data 30.11.2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Ragioniere Generale

F.to: Luigi Botteghi

che sulla proposta di deliberazione è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa:

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio di Roma Capitale di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento.
- Di dare atto che gli oneri per le attività di cui al presente Regolamento sono previsti nel Bilancio Previsionale 2018-2020 e nel Progetto di Bilancio Previsionale 2019-2021 e che in base alle valutazioni del Dipartimento Tutela Ambientale è stata verificata la coerenza di tali attività con i relativi stanziamenti di Bilancio.

 Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.



ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO
DI ROMA CAPITALE**

INDICE

CAPITOLO 1 PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

TITOLO I: OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 PRINCIPI E FINALITA'

ART. 3 TIPOLOGIE DI VERDE URBANO

TITOLO II: RESPONSABILITA' DEL VERDE

ART. 4 COMPETENZE DI ROMA CAPITALE

ART. 5 ATTIVITÀ DEI MUNICIPI

ART. 6 POLIZIA LOCALE

ART. 7 PARTECIPAZIONE DI CITTADINI

ART. 8 GLI AFFIDATARI E INCARICATI ALLA CURA DEL VERDE

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO

ART. 9 AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELLE AREE A VERDE

ART. 10 ADOZIONE DI ALBERI E ALBERATE

ART. 11 PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DELLE AREE A VERDE

ART. 12 SPONSORIZZAZIONE SULLE AREE A VERDE

ART. 13 DONAZIONI

ART. 14 INTERVENTI OCCASIONALI

CAPITOLO 2 REALIZZAZIONE, PROGETTAZIONE E TUTELA DEL VERDE, CRITERI DI INTERVENTO

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE SUL VERDE

ART. 15 CENSIMENTO E CATASTO DEL VERDE

ART. 16 PIANO DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE

ART. 17 CLASSI DI GRANDEZZA, AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI E ZONA DI PROTEZIONE RADICALE

ART. 18 NUOVI IMPIANTI, RIPRISTINI O SOSTITUZIONI

ART. 19 ALBERATURE STRADALI

ART. 20 DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

ART. 21 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE

ART. 22 PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI NUOVE AREE VERDI NELL'AMBITO DI INTERVENTI URBANISTICI

ART. 23 VERDE ARCHITETTONICO

ART. 24 AREE LUDICHE E SPORTIVE IN AREE PUBBLICHE

ART. 25 VERDE SCOLASTICO

ART. 26 AREE PER CANI

ART. 27 DOTAZIONE DI VERDE PER AREE PARCHEGGIO

TITOLO II TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI E GESTIONE DELLE AREE VERDI

ART. 28 ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI

ART. 29 TUTELA DELLE ALBERATURE E SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E MACCHIE ARBUSTIVE

ART. 30 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL VERDE E DEL SUOLO IN ZONE SOGGETTE AD EROSIONE

ART. 31 INTERVENTI DI CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI URBANI

TITOLO III INTERVENTI SUL VERDE

ART. 32 INTERVENTI PROGRAMMATI E URGENTI SU AREE A VERDE E ALBERATE

ART. 33 POTATURE

ART. 34 INTERVENTI SULLE ALBERATURE INERENTI E CONTESTUALI A OPERE EDILIZIE

ART. 35 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE O PER ALLESTIMENTI TEMPORANEI

ART. 36 CRITERI PER LA TUTELA DELLE ALBERATURE DURANTE SCAVI STRADALI

ART. 37 INTERVENTI E RINNOVI SULLE ALBERATE

ART. 38 VERDE SPONDALE, FASCE FLUVIALI E SALVAGUARDIA DEGLI SPECCHI D'ACQUA

ART. 39 DIFESA FITOSANITARIA

ART. 40 ABBATTIMENTI DI ALBERATURE, ARBUSTI E SIEPI

ART. 41 SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

CAPITOLO 3 PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ART. 42 PARCHI, VILLE E GIARDINI STORICI DI ROMA CAPITALE

ART. 43 INTERVENTI A CARATTERE GESTIONALE

ART. 44 INTERVENTI PER IL RESTAURO DEI GIARDINI, DELLE VILLE E DEI PARCHI STORICI

ART. 45 CHIUSURA E APERTURA DEI PARCHI STORICI

ART. 46 UTILIZZO DEI TAPPETI ERBOSI

ART. 47 COMPORTAMENTO E FRUIZIONE DEI PARCHI E GIARDINI STORICI

ART. 48 ATTIVITÀ CONSENTITE

ART. 49 GESTIONE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEL PARCO STORICO

ART. 50 AUTORIZZAZIONI

ART. 51 ATTIVITÀ DIDATTICHE E ATTIVITÀ DI STUDIO A CARATTERE SCIENTIFICO

ART. 52 AFFISSIONI

ART. 53 PRESIDIO E VIGILANZA

CAPITOLO 4: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 54 ACCESSO A PARCHI E GIARDINI

ART. 55 ARREDI DELLE AREE VERDI

ART. 56 GIOCHI E ATTIVITÀ SPORTIVE

ART. 57 EVENTI E MANIFESTAZIONI SULLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A VERDE

ART. 58 ACCESSO AI CANI

ART. 59 ACCESSO DI VEICOLI A MOTORE

ART. 60 ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 61 INSTALLAZIONE DI STRUTTURE, CHIOSCHI E DEHORS

ART. 62 COMPORTAMENTI VIETATI E UTILIZZI IMPROPRI DEGLI SPAZI VERDI

ART. 63 DANNEGGIAMENTI

CAPITOLO 5: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64 CONTROLLI

ART. 65 SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIPRISTINI

ART. 66 PROCEDURE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MODALITÀ DI PAGAMENTO IN CASO DI TRASGRESSIONI

ART. 67 FINALIZZAZIONE DEI PROVENTI E DELLE SANZIONI

ART. 68 DISPOSIZIONI FINALI



ALLEGATI AL REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

- Allegato 01** Elenco delle principali normative sovraordinate al Regolamento
- Allegato 02** Carta dei Giardini storici detta "Carta di Firenze"
- Allegato 03** Classificazione delle tipologie di verde in ambiente urbano ed extraurbano
- Allegato 04** Scelta delle specie
- Allegato 05** Scelta del materiale vivaistico, epoca e impianto, cura e gestione
- Allegato 06** Verde Architettonico e di Pertinenza
- Allegato 07** Aree ludiche e ludico-sportive
- Allegato 08** Scheda segnalazione albero monumentale/di pregio
- Allegato 09** Interventi e tipologie di potatura e consolidamento
- Allegato 10** Autorizzazioni per il verde privato
- Allegato 11** Tutela degli alberi a dimora nelle aree di cantiere pe opere nuove o temporanee
- Allegato 12** Metodologie per la stima del valore ornamentale e del danno biologico
- Allegato 13** Principali organismi nocivi su specie arbustive e arboree
- Allegato 14** Elenco delle ville storiche di Roma Capitale
- Allegato 15** Criteri per installazione strutture, chioschi e *dehors*
- Allegato 16** Glossario

PREMESSA

L'Amministrazione Capitolina vede nella partecipazione delle varie componenti della società locale uno strumento importante per la tutela e la valorizzazione del verde e del paesaggio urbano.

Il sistema paesaggistico ed ambientale di Roma Capitale comprende un patrimonio di biodiversità e di aree verdi estremamente diversificato e complesso, composto da aree agricole, zone archeologiche, parchi e riserve naturali, ville e parchi storici, giardini pubblici, viali alberati, spazi pubblici e reticolo idrografico che assieme fungono da corridoi ecologici. Questo sistema copre complessivamente circa i 2/3 di un territorio comunale in cui sono presenti molteplici tipologie di ecosistemi e paesaggi, a testimonianza di una specificità e ricchezza culturale e ambientale indiscutibili.

Roma Capitale ritiene che una visione unitaria del paesaggio urbano e periurbano, come sistema organico e connesso, caratterizzato da funzioni ecologiche, economiche, socio-culturali e fornitore di una ampia gamma di servizi ecosistemici, sia un principio essenziale da porre alla base di un Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano. Nell'ambito di tale visione unitaria e sistemica il paesaggio della città e la sua biodiversità hanno un ruolo fondamentale, che l'Amministrazione intende assumere come criterio fondante delle sue politiche ambientali.

Il territorio della città di Roma è stato sottoposto a un intenso sfruttamento che ha reso difficile apprezzare il valore culturale del sistema dei giardini storici e dei paesaggi archeologici e creato una frammentazione ambientale che ha determinato un impoverimento del patrimonio vegetale e ridotto le stesse funzionalità e la fornitura di servizi eco-sistemici. In alcuni casi ciò ha causato una interruzione della rete ecologica e ha messo in pericolo la sopravvivenza degli habitat e delle specie presenti, non soltanto per la perdita di habitat nel territorio, ma anche per la riduzione della dimensione degli areali degli habitat stessi e per il loro isolamento.

Roma Capitale con il Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano, nato dalla collaborazione tra i cittadini, i tecnici e gli amministratori pubblici che hanno condiviso le rispettive conoscenze, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e nel quadro di riferimenti normativi e d'indirizzo generale, vuole contrastare tali fenomeni dotandosi di un strumento d'indirizzo e di governo per la tutela, la pianificazione, il progetto contemporaneo di restauro, recupero e valorizzazione del suo patrimonio naturale e paesaggistico. Vuole anche dotarsi di un insieme di principi e di regole che possano garantire la partecipazione e il confronto con la cittadinanza, accrescere l'educazione e la sensibilità per le tematiche ambientali e il rispetto del patrimonio naturale collettivo¹.

¹ Il Regolamento è redatto nel rispetto degli impegni presi con la sottoscrizione della Carta di Aalborg. In occasione della IV Conferenza europea delle città sostenibili Aalborg +10 Inspiring futures tenutasi nel giugno 2004, Roma Capitale con altri 110 comuni provenienti da 46 Paesi, ha sottoscritto gli Aalborg Commitments, un documento contenente 10 impegni da realizzare per un futuro sostenibile che possa offrire a tutti i cittadini una qualità della vita soddisfacente.



CAPITOLO 1 PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano, d'ora innanzi Regolamento è redatto in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma II della Costituzione, dalla Convenzione Europea del Paesaggio e della Carta dei Giardini storici detta "Carta di Firenze", riconoscendo l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste come componente strutturale del paesaggio, come bene comune da tutelare in relazione all'indiscutibile valore per l'ambiente, per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro, nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita ed infine, per il benessere delle persone con fondamentali ricadute sugli aspetti sociali.

2. Roma Capitale, nei limiti delle proprie competenze istituzionali ed in armonia con quanto previsto nell'art.7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61 e s.m.i., concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Lazio, alla tutela, alla pianificazione, al recupero, alla riqualificazione, alla valorizzazione, ed alla vigilanza del paesaggio. Concorrono inoltre alla formazione e all'educazione al paesaggio tutti i cittadini e gli operatori.

3. Il presente Regolamento disciplina la progettazione, la realizzazione e la conservazione del verde e detta le regole per una corretta difesa dei sistemi vegetali, degli ecosistemi e dell'ambiente nel pieno rispetto della biodiversità, in ottemperanza agli indirizzi della Comunità Europea, delle leggi Nazionali e Regionali. Gli operatori pubblici e privati ed i cittadini dovranno attenersi rigorosamente a tutta la legislazione in materia (**Allegati 1 e 2**) ed al presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio di Roma Capitale, fatta eccezione per le aree oggetto di attività agricole, esercitate dall'imprenditore agricolo così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile, e per i boschi, individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 e s.m.i. e della correlata normativa regionale.

5. Il presente Regolamento, inoltre, disciplina:

- a) l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la cura e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio;
- b) le modalità degli interventi da effettuare sul patrimonio verde sia di proprietà pubblica che di proprietà privata;
- c) le disposizioni relative alle modalità di impianto, cura e salvaguardia di aree verdi, alberature, arbusti e siepi.

6. Il presente Regolamento indica, inoltre, le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio floristico, sia in senso qualitativo che quantitativo e detta disposizioni a difesa:

- delle alberature, degli arbusti e delle siepi;
- dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
- degli alberi di pregio e di quelli tutelati;
- delle aree di pregio ambientale, quali aree boschive, siepi;
- delle macchie di vegetazione e dei prati naturali ricchi di biodiversità;
- delle sponde dei corsi d'acqua.

7. Ogni procedimento di natura autorizzatoria sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è definito dall'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. e gestito dalle competenti strutture amministrative in regime di subdelega, ai sensi della legge regionale del Lazio, 22 giugno 2012, n.8.

ART. 2 Principi e finalità

1. La visione unitaria degli spazi verdi della città come sistema organico e garanzia di qualità urbana in quanto parte integrante della cultura e del paesaggio identitario è un principio fondamentale per la regolamentazione del verde e del paesaggio urbano.

2. Il verde urbano rientra nel contesto più ampio dei "valori paesaggistici" da tutelare e valorizzare in considerazione delle sue funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione ambientale, di miglioramento della qualità urbana e per le benefiche ricadute sullo sviluppo turistico ed economico della città su basi sostenibili.

3. Nell'ambito del verde urbano, Roma Capitale pone una particolare attenzione al patrimonio arboreo, nel quale l'albero rappresenta un bene immobile (art. 812 Codice Civile) di primaria importanza ambientale e paesaggistica.

4. Il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per la collettività e pertanto va rispettato e tutelato.

5. Il presente Regolamento riconosce le seguenti funzioni² svolte dal verde urbano:

- ambientale;
- climatica;
- ecologica;
- paesaggistica;
- estetica;
- educativa;
- culturale;
- decorativa;
- di sicurezza del territorio;
- economica;
- igienica;
- psicologica;
- terapeutica
- ricreativa;
- storica.

6. Il presente Regolamento mira a disciplinare, preservare e tutelare il patrimonio arboreo e vegetale in genere, comprendendo tutte le aree verdi, i parchi e giardini, il verde storico e quello polifunzionale, ricadente nel territorio di Roma Capitale al fine di conservarne, migliorarne e potenziarne le caratteristiche, viste le imprescindibili funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali e sanitarie che questo svolge nelle aree fortemente antropizzate.

7. Le finalità del Regolamento sono:

- a. preservare e valorizzare il patrimonio del verde urbano come elemento qualificante del contesto urbano e paesaggistico e come fattore identitario e di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- b. contribuire ad una piena attuazione, tutela e valorizzazione della Rete ecologica cioè di un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare e implementare la biodiversità;

² Le funzioni elencate rientrano tra i servizi ecosistemici che secondo la definizione del Millennium Ecosystem Assessment, sono quei benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano.

- c. contribuire ad una razionale e corretta gestione del patrimonio verde esistente e di quello di nuova formazione;
- d. promuovere una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde basate su criteri paesaggistici;
- e. avvicinare la cittadinanza alle questioni relative alla cultura e alla gestione e allo sviluppo del verde urbano e favorire le buone pratiche promuovendo la partecipazione della cittadinanza ad iniziative volte all'educazione ed alla sensibilizzazione con particolare riguardo, agli alberi, ai giardini e alle Ville Storiche;
- f. indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento del verde nel contesto urbano e alla connessione tra spazi verdi per consentire una maggiore accessibilità e un loro collegamento, allo scopo di definire un sistema del verde e favorire la tutela della rete ecologica urbana.

ART. 3 Tipologie di verde urbano

1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e privato, nei limiti del complesso patrimonio vegetale di Roma Capitale costituito da: aree naturali, macchie di vegetazione arborea e arbustiva, argini e scarpate di fossati non consorziali, sponde fluviali, "Agro Romano" soggetto a tutela, ville e giardini storici, aree archeologiche, parchi e giardini pubblici e privati, alberi e alberate di pregio, verde e alberature stradali, verde a completamento delle infrastrutture viarie, dei servizi pubblici, degli insediamenti residenziali pubblici e privati, verde architettonico, pensile, verticale e di pertinenza di edifici, aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione, già bonificate, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde e aree verdi attrezzate e verde di uso collettivo³, vegetazione dunale presente lungo la costa di Roma Capitale.

2. Le tipologie di verde urbano, disciplinate dal presente Regolamento sono individuate secondo la classificazione sottoriportata (**allegato 3**):

- corridoi verdi;
- parcheggi alberati;
- giardini di quartiere;
- paesaggi storico-archeologici;
- grandi parchi urbani;
- giardini tematici e orti botanici;
- paesaggio ricreativo e/o celebrativo;
- corridoi blu;
- paesaggio agricolo;
- orti urbani;
- aree naturali protette comprese nel territorio di Roma Capitale.

3. Sono esclusi dalla presente normativa:

- a) gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto, in coltivazione o in stato di abbandono, ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti;
- b) vivai, orti e simili, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo;

³ A titolo esemplificativo impianti sportivi, chiese e conventi, verde annesso a edifici e aree di pertinenza pubblica, aree militari, aree industriali, il verde di arredo, in carico a gestori diversi (Roma Capitale, istituti di formazione, Aziende Sanitarie Ospedaliere, istituti religiosi, Soprintendenze, aziende municipali, società o consorzi privati ecc.).



- d) i nuovi impianti arborei artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno;
- e) ogni altra specie arborea ed erbacea attinente all'attività agricola posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi e arbusti di pregio individuati dall'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
- f) specie a carattere infestante e/o allergizzante non autoctone in forma di singolo individuo, ceppaia o nucleo appartenenti a specie non autoctone e/o invasive quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: *Ailanthus altissima*, *Robinia pseudoacacia*, *Ficus carica*.

TITOLO II: RESPONSABILITA' DEL VERDE

ART. 4 Competenze di Roma Capitale

1. Roma Capitale, per il tramite del competente Dipartimento Tutela Ambientale, fatto salvo quanto previsto in materia da norme e altri regolamenti e fatte salve le relative competenze di altri Enti o Uffici, deve:
 - a. redigere il censimento del patrimonio verde e del patrimonio arboreo di pregio, pubblico e privato e creare un database a ciò dedicato;
 - b. pubblicizzare, laddove possibile, la presenza di alberi monumentali e di pregio in area pubblica mediante apposizione di targhe;
 - c. definire i tempi e le modalità tecniche di attuazione di censimenti e monitoraggi delle restanti componenti del verde e del paesaggio di competenza dei Municipi attraverso le sue strutture ivi decentrate;
 - d. aggiornare il Catasto del Verde distinguendone la proprietà e il regime di gestione del patrimonio del verde capitolino, attraverso la realizzazione del censimento di cui alla lett. a) e il recepimento dei censimenti di competenza dei Municipi
 - e. elaborare annualmente il bilancio arboreo nelle aree urbane pubbliche in attuazione di quanto disposto dalla Legge 10/2013;
 - f. eseguire sul verde di proprietà capitolina interventi colturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e informare la cittadinanza, attraverso i mezzi informatici e di comunicazione, nonché l'Ufficio Relazioni con il pubblico, degli interventi di particolare rilevanza;
 - g. curare le ville, i giardini storici e gli alberi di pregio e monumentali pubblici e le alberate urbane, e delle altre aree verdi quando gli interventi non sono di competenza dei Municipi o di altri uffici capitolini o Enti;
 - h. predisporre gli schemi per le convenzioni e per gli elaborati tecnici inerenti gli affidamenti a terzi degli interventi di riqualificazione e manutenzione, secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nei Regolamenti specifici adottati dall'Amministrazione Capitolina;
 - i. fornire occasioni di informazione ai cittadini e alle imprese che operano sul verde e promuovere nelle scuole la formazione, la conoscenza dell'ecosistema boschivo, l'educazione ambientale, nonché iniziative di valorizzazione del verde;
 - l. rilasciare le autorizzazioni per utilizzi temporanei delle aree verdi di propria competenza con le indicazioni delle prescrizioni da adottare.
2. Roma Capitale, inoltre, attraverso il coordinamento degli uffici, centrali e decentrati competenti in materia di verde o di trasformazioni territoriali che possono incidere sulla qualità o la quantità delle presenze verdi della città, elabora il Piano di Tutela, Sviluppo e Valorizzazione del Verde e del Paesaggio Urbano (Piano del Verde) secondo i principi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", ne verifica annualmente l'attuazione mediante la redazione di uno specifico rapporto, aggiorna i suoi contenuti con cadenza almeno quinquennale e dà conto alla cittadinanza attraverso il sito internet istituzionale e con altre modalità.
3. Roma Capitale, al fine di verificare la corretta applicazione del presente Regolamento ed assicurare la partecipazione sulle problematiche relative al verde e al paesaggio, costituisce, con successivo ed apposito provvedimento, la Consulta del Verde e del Paesaggio Urbano, composta da rappresentanti di associazioni, comitati, enti ed ordini professionali interessati, coadiuvati dai tecnici del competente Dipartimento Tutela Ambientale

4. La Consulta del Verde e del Paesaggio Urbano senza oneri a carico dell'Amministrazione, esprime pareri consultivi e non vincolanti; monitora, sulla base di una relazione elaborata annualmente dalla Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, i risultati dell'applicazione del presente Regolamento. La Consulta inoltre offre ai cittadini la possibilità di:

- essere informati sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico e sul paesaggio urbano;
- esprimersi e partecipare attivamente, in coerenza con le raccomandazioni contenute nell'art. 13.9 delle NTA del PRG, ai processi decisionali relativi al verde e, in particolare, alle modalità di progettazione, costruzione, gestione, controllo e tutela degli spazi a verde pubblico;
- partecipare alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde.

5. Al fine di fornire ed implementare le adeguate professionalità del personale dipendente del Servizio Giardini e, in generale, per le attività destinate alla cura del verde, Roma Capitale provvede alla riorganizzazione e valorizzazione della Scuola Giardinieri.

ART. 5 Attività dei Municipi

1. I Municipi, al fine di completare il processo di decentramento, organizzano nell'ambito dei propri uffici, uno specifico Servizio, Unità Operativa Ambiente, con personale qualificato ed esclusivamente dedicato, con competenze operative in materia di "verde".

Per quanto attiene alle proprie competenze, i Municipi procedono a:

- a) seguire, nell'elaborazione, ai sensi dell'art. 13.4 delle NTA del PRG, della Carta Municipale degli Obiettivi per quanto attiene al verde, le indicazioni contenute nel "Piano di tutela, sviluppo e valorizzazione del verde di Roma Capitale", di cui al successivo art.16, aggiornarne annualmente i contenuti e verificarne l'attuazione mediante la redazione di uno specifico rapporto periodico da presentare al Dipartimento Tutela Ambientale entro il 30 marzo di ogni anno;
- b) elaborare la Carta degli Orti e dei Giardini e integrarla progressivamente, anche valutando le segnalazioni dei cittadini, per disporre gli affidamenti in convenzione;
- c) censire, aggiornare costantemente e trasmettere al Dipartimento Tutela Ambientale i dati geo-referenziati inerenti il verde di competenza sul territorio municipale, compresi i dati relativi alle concessioni, mediante gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione;
- d) in caso di interventi indiretti da attuarsi mediante strumento urbanistico esecutivo, fare riferimento al presente Regolamento del Verde Urbano;
- e) promuovere l'educazione ambientale nelle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso la predisposizione di percorsi e laboratori didattici sulle tematiche ambientali.

2. I Municipi, inoltre, per le aree territoriali di propria competenza, in coerenza con le disposizioni del vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo, devono:

- a) istruire e valutare le richieste di affidamento in adozione delle aree verdi pubbliche e le proposte di sponsorizzazione per la valorizzazione delle stesso nel rispetto del presente regolamento e del regolamento delle sponsorizzazioni;
- b) programmare e gestire la manutenzione del verde di competenza nel territorio municipale;
- c) provvedere alla sistemazione e alla manutenzione dell'arredo urbano del verde stradale di competenza;
- d) adottare gli schemi per le convenzioni e per gli elaborati tecnici inerenti gli affidamenti a terzi degli interventi di riqualificazione e manutenzione predisposte ai sensi del precedente articolo 4 comma 1 lett. h.

ART. 6 Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è deputato all'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e alla loro contestazione, all'applicazione delle relative sanzioni anche, ove necessario, sulla base

degli accertamenti tecnici specifici svolti dalla Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale.

2. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale provvedono a riferire al Dipartimento Tutela Ambientale ed ai Municipi le eventuali problematiche insorte nell'applicazione del Regolamento.

ART. 7 Partecipazione di cittadini

1. Roma Capitale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, sia in forma diretta sia tramite associazioni costituite, alle attività di pianificazione, tutela, gestione e valorizzazione del verde. I cittadini sono chiamati a contribuire alla difesa del verde da qualsiasi azione che vada contro i principi della tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

ART. 8 Gli Affidatari e i soggetti delegati alla cura del verde

1. I soggetti cui l'Amministrazione Capitolina affida, a vario titolo, la manutenzione del verde pubblico sono tenuti ad osservare il presente Regolamento e a svolgere i servizi individuati nei contratti di servizio o nelle convenzioni stipulate secondo i correlati disciplinari manutentivi sottoscritti. I contratti possono includere più servizi comprendenti la cura del verde dei parchi, dei giardini, del verde stradale e scolastico, la messa a dimora di un albero per ogni neonato in aree urbane di proprietà pubblica (L. 29 gennaio 1992, n. 113 e s.m.i.), comprensivi degli aspetti costruttivi e impiantistici e pertinenti, tra cui piccole strutture funzionali, irrigazione e illuminazione.

2. Le aziende che svolgono attività di costruzione, sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato per conto di terzi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 comma 1 della Legge 28 luglio 2016, n. 154.

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO

Art. 9 Affidamento in adozione delle aree a verde

1. Per affidamento in adozione si intende la gestione di aree a verde pubblico, con interventi di pulizia e cura, nonché di riqualificazione da parte di persone in forma singola o associata per finalità no profit.

2. L'oggetto dell'adozione consiste nell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante ad eseguire una o più attività, per un periodo di tempo determinato, riguardanti: la gestione dell'area verde cittadina adottata, con esclusione della manutenzione degli alberi (verde verticale), la cura del verde orizzontale, la pulizia, la manutenzione degli arredi, eventualmente la custodia e/o sorveglianza, secondo un livello qualitativo di interventi, conforme a standard definiti nell'apposito disciplinare manutentivo, concordato in base alla tipologia di verde e alle possibilità dell'adottante, da sottoscrivere al momento dell'assegnazione.

3. In un'ottica di collaborazione e tutoraggio, viene garantito all'adottante, per tutto il periodo di durata dell'adozione, un rapporto di diretta e proficua interazione con la Direzione competente alla gestione del verde nell'ambito del Dipartimento Tutela Ambientale affinché siano sviluppate tutte le opportune sinergie operative, sia con riferimento agli interventi oggetto dell'adozione stessa, sia con riferimento a quelli del verde verticale, esclusi dall'oggetto dell'adozione.

4. L'adozione non comporta alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte dell'Amministrazione Capitolina, neanche a titolo di semplice rimborso spese, né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e/o indiretta mediante l'apposizione di cartellonistica e/o targa, fatta eccezione per quella concordata con Roma Capitale.

5. Le aree adottate restano utilizzabili da parte di tutti i cittadini, con la possibilità di presentare all'Amministrazione, senza prelazione alcuna per il soggetto adottante, istanza di occupazione del suolo

pubblico in coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP).

6. L'iniziativa in materia di adozione spetta di norma al singolo soggetto che presenta richiesta per adottare un'area e, solo ove per la medesima area sussistano – anche in via temporaneamente dilazionata – più richieste, l'adozione verrà riconosciuta da parte dell'Ufficio al soggetto che offra il miglior progetto di gestione sotto il profilo quali-quantitativo, sulla base di criteri prefissati.

7. Viene garantita adeguata pubblicità alle aree date in adozione mediante il costante aggiornamento dell'apposita sezione presente nel sito istituzionale del Dipartimento Tutela Ambientale o dei singoli Municipi.

8. Roma Capitale annualmente organizza occasioni di incontro con gli adottanti al fine di verificare l'andamento delle adozioni e le problematiche riscontrate dagli adottanti.

9. In caso di adozione da parte di ETS (Enti del Terzo Settore), gli oneri per la copertura assicurativa di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono a carico di Roma Capitale. Resta ferma la possibilità, per Roma Capitale di rivalsa in caso di danni derivanti da dolo o colpa grave dell'adottante.

10. Ove non previsto diversamente nell'atto che regola il rapporto con l'affidatario, l'Amministrazione Capitolina provvede, su richiesta degli adottanti, al ritiro e allo smaltimento dei residui vegetali prodotti dalle attività di manutenzione delle aree verdi date in affidamento.

ART. 10 Adozione di alberi e alberate

1. È consentita l'adozione di alberi e alberate, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, a richiesta, da parte di cittadini singoli o in forma associata, nonché da ordini professionali.

2. L'oggetto dell'adozione consiste nella formale assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante a mantenere, per un periodo di tempo determinato, la cura dell'albero e/o degli alberi secondo un livello quali-quantitativo di interventi, conforme a standard definiti nell'apposito disciplinare manutentivo concordato in base alla tipologia di albero.

3. La richiesta di adozione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da documentazione attestante il possesso delle competenze necessarie per gli interventi sugli alberi in capo all'adottante o a terzi cui viene affidata la gestione e copertura assicurativa per infortuni.

4. Sono a carico dell'adottante gli oneri per la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dagli alberi in adozione nonché gli oneri per assicurazione per tutti i danni ed infortuni di qualsiasi natura eventualmente subiti, manlevando l'Amministrazione Capitolina da ogni pretesa e/o azione risarcitoria.

ART. 11 Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde

1. I patti di collaborazione rappresentano un ulteriore strumento di partecipazione alla cura delle aree a verde fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale.

2. I patti nascono su iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata e possono essere promossi dalla stessa amministrazione anche attraverso i Municipi. A tal fine, Roma Capitale, attiva un processo di dialogo e collaborazione che va dalla fase di ascolto dei bisogni e di manifestazione delle prime proposte progettuali, alla fase di progettazione condivisa, a quella di co-gestione degli interventi e dei servizi previsti e sottoscritti nel patto fino a quella di rendicontazione pubblica dei risultati ottenuti e degli impatti prodotti.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono definiti le condizioni e l'iter istruttorio per la loro attivazione, nonché le tipologie di aree verdi che possono essere oggetto di patti di collaborazione, le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o riqualificazione.

4. Le proposte presentate ai sensi del comma 2 dai cittadini vengono sottoposte a istruttoria di fattibilità tecnica ed economica compiuta di concerto con tutti gli Uffici coinvolti, da completarsi entro 30 giorni dal



ricevimento della proposta da parte del competente Dipartimento Tutela Ambientale, il quale sulla base delle risultanze emerse, ne comunica l'esito nei termini di legge; qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

5. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

6. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni previste a carattere temporaneo o continuativo, di cura o di gestione condivisa delle aree a verde;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva delle aree a verde oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento, quali: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc., e di partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- g) le misure di pubblicità del patto fin dal suo avvio e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- h) le modalità di vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini o di formazioni sociali per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto;
- j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività o competenze;
- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- l) le forme e le modalità di recesso;
- m) le modalità per l'assunzione da parte dell'amministrazione degli oneri connessi con la stipula e l'attivazione della polizza assicurativa a favore dei cittadini.

7. Il patto viene sottoscritto dai cittadini e dal soggetto delegato all'interno del competente Dipartimento Tutela Ambientale.

8. I soggetti attuatori delle proposte realizzano gli interventi e i servizi previsti; la fase di attuazione/gestione è accompagnata dal monitoraggio condiviso delle attività poste in essere in ossequio al contenuto del patto.

ART. 12 Sponsorizzazione sulle aree a verde

1. I contratti di sponsorizzazione e con essi i presupposti, le condizioni e le procedure di affidamento, promossi, organizzati o gestiti dall'Amministrazione Capitolina, nel rispetto della normativa vigente in materia, intendono perseguire finalità di pubblico interesse offrendo attenzione alla pubblicità, alla concorrenzialità e partecipazione da parte dei privati, secondo i criteri di efficienza, efficacia e trasparenza che devono regolare l'attività della Pubblica Amministrazione.



2. È consentita la "sponsorizzazione" di aree verdi pubbliche, nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dai competenti Organi Capitolini o municipali; a tal fine, Roma Capitale stipula con soggetti privati (persona fisica o giuridica), associazioni senza fini di lucro o soggetti pubblici, contratti di sponsorizzazione in forza dei quali autorizza la veicolazione del nome o del marchio dello sponsor, in cambio di un determinato corrispettivo in denaro o della gestione o riqualificazione delle aree verdi e della manutenzione degli arredi, e/o della gestione di servizi di sistemazione a verde o di arredo urbano, a sua cura e spese, direttamente o indirettamente, conformemente alla disciplina legislativa, Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, ed al vigente regolamento sulle sponsorizzazioni di Roma Capitale.

3. Allo sponsor è consentita l'installazione nelle aree verdi oggetto del contratto di una o più targhe informative o altre forme di pubblicità a basso impatto visivo realizzate e collocate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'Avviso, emanato ai sensi del regolamento sulle sponsorizzazioni di Roma Capitale.

4. Le aree oggetto di sponsorizzazione mantengono destinazione e funzione ad uso pubblico, in base alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici. In ogni caso va garantita la conservazione dei valori ambientali ed ecologici delle aree verdi, evitando sostituzioni di ambienti pratici naturali con prati artificiali o di alberature/siepi autoctone con altre specie.

ART. 13 Donazioni

1. L'amministrazione Capitolina favorisce la presentazione di proposte di donazione, in beni materiali o in denaro, da parte dei cittadini in forma singola o associata e di altri soggetti privati e pubblici, ai programmi di incremento del patrimonio vegetale della città, degli arredi e delle attrezzature da installare nelle aree verdi, ivi incluse quelle relative alle aree gioco e fitness.

2. Il soggetto donante presenterà formale istanza, dallo stesso sottoscritta, al Dipartimento Tutela Ambientale nella quale dovrà essere specificato:

- la descrizione puntuale del bene che intende donare o l'ammontare della somma che intende elargire;
- la dichiarazione che l'oggetto della donazione è di esclusiva proprietà del donante;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, che attesti la modicità o meno del valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso.

3. Il Dipartimento Tutela Ambientale verificherà che il bene donato soddisfi l'interesse pubblico e perfezionerà l'accettazione della donazione formalizzando apposito provvedimento del Dirigente.

4. Nei casi di donazione in denaro non rientranti nei casi previsti dalla Delibera G.C. 252/2014 *Approvazione del progetto denominato "Dona un albero a Roma"* o di donazioni di beni non di modico valore, l'accettazione della donazione viene sottoposta alla Giunta Capitolina.

ART. 14 Interventi occasionali

1. I cittadini – singoli o in gruppo – e le associazioni che desiderano contribuire al decoro e alla tutela dei beni comuni della Città di Roma possono offrire la loro disponibilità a svolgere gratuitamente attività di recupero, pulizia e riqualificazione del verde urbano e degli arredi inseriti nei parchi e giardini pubblici, limitatamente al solo tempo necessario per realizzarle.

2. Tali attività saranno comunicate almeno 10 giorni prima dalla data dell'intervento all'ufficio competente (Area Tecnica o Servizio Giardini); l'Amministrazione deve rispondere entro 7 giorni dalla data della richiesta;

3. per le attività svolte in forma diretta o indiretta l'interveniente non ha diritto ad alcun corrispettivo, ristoro o rimborso spese da parte dell'Amministrazione Capitolina ed è direttamente responsabile delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi per la loro esecuzione manlevando l'amministrazione da qualsivoglia

responsabilità; né ha diritto alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e/o indiretta, fatta eccezione per quella concordata con Roma Capitale nell'autorizzazione e per la durata dell'intervento.

4. Roma Capitale vigila sull'esecuzione delle attività di intervento, anche in funzione del rilascio al medesimo soggetto di successive eventuali autorizzazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

CAPITOLO 2

REALIZZAZIONE, PROGETTAZIONE E TUTELA DEL VERDE, CRITERI DI INTERVENTO

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE SUL VERDE

ART. 15 Censimento e Catasto del Verde

1. In attuazione della Legge 10/2013 Roma Capitale istituisce un catasto del Verde pubblico e privato e realizza il Censimento del Verde geo-referenziato e open-source del patrimonio verde (alberi e arbusti), degli alberi di pregio e monumentali.
2. Il Censimento del Verde, tramite l'utilizzo di sistemi di geo-localizzazione (GIS e GPS) e l'apposizione di un codice numerico o alfanumerico, identifica il soggetto verde rilevato con evidenza dei seguenti parametri⁴:
 - a) tassonomia (generi e specie indicati con il nome scientifico e quello volgare, varietà, appartenenza a comunità vegetali);
 - b) caratteristiche biometriche (altezza, diametro del fusto, diametro del colletto, diametro della chioma e altezza del tronco libero);
 - c) caratteristiche quantitative (quantità suddivise per classi di altezza, superfici delle aree verdi e delle parti inerbite ecc.), qualitative (stato di salute, ubicazione, necessità manutentive, interventi) e funzionali (contributo fornito in termini di servizi ecosistemici) del patrimonio arboreo, arbustivo e erbaceo;
 - d) valore storico, ambientale e paesaggistico in rapporto al contesto territoriale, consistenza; prevalente interesse paesaggistico ed ecologico anche ai fini del contributo all'assorbimento di CO₂, interesse ricreativo e didattico-culturale.
3. Nei programmi manutentivi, nelle nuove realizzazioni e negli interventi di forestazione urbana, Roma Capitale pone particolare attenzione alla continuità della rete ecologica e dunque all'integrità, alla tutela ed alla valorizzazione del sistema del verde urbano.

ART. 16 Piano di tutela, sviluppo e valorizzazione del Verde

1. Il Piano del Verde è un elaborato gestionale integrativo del PRG per la definizione del sistema verde, deliberato da Roma Capitale con funzione di pianificazione, tutela e controllo per il mantenimento e la formazione delle reti del verde urbano ed agricolo, e che si esprime su qualità, quantità, composizione e sulle caratteristiche vegetazionali di queste.
2. Tale strumento ha il compito di determinare un programma organico di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano, oltre che per la sua manutenzione e gestione e per il monitoraggio ambientale di quanto viene realizzato, in relazione alle esigenze ecologiche e del paesaggio della specifica area urbana. La sua redazione presuppone l'utilizzo della classificazione dei sistemi paesaggistici, dei dati del censimento delle aree verdi e delle specie vegetali, raccolti nel Catasto del verde ai sensi della L. 10/2013, nonché la gestione di specifici monitoraggi ambientali circa gli effetti, i miglioramenti e/o le criticità che si determinano nella dinamica ecologica.

⁴I dati inseriti all'interno del Censimento del verde devono essere compatibili e contenere i dati della eventuale mappatura degli habitat di interesse ai fini conservazionistici nell'ambito del territorio di riferimento: "spallette" boschive dell'Agro Romano, lembi di sugherete, zone umide anche artificiali, habitat prativi o arbustivi, vegetazione dunale, corsi d'acqua e canali con vegetazione riparia, aree in corso di rinaturalizzazione anche nell'ambito di cave dismesse ecc.



ART. 17 Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale

1. La classe di grandezza delle alberature è definita in base alla dimensione che l'albero può raggiungere a maturità e nel suo *optimum* vegetativo⁵ (TABELLA 1)

TABELLA 1

Classi di grandezza⁶


Classe di grandezza	Altezza max delle piante a maturità in contesti urbani (m)
1a	> 18
2a	12-18
3a	< 12

2. L'APA (Area di Pertinenza dell'Albero) viene definita in base alla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero e il raggio pari al diametro del fusto (Df) in cm, misurato a 1,4 m da terra, moltiplicato per 12. (TABELLA 2- IMMAGINE 1)

(TABELLA 2)

Diametro del fusto (cm)	Raggio APA (m)
10	2
20	2,4
30	3,6
40	4,8
50	6,0
75	9,0
100	12

(IMMAGINE 1)



3. Il raggio dell'APA non può essere inferiore a 2 m e superiore a 15 m, salvo i casi in cui è richiesta la protezione della chioma.

⁵ In ambiente urbano gli alberi spesso non raggiungono le dimensioni potenziali a causa di numerosi fattori limitanti (ad es. temperatura, umidità, radiazione solare, scarsa permeabilità del suolo, asfissia, scarsità o eccesso idrico). In funzione delle maggiori o minori capacità adattative della specie alle condizioni dell'ambiente urbano questo complesso di fattori può agire più o meno pesantemente sul ritmo di sviluppo degli alberi. In particolare gli alberi che risentono maggiormente di condizioni ambientali ecologicamente non adeguate sono quelli destinati alle alberature stradali.

⁶ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono piante di:

1a grandezza: *Cedrus* spp (cedro specie plurima); *Pinus pinea* (pino domestico); *Platanus x occidentalis* (platano ibrido); *Populus* spp (pioppo specie plurima); *Tilia* spp (tiglio specie plurima); *Phoenix* spp (palma)

2a grandezza: *Quercus ilex* (leccio); *Acer campestre* (acero campestre); *Fraxinus ornus* (orniello); *Ostrya carpinifolia* (carpino nero); *Celtis australis* (bagolaro)

3a grandezza: *Cercis siliquastrum* (albero di Giuda); *Sorbus domestica* (sorbo domestico); *Malus* spp (melo specie plurima); *Prunus* spp (prugnolo specie plurima); *Crataegus* spp (biancospino specie plurima); *Citrus* spp (agrumi)

4. Il raggio dell'APA per le Palme, altre monocotiledoni e Cycadiacee è pari ad un metro in più oltre la proiezione della chioma.

5. Nel caso di nuovi impianti e con piante giovani, l'APA può essere valutata in modo speditivo secondo i criteri di cui alla TABELLA 3:

TABELLA 3

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Raggio (m)
Esemplari monumentali o di pregio		Proiezione a terra della chioma
1a	> 18	>6
2a	12-18	4-6
3a	< 12	2-4

6. L'APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza pari ad almeno il 25-30% della ZPR (Zona di Protezione Radicale) e mai inferiore a quanto indicato nella TABELLA 4, salvo alberate esistenti oggetto di tutela nelle quali si valuteranno soluzioni alternative e mirate:

TABELLA 4

Classe di grandezza	Altezza delle Piante a maturità (m)	Ampiezza terreno nudo minimo: impianti esistenti (m ²)	Ampiezza terreno nudo minimo: nuovi impianti (m ²)
Esemplari monumentali o di pregio		12	20
1°	> 18	8	10
2°	12-18	4	6
3°	<12	2	3

7. Indicativamente il raggio della ZPR è determinato in metri misurando il diametro basale del fusto immediatamente sopra i cordoni radicali (Db) e usando la formula (TABELLA 5):

$$\text{Raggio della ZPR} = (Db \times 50)0.42 \times 0,64/2$$

TABELLA 5

Diametro basale del fusto (cm)	Raggio ZPR (m)
25	1,8
50	2,5
75	2,9
100	3,3
125	3,6
150	3,9

8. La ZPR di alberi di pregio o monumentali, classificati di prima grandezza, e di esemplari appartenenti ad altre specie caratterizzati da diametro del fusto a 1,4 cm da terra superiore a cm 70 deve essere definita dalla struttura preposta.

9. All'interno della ZPR, e nel rispetto delle distanze indicate dal Regolamento Scavi (Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 31/03/2016), è vietato eseguire interventi che implicino la recisione degli apparati radicali. Nel caso di interventi da effettuare all'interno della ZPR per opere di pubblica utilità, la Ditta esecutrice nomina un tecnico specializzato che sovrintenda ai lavori, che stabilisca le eventuali misure da adottare a salvaguardia degli alberi e della loro futura stabilità e rediga a fine lavori una relazione dettagliata.

10. Le ZPR non possono essere interessate da nuovi manufatti edilizi o da nuove pavimentazioni impermeabili.

ART. 18 Nuovi impianti, ripristini o sostituzioni

1. L'Amministrazione Capitolina favorisce l'incremento del patrimonio vegetale, sia pubblico che privato, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. Nella scelta delle specie da impiantare devono essere privilegiate le specie locali, così da rafforzare il carattere identitario del luogo; garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie; favorire la biodiversità; assicurare una popolazione arborea e arbustiva sana (**Allegato 4**).

2. La scelta del materiale vivaistico da impiegare nelle nuove piantagioni deve rispondere a standard di qualità elevata. Il materiale da utilizzare deve essere privo di difetti, alterazioni, lesioni, esente da fitopatie e attacchi parassitari al fine di offrire la massima garanzia di attecchimento e ideali condizioni di sviluppo. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte, con buche o trincee di piantagione adeguatamente dimensionate, da effettuarsi nei periodi climatici favorevoli (**Allegato 5**).

3. Devono essere rispettati almeno i seguenti criteri:

a. per interventi di rinaturalizzazione è consentita solo la messa a dimora di alberi e arbusti di specie autoctone. Tali interventi riguardano rimboschimenti, o creazione di nuclei arborati e arbustivi, necessari a ricostruire l'equilibrio dell'ecosistema naturale originale;



b. la messa a dimora dovrà essere eseguita esclusivamente da personale tecnico specializzato secondo le migliori tecniche agronomiche⁷ e le nuove alberature dovranno essere scelte considerando:

- l'analisi del contesto storico e architettonico e paesaggistico, quali Olmi (*Ulmus spp.*) Platani (*Platanus spp.*), Pini (*Pinus pinea L.*), caratteristici di determinati periodi storici, che andranno tutelati e ripristinati;
- la presenza di infrastrutture, reti aeree e interferenze con i sotto-servizi;
- la topografia, le caratteristiche pedoclimatiche del sito e del substrato di coltivazione;
- la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici, la capacità di ridurre il rumore, la quantità di polveri sottili, la resistenza alle malattie e la rusticità;
- la resilienza;
- le reti ecologiche esistenti nel territorio, per integrare ed aumentare le connessioni con gli ecosistemi urbani ed extraurbani;
- le piante autoctone o naturalizzate nell'area dell'Agro Romano;
- i sestri di impianto in base all'habitat e alle caratteristiche degli edifici circostanti;
- l'analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
- l'entomofauna.

4. L'opera di rinnovo di un'alberata o di sua parte deve essere preceduta da adeguata informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale, da parte degli Uffici responsabili dell'iniziativa.

5. La programmazione e il monitoraggio dei nuovi impianti e degli interventi di ripristino e sostituzione, rientrano nel Piano del Verde, di cui al precedente art.16, tenuto conto dell'analisi dei dati offerti dal Censimento del Verde e del Sistema Informativo del Verde⁸

6. Gli interventi di trapianto arboreo sono sottoposti, previa effettuazione di analisi e verifiche preliminari da parte di professionisti abilitati⁹, a parere preventivo della competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale che deve valutare la trapiantabilità degli alberi in base al loro valore ornamentale e culturale. In zone dove è necessario un diradamento della popolazione arborea, si privilegia il riutilizzo degli individui sovrannumerari per forestare aree scarsamente alberate. Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, si valutano le possibili alternative e si definiscono compiutamente le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi trapianti, attuate e verificate nel tempo dalla citata Direzione.

ART. 19 Alberature stradali

1. Roma Capitale promuove la realizzazione di nuovi viali alberati, la cura e il ripristino di quelli esistenti per l'importante funzione ecologica che rivestono, nell'ambito della rete ecologica della città, per il contributo

⁷ Se necessario va installato un tubo corrugato biodegradabile di drenaggio insistente nella ZPR alla base del fusto principale della pianta al fine di provvedere all'irrigazione profonda della pianta che deve essere opportunamente dimensionato e tagliato ad un massimo di 10 cm dal terreno in modo da contenerne l'impatto visivo. Il corrugato deve essere rimosso entro 2 anni.

Nell'ambito della Z.P.R ma nel rispetto della zolla radicale, ove non si possa realizzare l'ancoraggio della zolla, va inoltre prevista l'infissione di tre pali tutori a costituire un castelletto di protezione con barre trasversali, nel caso di piantagione di esemplari arborei o arbustivi giovani che devono essere mantenuti almeno per i primi due anni a garanzia di attecchimento. I pali devono essere di qualità, come definito dai Capitolati Speciali, essere in legno di castagno decorticato e devono essere esenti da fratture o segni di cattivo stato; devono inoltre essere opportunamente dimensionati in rapporto alla pianta da sostenere in modo da poter essere infissi nel terreno per almeno 100 cm. Particolare attenzione va posta sul sistema di ancoraggio della pianta al palo, questo deve avvenire non sui montanti ma sulle barre trasversali e mediante cinghia in pelle o gomma a sezione piatta, e passante intorno al fusto al di sotto dell'impalcatura previo strato interposto di tessuto non tessuto o iuta, secondo quanto previsto dai Capitolati, in modo da evitare strozzature o tagli della stessa.

⁸ Sistema informatico con cartografia georeferenziata delle diverse tipologie di verde presenti sul territorio di Roma capitale al quale è collegato un database del censimento.

⁹ Le analisi e verifiche preliminari con professionisti abilitati possono essere le seguenti: valutazione della specie arborea interessata e delle condizioni statiche e sanitarie dei singoli soggetti arborei; valutazione delle dimensioni della banchina alberata sulla quale si intende operare. Laddove possibile le dimensioni devono essere tali da poter asportare l'albero mediante la macchina trapiantatrice.



fornito all'aumento della biodiversità e alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'aria, per finalità di riqualificazione paesaggistica e per gli effetti sul microclima cittadino.

2. I viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale, ma anche nella loro successiva gestione.

3. Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato deve considerare la presenza di eventuali sottoservizi e la loro salvaguardia. Una volta realizzato, il viale deve essere censito ed essere oggetto di una relazione attestante lo stato fitosanitario delle piante messe a dimora.

4. Per ogni viale gli elementi di valutazione da considerare nello studio di analisi sono:

a. caratteristiche generali delle alberature (es. orientamento del filare, sesto d'impianto, età fisiologica, valenza botanica, ecologica, paesaggistica e storica);

b. caratteristiche della specie (es. portamento, idoneità pedoclimatica, allergenicità, velocità di crescita);

c. caratteristiche del sito di radicazione (es. presenza di manufatti alla base, di danni alla pavimentazione, di sottoservizi, di danni da autoveicoli);

d. problematiche specifiche delle alberature (es. problematiche morfologiche/strutturali, fisiopatie, vigore vegetativo, indice di mortalità, incidenza fallanze, valutazione di stabilità);

e. vincoli urbani (es. interferenze con edifici, linee aeree, sistema viario);

f. esigenze manutentive (tipologie di gestione, vincoli operativi, frequenza degli interventi, fabbisogni);

g. dati storici;

h. La presenza di semafori o di segnaletica stradale o illuminazione.

5. La messa a dimora di alberi nei viali va effettuata privilegiando l'impianto sul lato Sud negli impianti con orientamento est-ovest per consentire un maggiore ombreggiamento.

6. La scelta della soluzione d'impianto delle alberature per filari sui viali deve essere basata su criteri paesaggistici, conferendo identità al luogo in conformità ai caratteri storici e identitari.

7. Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica, con minore incidenza di malattie e parassiti, nonché conferire una pregevole varietà paesaggistica.

8. Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree di sosta, di fermate del trasporto pubblico e/o di nuove piste ciclabili, è possibile far riferimento alle norme del presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante degli uffici competenti.

9. I nuovi impianti posti ai lati delle carreggiate debbono garantire la sicurezza della circolazione viaria, soprattutto nei tratti di ridotta visibilità quali curve e dossi. Se si escludono le rotonde realizzate facendo ricorso ad aree a verde di adeguate dimensioni, non possono essere piantati alberi alle seguenti distanze minime dai crocevia:

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze minima dai crocevia (m)
1°	> 18	8
2°	12 – 18	6
3°	< 12	5

10. Le piante di prima e seconda grandezza devono essere "impalcate" ad almeno m. 4 dal colletto.

11. I nuovi impianti devono rispettare di norma i seguenti sesti lineari minimi:

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze tra le piante (m)
1°	> 18	10/12
2°	12 – 18	7/8
3°	< 12	5/6

12. I nuovi impianti devono rispettare di norma le seguenti distanze dai confini:


Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze dai confini (m)
1°	> 18	6
2°	12 – 18	4
3°	< 12	3

13. Gli individui arborei di nuovo impianto devono essere posti di norma alle seguenti distanze minime dalle superfici stradali adibite alla circolazione veicolare:


Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Diametro chioma	Distanza minima dal ciglio (cm)
1°	> 18	>8	150 + 20
2°	12 – 18		100 + 20
3°	< 12		50+ 20

14. Gli impianti arborei posizionati all'interno di aree adibite alla sosta di veicoli devono essere appositamente protetti con strutture idonee a salvaguardarne l'integrità, tipo dissuasori.

15. Il posizionamento di individui arborei di nuovo impianto lungo la superficie destinata al transito di pedoni deve in ogni caso garantire una superficie calpestabile pari ad almeno cm. 120 con riferimento al lato interno marciapiede.



Marciapiede – Dimensionamento Superficie calpestabile minima per il transito dei pedoni



Marciapiede – Dimensionamento Superficie calpestabile minima per il transito dei pedoni

16. La scelta della tipologia di alberata da adottare deve tener conto della seguente articolazione, in funzione della larghezza del marciapiede esistente o di progetto e tenendo conto della distanza di messa a dimora dagli edifici già indicata al comma 13:

Larghezza marciapiede	Classe di grandezza
<3 m	3°
tra 3 e 4 m	2a, 3°
> 4 m	1a, 2a, 3°

17. In prossimità di edifici devono essere selezionate specie a portamento colonnare o con chioma assurgente.

18. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature stradali deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi da mettere a dimora, creando un substrato di impianto idoneo per profondità (volume) e struttura, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie e alle condizioni climatiche locali.

19. Al fine di agevolare e guidare lo sviluppo delle radici nei nuovi impianti stradali o nelle piazze, di ridurre le possibili interferenze dell'apparato radicale con manufatti esistenti e da realizzare e di favorire la longevità degli alberi, si devono adottare specifiche tecniche quali, ad esempio le vie preferenziali per le radici (*root paths*), le trincee di suolo (*soil trenches*), le volte con suolo (*soil vaults*), le pavimentazioni sospese su celle (*soil cells*), suoli strutturali (*structural soil*).

20. Le tecniche agronomiche e di arboricoltura urbana più aggiornate devono essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni ed essere specificate negli elaborati progettuali.

21. Quando i nuovi impianti di alberature sono effettuati a livello del piano stradale, è obbligatoria l'installazione di dissuasori con caratteristiche tali da garantire sia la protezione, sia il benessere della pianta.

ART. 20 Distanze minime di impianto

1. Nella realizzazione dei nuovi spazi verdi le nuove alberature devono essere disposte osservando le distanze indicate per le alberature stradali all'art. 19.
2. Le siepi arbustive, se mantenute ad una altezza massima di cm 150, possono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 50 cm.
3. Le siepi arborescenti devono essere piantate ad una distanza minima dal confine di cm 100 e raggiungere un'altezza massima di cm 300.
4. Derogano ai criteri espressi nei commi precedenti e alle previsioni del precedente art.19, le alberate presenti in aree di interesse pubblico, nelle ville storiche, nei giardini esistenti e nei viali alberati storici tutelati.
5. Ai fini del calcolo della distanza dalle linee elettriche aeree e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano devono essere rispettate le distanze previste nella specifica normativa del settore.
6. In presenza di linee ferroviarie, secondo quanto previsto dalla specifica normativa del settore, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le seguenti distanze dalla più vicina rotaia:

Tipologia di vegetazione	Altezza vegetazione (m)	Distanza minima (m)
Alberi	> 4	(H max pianta a maturità) + 2 m
Arbusti e Alberi	< 4	6
Siepi	> 1,50	
Siepi	< 1,50	5

7. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
8. Le distanze minime dagli impianti sotterranei (fognature, sottoservizi) sono fissate in funzione della classe di grandezza delle alberature:

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità (m)	Distanze dalle condutture (m)
1°	> 18	4
2°	12 – 18	3
3°	<12	2

ART. 21 Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde

1. L'Amministrazione Capitolina promuove la realizzazione e la riqualificazione di aree a verde e il riconoscimento di aree naturali e umide di neo formazione, sia pubbliche che private, in coerenza con i dati del censimento del verde, in piena compatibilità con l'ambiente per l'implementazione della Rete Ecologica e delle infrastrutture verdi, secondo il PAESC e il Patto dei Sindaci.
2. La realizzazione e la riqualificazione di tutte le aree a verde, sia pubbliche che private, site nel territorio di Roma Capitale devono essere di idoneo standard qualitativo, in piena compatibilità con l'ambiente, con le indicazioni fornite dalla normativa paesaggistica e urbanistica sovraordinata P.T.P.R. Piano Territoriale Paesistico Regionale per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio, del contesto geomorfologico e storico-



urbanistico di riferimento, delle vocazioni d'uso che caratterizzano i siti, nonché dei fattori agronomici, ecologici, botanici, di biodiversità animale e vegetale.

3. Nel progettare gli interventi si deve considerare il sistema della Rete Ecologica della città previsto dal Piano Regolatore Generale vigente, e si deve fornire un contributo alla valorizzazione e allo sviluppo di una vera e propria "trama verde" di connessione del patrimonio verde esistente. Le nuove realizzazioni dovranno essere progettate tenendo conto della gestione differenziata, dei vincoli presenti sul territorio e di un'approfondita analisi spaziale eseguita nell'ambito del Sistema Informativo del Verde.

4. La progettazione del verde deve garantire la migliore riuscita in termini ecologici, funzionali e paesaggistici, ottimizzando i costi di impianto e di manutenzione. A tal fine Roma Capitale, ove possibile, garantisce e cura la vegetazione spontanea anche nelle forme del prato fiorito, integrandola nelle nuove progettazioni;

5. I progetti debbono essere sempre corredati dal piano manutentivo dell'opera con relative voci di spesa. Tutte le opere a verde debbono essere sostenibili e limitare al massimo l'uso di energia e delle risorse idriche. Il progetto deve indicare le soluzioni adottate a tale scopo e quantificarne i consumi.

6. Nelle aree private destinate a verde è necessaria la sottoscrizione di un atto d'obbligo e di un piano manutentivo di 3 anni. Tutti i progetti devono prevedere l'installazione di adeguata cartellonistica¹⁰.

7. Ogni intervento che incide su preesistenti alberature o aree a verde deve indicare opportune opere di mitigazione che assicurino un bilancio ambientale in attivo, appositamente documentato con parametri qualitativi e quantitativi.

8. Le opere a verde più importanti per dimensione, natura e per rilevanza per la collettività realizzate nelle aree di proprietà di Roma Capitale devono essere progettate facendo ricorso a percorsi partecipati.

9. Nella progettazione di qualsiasi area verde, i cittadini, i comitati di quartiere, le associazioni ambientaliste e altri organismi associativi e rappresentativi di interessi particolari o diffusi di natura ambientale, urbanistica e paesaggistica possono presentare indicazioni, contributi in merito ad uno o più criteri da rispettare in tale fase o nella fase di realizzazione, fruizione e manutenzione dell'opera. Le strutture preposte da Roma Capitale alla progettazione delle aree verdi forniscono adeguate e tempestive risposte alle comunicazioni ricevute.

10. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate le specie arboree e arbustive autoctone, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti (**Allegati 4-5**).

11. La scelta delle specie vegetali, per la realizzazione di nuovi impianti, deve essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dalla regolazione ambientale e dal paesaggio urbano di riferimento, nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

12. La scelta delle specie vegetali, alberi, arbusti, siepi, tappezzanti e tappeti erbosi, deve essere motivata in una dettagliata relazione tecnica di progetto e corretta con riferimento agli standard di selvicoltura ed ecologia urbana, nonché di arboricoltura anche al fine di limitare al massimo l'uso di energia e acqua provenienti da reti o da fonti esterne e favorire i successivi interventi di gestione e manutenzione, ovvero limitare eventuali possibili future interferenze con opere e strutture attigue.

13. Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri, salvo diverse indicazioni progettuali motivate da scelte paesaggistiche:

¹⁰ A titolo esemplificativo per le differenti aree verdi in oggetto:

- a. Mappe area uguali per ogni ingresso delle aree verdi/parchi storici + numeri utili: emergenze forze dell'ordine pronto soccorso, pronto soccorso fauna, numero per alberature pericolanti, ecc. ecc.
- b. Cartelli divieti/sanzioni per ogni ingresso delle aree verdi/parchi storici (riguardanti animali domestici, giochi, accesso alle vetture, limite di velocità, flora, fauna selvatica, bagni nelle fontane ecc.)
- c. Cartello divieti/sanzioni in prossimità di aree di importanza faunistica (laghetti, pinete, alberi monumentali ecc.)
- d. Targa esplicativa per gli alberi di rilevanza storica e monumentale ed appartenenti a specie rare o non autoctone
- e. Targa esplicativa per monumenti di rilevanza storico artistica (fontane, statue, edifici ecc.)



- a. almeno il 50% di alberi di prima grandezza; il 30% di seconda; il 20% di terza di cui:
 - almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente;
 - meno del 25% di specie naturalizzate nel territorio;
 - meno del 15% di specie alloctone ecologicamente compatibili;
- b. dimensione dei fusti: il 50% con circonferenza di 20/24 cm ed il 50% con circonferenza di 10/12 cm.;
- c. un congruo numero di arbusti o sistemi arbustivi ed erbacei.

14. Tutto il materiale vivaistico messo a dimora e gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta e devono essere privi di lesioni, di fisiopatie e/o fitopatie in atto. Gli alberi devono essere caratterizzati da un corretto allevamento in campo, supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.

15. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono: l'adattabilità ecologica; le condizioni pedoclimatiche; la resistenza ai parassiti; la tolleranza verso gli agenti inquinanti; la solidità dei tessuti meccanici; l'assenza di organi vegetali voluminosi, pesanti e imbrattanti; sono invece fattori limitanti l'elevata capacità pollonifera; la forte tendenza allo sviluppo di radici superficiali.

ART. 22 Progettazione e autorizzazione di nuove aree verdi nell'ambito di interventi urbanistici

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi, ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e del P.R.G. vigente. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.

2. Per i progetti su aree pubbliche o su aree private a destinazione pubblica che prevedono gli interventi di categoria urbanistico-edilizia di Recupero Edilizio, Nuova Costruzione e Trasformazione Urbanistica sul territorio comunale, il soggetto competente per l'iniziativa deve:

- a. avviare processi partecipati (alla luce della Convenzione Europea del Paesaggio) anche ai fini della successiva gestione;
- b. legittimare, in conformità al presente Regolamento, gli interventi sulle aree a verde e sulle alberature presenti (abbattimenti – spostamenti – reimpianti, nuovi impianti).

3. Oltre che nel rispetto dei criteri di cui all'art. 21, le nuove realizzazioni devono essere progettate, considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, tenendo conto degli elaborati di P.R.G. sulla Rete Ecologica allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano. Devono inoltre conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i principi previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

4. L'analisi paesaggistica, l'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) devono essere preliminarmente effettuate dal richiedente al fine di valutare le potenzialità del sito e lo schema di piantagione e il relativo piano di manutenzione triennale corredato in fase esecutiva dell'atto d'obbligo.

5. Per i progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da Strutture dell'Amministrazione sia con il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti sia con la realizzazione di nuove aree verdi all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori deve essere prevista una figura professionale qualificata competente per la materia.

6. I progetti su area pubblica non elaborati direttamente dagli uffici Capitolini, relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti devono essere



sottoposti a processo partecipato, secondo quanto prescritto nella Convenzione Europea del Paesaggio, Legge 9 gennaio 2006, n. 14, ed a specifica verifica da parte del competente ufficio della Direzione preposta alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale che rilascia l'autorizzazione di competenza.

7. La progettazione deve mirare alla migliore riuscita funzionale ed estetica dei sistemi di vegetazione ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorre privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente ed al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.

8. Gli Uffici di Roma Capitale competenti per la procedura predispongono una scheda descrittiva con i contenuti specialistici relativi ad ogni elaborato richiesto.

10. In tutti i casi, in funzione delle peculiarità del tema di progetto, gli elaborati per la richiesta dell'autorizzazione dovranno essere redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento di altre opportune figure professionali (squadra interdisciplinare).

11. I progetti devono essere autorizzati dal competente ufficio della Direzione preposta alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale.

12. La realizzazione o il rifacimento di giardini privati di dimensioni superiori a mq 500 o in cui risultino presenti alberature di pregio o monumentali debbono essere autorizzati dal competente ufficio della Direzione preposta alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, previa presentazione di un adeguato progetto da parte di un professionista abilitato con comprovata qualificazione professionale nel settore.

ART. 23 Verde architettonico

1. In applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. a) b) c) e d) della Legge 10/2013, la città di Roma riconosce come contributo di speciale importanza al verde urbano l'inverdimento verticale e pensile delle aree edificate e degli edifici in particolare (Verde Architettonico) ed il loro mantenimento.

2. Ferma restando la normativa vigente e il Regolamento edilizio di Roma Capitale, nell'ambito del presente Regolamento sono stabiliti gli aspetti tecnici, strutturali e botanici caratterizzanti il Verde Architettonico e gli interventi base idonei a fornire un contributo significativo al Verde Urbano:

a. per gli interventi di realizzazione di Verde Architettonico, trattandosi di Verde di Pertinenza, si applicano le disposizioni e i criteri per i giardini e i parchi di cui ai precedenti articoli 21 e 22 del presente Regolamento;

b. gli interventi di realizzazione di Verde Verticale e di Coperture verdi devono essere caratterizzati tipologicamente e tecnicamente dagli elementi di cui all'Allegato 6;

3. Il verde architettonico non contribuisce agli standard urbanistici del verde pubblico.

Art. 24 Aree ludiche e sportive in parchi pubblici

1. La realizzazione di un'area ludica è finalizzata alla creazione di ambienti diversificati, intrinsecamente sicuri, ricchi di elementi naturali da esplorare, in grado di soddisfare la molteplicità dei tipi di gioco sia dei bimbi che dei ragazzi dove la vegetazione ricopre un ruolo fondamentale di stimolo al gioco e all'apprendimento all'aria aperta.

2. Sono escluse da questa definizione le aree sportive attrezzate, anche se presenti all'interno di edifici scolastici (ad esempio campi di basket, tennis, pallavolo, calcetto). Sono parimenti esclusi i luna-park, le fiere e le strutture temporanee e i parchi gioco di tipo avventuroso.

3. Sono definite attrezzature per aree da gioco tutte quelle strutture fisse, per uso individuale o collettivo da parte di bambini, quali, ad esempio, scivoli, altalene, giostre e dondoli, installate in aree esterne o interne, aperte al pubblico.

4. Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione e aree destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla salvaguardia della sicurezza in ogni fase di realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature di gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN in attuazione delle direttive europee¹¹ (**Allegato 7**).

5. Roma Capitale favorisce inoltre l'attività sportiva all'aria aperta, intesa come mezzo di formazione e sviluppo psico-fisico della personalità umana, a tal fine all'interno dei parchi pubblici possono essere installati impianti e attrezzature sportive a fruizione libera. Tali aree sono adeguatamente segnalate con apposita segnaletica. La progettazione delle aree sportive deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Verde scolastico

1. Negli spazi pertinenti agli Asili Nido, alle Scuole dell'Infanzia e alle scuole primarie e secondarie, il giardino dovrà essere prima di tutto un luogo didattico, realizzato predisponendo un progetto che tenga conto dei seguenti obiettivi:

- a. qualificazione e organizzazione degli spazi non edificati annessi ai plessi scolastici secondo criteri paesaggistici, tenendo conto del contesto di riferimento (sistema idro e geomorfologico, sistema della vegetazione, sistema storico-architettonico identitario, ecc.);
- b. miglioramento della qualità ambientale nella scuola;
- c. aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa;
- d. condivisione delle scelte progettuali tramite processi di progettazione partecipata;
- e. condivisione delle problematiche di gestione ambientale del territorio;
- f. accessibilità, adattabilità e visitabilità che ne permetta la totale fruizione e inclusività.

2. La progettazione, sottoposta a parere del Dipartimento Tutela Ambientale, deve prevedere l'attivazione di un processo partecipato e, ove possibile, definizione, dimensionamento e distribuzione delle seguenti aree, a seconda dell'estensione dell'area esterna giardino:

- a) spazio attrezzato con rastrelliere per la sosta di biciclette;
- b) area accessibile ai mezzi dedicati al soccorso e alla manutenzione;
- c) zona pedonale all'aperto dedicata all'accoglienza;
- d) spazio attività all'aperto attrezzato in base alla fascia di età con:
 - aree destinate alle attività didattiche (orto, serra, collezioni botaniche, bancali ombreggiati, zona umida ecc.);
 - aree destinate alle attività motorie e/o sportive all'aperto¹²;
 - area ricreativa e di sosta per gli alunni;
 - zona d'ombra per aula all'aperto;
 - aree per spettacoli, incontri, manifestazioni, etc.;

3. La progettazione deve tener conto dei seguenti criteri per la corretta scelta della tipologia della vegetazione:

- assicurare che le aree verdi rimangano permeabili alla pioggia;

¹¹ L'obiettivo di tale normativa è di aumentare la sicurezza degli spazi destinati al gioco in termini di attrezzature installate e di incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative per rispondere a un'oggettiva domanda degli utenti.

¹² È preferibile evitare l'installazione di giochi con componenti elettrici e giochi gonfiabili e limitare il ricorso a giochi con componenti in plastica dovendosi privilegiare quelli in legno e metallo di facile manutenzione. Sono inoltre da utilizzare materiali prevalentemente di origine naturale, di riciclo e reversibili nella loro posa in opera (traslocabili).



- valutare l'effetto paesaggistico previsto (aiuole fiorite, graticci con rampicanti, siepi, bordure, alberature, pergole ecc.) e privilegiare la realizzazione di siepi e barriere verde-filtro contro l'inquinamento;
- limitare le specie arboree sempreverdi che riducono l'illuminazione naturale e sono più soggette alle conseguenze delle avversità meteorologiche invernali;
- privilegiare le specie di seconda e terza grandezza per garantire una più facile manutenzione e una maggiore sicurezza;
- evitare l'uso di specie con caratteristiche tossiche, allergeniche, acuminate, o suscettibili di infestazione da "processionaria" o altri fitopatogeni;
- gestione del verde con il metodo biologico, come definito dalla Regolamentazione Comunitaria e da standard internazionali riconosciuti;
- compatibilità con le caratteristiche pedoclimatiche dell'area e la disponibilità di acqua per l'irrigazione;
- uso di tecniche e di metodologie di impianto e di manutenzione a basso impatto, ambientale ed economico;
- uso di energie rinnovabili per il funzionamento degli apparati di servizio (compostaggio dei residui vegetali provenienti dalla manutenzione del giardino, pannelli fotovoltaici, recupero delle acque meteoriche).

ART. 26 Aree per cani

1. Nella progettazione delle aree verdi deve essere temperata l'esigenza di consentire la sgambatura dei cani mediante la predisposizione di aree dedicate che siano di facile e sicura raggiungibilità.
2. Le aree di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a. essere distanti almeno 100 metri dalle aree ludiche destinate ai bambini, dalle abitazioni e dalle scuole;
 - b. avere una superficie di almeno 2000 mq;
 - c. essere inserite nel contesto morfologico e vegetazionale;
 - d. essere dotate di recinzione al fine di evitare la fuga di cani di taglia anche molto piccola;
 - e. essere delimitate con bordure di macchia arbustiva, alberi e siepi;
 - f. garantire un adeguato ombreggiamento;
 - g. evitare la presenza di tipologie di alberi sensibili alle deiezioni canine nonché di specie invasive, pungenti, velenose o soggette ad attacchi parassitari pericolosi;
 - h. essere dotate di opportuna segnaletica indicante i punti di entrata e le regole da rispettare all'interno dell'area;
 - i. essere dotate di paletti di protezione sui colletti degli alberi per impedire le deiezioni;
 - j. essere dotate di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni canine;
 - k. essere dotate di fontanelle con acqua potabile utilizzabili anche dai cani.
3. Nelle zone, ove si ravvisi la necessità di aree cani, ma non possano essere rispettati i requisiti progettuali, di cui al precedente comma 2 lettere *b, c, d, e, f, g, h, i, j, k*, ad esclusione della lettera *a*, la realizzazione può avvenire in deroga, purché il progettista provveda a motivare adeguatamente la deroga e la propria scelta progettuale.

ART. 27 Dotazione di verde per aree parcheggio

1. La dotazione a verde per le aree di parcheggio e per gli impianti di carburanti rientra tra gli interventi di ambientazione di infrastrutture, disciplinati dalle norme di Piano Regolatore all'art. 85, c. 1 lett. f.
2. Le aree a parcheggio e per impianto carburanti devono essere oggetto di specifico progetto che, a cura di un tecnico abilitato, preveda una quota della superficie da destinare a verde e alberature.



3. Le aree destinate a parcheggio sia a raso che interrato devono essere di norma individuate in spazi già pavimentati. Quando ciò non risulta possibile l'intervento deve tutelare l'originaria dotazione di terreni permeabili e a verde.
4. Tra i criteri da osservare nella progettazione delle nuove aree va considerato che:
 - a. per ogni pianta deve essere garantita una superficie libera protetta con terra, prato o tappezzanti adeguate; inoltre l'area di parcheggio deve essere realizzata in pavimentazione permeabile e drenante;
 - b. le alberature devono essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta;
 - c. la superficie libera e il fusto delle piante devono essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti, privilegiando la realizzazione di aiuole continue e non di aiuole singole.
5. Per gli alberi di nuovo impianto posizionati su aree pubbliche o private destinate a pubblico utilizzo devono essere rispettate le disposizioni di cui al presente Regolamento nonché le prescrizioni contenute nel progetto approvato. Se tali caratteristiche non sono rispettate, l'Ufficio preposto di Roma Capitale non procederà al collaudo delle opere a verde e alla eventuale presa in carico della superficie verde realizzata intimando alla ditta realizzatrice il riallineamento delle opere rispetto agli standard previsti.
6. Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con chioma ampia, folta e ombrosa, assenza di frutti voluminosi e pesanti, scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti, rusticità e solidità dei tessuti meccanici.
7. Gli eventuali spostamenti di alberature devono essere realizzati secondo le tecniche più accreditate dall'arboricoltura urbana con macchina trapiantatrice o sistema a piattaforma rigida, in funzione della grandezza delle piante da trapiantare, e solo quando non è possibile modificare il progetto dell'opera tutelando le presistenze arboree.
8. La superficie a verde deve essere posta preferibilmente in rilievo rispetto al piano di calpestio e il colletto degli esemplari arborei protetto dagli urti mediante appositi dissuasori.
9. In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde deve essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.
10. I parcheggi interrati non possono essere realizzati sotto parchi, giardini, alberate e aree naturali di pregio esistenti:
 - a. la progettazione di superficie dei parcheggi interrati deve prevedere la realizzazione di aree verdi, a meno che il contesto storico e architettonico non lo consenta;
 - b. il profilo del suolo, allestito in base alle buone pratiche di progettazione di aree verdi pensili, deve essere di profondità adeguata alla struttura delle specie vegetali previste: per piccoli arbusti sono sufficienti 50 cm di terreno, per piccoli alberi lo strato deve essere di ca. 1 m, per alberi di seconda e prima grandezza lo strato deve essere di ca. 2 m nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI11235/2015;
 - c. nella progettazione deve essere prevista la presenza di almeno 30% di specie arboree sul totale delle specie impiantate.
11. I parcheggi a piano stradale, le cui coperture non siano utilizzate quali terrazze abitabili o "attrezzati" con impianti di energia rinnovabile, devono essere ricoperti a verde, come previsto dal punto c) comma 1 Art. 6 della L. 10/2013, ovvero possono essere ricoperte attraverso l'estensione orizzontale dell'inverdimento verticale attuato ai sensi del punto d) comma 1 Art. 6 della L. 10/2013 o dell'inverdimento delle recinzioni.
12. Le griglie ed i pozzi di aerazione dei parcheggi interrati devono essere posti alla massima distanza dalle aree attrezzate per la pubblica fruizione. I manufatti di servizio devono essere appositamente schermati con la vegetazione.

13. Nei nuovi impianti di distribuzione carburanti almeno 1/3 della superficie deve essere riservata a verde. Le piantagioni arboree e arbustive e la progettazione devono osservare il vigente Regolamento del settore¹³.

14. Gli impianti di irrigazione realizzati nelle aree a verde nelle aree sovrapposte ai parcheggi interrati e nelle aree di distribuzione dei carburanti devono preferibilmente utilizzare acque di raccolta piovana, previo abbattimento degli inquinanti, o di recupero dalle fontanelle pubbliche.

TITOLO II TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI E GESTIONE DELLE AREE VERDI

ART. 28 Alberi di pregio e monumentali

1. Roma Capitale promuove la conservazione, delle alberature di pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale individuate nel territorio capitolino secondo i dettami della normativa relativa al capo II artt. 31-32-33 della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 e della Legge 14 gennaio 2013, n. 10. L'Amministrazione Capitolina istituisce e pubblicizza, a tal fine, un apposito elenco sia delle singole alberature, che di quelle in gruppi o in filari.

2. Gli alberi, di proprietà sia pubblica che privata, individuati come meritevoli di tutela dal presente Regolamento si suddividono in:

- alberi monumentali tutelati ai sensi della L. n. 10/2013;
- alberi di pregio individuati per mezzo di censimenti effettuati da Roma Capitale che non hanno i requisiti di cui alla L. n. 10/2013 e del Decreto interministeriale 23 ottobre del 2014, attuativo della legge, ma che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale per la città di Roma.

3. Il censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. n. 10/2013 è realizzato da Roma Capitale sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, ecc.

4. La segnalazione finalizzata all'iscrizione in elenco di un albero ritenuto rispondente ai criteri di monumentalità può essere effettuata da chiunque attraverso la compilazione di un'apposita scheda di segnalazione corredata da foto e da ogni documentazione ritenuta utile (**Allegato 8¹⁴**). Essa deve essere inviata a Roma Capitale – Ufficio Sistema Arboreo Cittadino che provvede alla verifica del rispetto dei criteri per l'attribuzione del carattere di monumentalità all'esemplare segnalato.

5. Ogni albero censito come monumentale entra a far parte di un elenco di proposta che, una volta approvato con atto della Giunta Capitolina, viene inviato alla Regione Lazio - Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette – Area foreste e servizi eco sistemici, per la relativa istruttoria e approvazione. Gli alberi che rispondono ai criteri di monumentalità e pertanto approvati dalla Regione Lazio entrano a far parte dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia istituito a livello nazionale dal Decreto attuativo. Della proposta di iscrizione al suddetto elenco viene data pubblicità al proprietario, come indicato dal Decreto attuativo.

6. Una volta iscritto l'albero nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, della sua iscrizione è data pubblicità con le modalità previste dalla vigente normativa;

7. Gli esemplari non rientranti tra i requisiti di cui alla legge 10/13, ma ritenuti di pregio dagli uffici competenti, con appositi specifici e successivi atti deliberativi della Giunta Capitolina, impostati sui risultati ottenuti a seguito dello svolgimento, anche per fasi funzionali, delle operazioni di censimento del patrimonio verde, vengono inseriti in apposito elenco tenuto da Roma Capitale. L'Amministrazione valuta, mediante

¹³ Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 17.3.2008 (Regolamento degli impianti stradali di rifornimento energetico).

¹⁴ A tale scopo utilizza la scheda di identificazione allegata al Decreto, 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) attuativo della Legge 20/2013.



l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi segnalati per l'eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi di pregio. Gli alberi possono essere segnalati anche da cittadini, associazioni e comitati. Tali segnalazioni saranno vagliate dagli uffici competenti e, se rispondenti ai criteri stabiliti dall'Amministrazione, potranno essere inserite nell'apposito elenco.

8. L'abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli esemplari monumentali, degli alberi di pregio o meritevoli di particolare tutela, di proprietà pubblica o privata, sono vietati, salvo che per casi di assoluta e motivata eccezionalità, ritenuti improcrastinabili dal competente Dipartimento Tutela Ambientale.

9. Qualsiasi intervento sugli alberi tutelati riveste carattere di assoluta eccezionalità e deve essere sottoposto ad autorizzazione comunale, previo parere della Direzione generale delle foreste del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

10. I proprietari di alberi di pregio e monumentali devono adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari, al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi. Particolare riferimento si può fare alle linee guida di gestione emanate a livello nazionale dal Mipaaf.

ART. 29 Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive

1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 30 cm, misurata all'altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico e meritano le particolari forme di tutela di cui al presente Regolamento.

2. Soggiacciono alle stesse forme di tutela di cui al presente Regolamento, anche gli arbusti di particolare pregio, popolamenti omogenei isolati e le nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest'ultime a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco. Sono escluse da tutela, di cui al comma precedente, le specie infestanti, come la robinia, l'ailanto e altri popolamenti omogenei isolati.

3. I proprietari delle alberature, degli arbusti e delle siepi di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità.

4. Nell'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento, è vietato abbattere gli alberi, gli arbusti e le siepi di pregio, di cui ai precedenti commi, in assenza di apposita autorizzazione preventiva che deve essere rilasciata secondo la procedura di cui all'art. 41, da parte del competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale.

5. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Capitolina potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento ecologico delle caratteristiche tipiche della specie; sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

6. In caso di estirpazione è obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.

7. Va favorito l'uso di specie erbacee spontanee e dei fiori selvatici (*wildflowers*) perché coniuga valori legati alla biodiversità e principi di sostenibilità. La tutela delle erbacee spontanee ha anche il vantaggio da un punto di vista ecologico e paesaggistico di ricucire con elementi di continuità il paesaggio naturale e quello antropizzato.

8. È vietato l'uso di erbicidi e dissecanti chimici residuali lungo i bordi delle strade nonché all'interno di parchi, giardini, aree di verde scolastico e ospedaliero, aiuole, bordi di canali, laghetti.

ART. 30 Interventi per la tutela del verde e del suolo in zone soggette ad erosione

1. Vanno incentivate opere ed interventi finalizzati al consolidamento dei suoli declivi mediante messa a dimora di alberature e/o arbusti, la semina di erbacee, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica (quali ad esempio viminate, fascinate, gradinate, palizzate) e di idonei sistemi di regimazione delle acque di superficie.

2. Nelle aree verdi deve essere limitata l'impermeabilizzazione dei suoli declivi e l'installazione di ogni struttura in grado di aumentare il ruscellamento delle acque di superficie.

3. Le aree impermeabilizzate di ogni proprietà non devono superare i limiti imposti dalle NTA di PRG vigente e comunque non devono superare il 30% della superficie totale. Tutti gli interventi di pavimentazione devono garantire il drenaggio delle acque superficiali alle falde sottostanti.

ART. 31 Interventi di cura del verde e manutenzione degli arredi urbani

1. Roma Capitale garantisce la manutenzione costante in buono stato, la migliore fruibilità di tutte le aree verdi e la cura continua delle specie vegetali in esse impiantate e del verde di natura spontanea nel rispetto della biodiversità.

2. Le competenze in ordine alla cura e manutenzione del verde sono individuate dalle previsioni statutarie e regolamentari di Roma Capitale in ordine al decentramento amministrativo, con attribuzioni ripartite tra strutture dipartimentali e territoriali.

3. La cura del verde viene espletata attraverso una programmazione annuale, da parte del Dipartimento Tutela Ambientale, degli interventi per garantire una continuità di gestione.

4. La cura ordinaria del verde è assicurata in maniera continuativa, con frequenza variabile in funzione della tipologia di vegetazione interessata. Le lavorazioni essenziali sono:

a. lo sfalcio dell'erba e la potatura di siepi, arbusti, cespugli;

b. il diserbo ove strettamente necessario mediante l'impiego di metodi consentiti dalla normativa vigente;

c. il taglio e la triturazione della vegetazione spontanea di banchine e fossati adiacenti a strade;

d. l'asportazione delle foglie dai tappeti erbosi;

e. la scerbatura manuale in aiuole fiorite e a ridosso degli individui arbustivi e arborei;

f. il monitoraggio e gli interventi manutentivi finalizzati alla conservazione del patrimonio arboreo e atti a garantire la fruibilità in sicurezza delle aree e del suolo pubblico;

g. l'abbattimento di piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica;

h. la messa a dimora di nuovi individui arborei;

i. monitoraggio sulla presenza di parassiti e agenti patogeni e adozione delle opportune azioni di contrasto con particolare riguardo alle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

5. Rientra nell'ordinarietà degli interventi sul verde la manutenzione periodica degli arredi che vi sono installati.¹⁵

6. La manutenzione straordinaria si attua in caso di situazioni degradate o a seguito di eventi e calamità particolari, attraverso l'elaborazione di progetti per la riqualificazione, specifici e dettagliati, che giustifichino l'intervento.

7. Nell'ambito della programmazione della gestione del verde, Roma Capitale attua gli interventi di cura del verde e manutenzione degli arredi ordinari e straordinari:

a. in via diretta, internamente, tramite gli addetti del Dipartimento Ambiente e/o dei Municipi;

¹⁵ Panchine, cestini, recinzioni, giochi, attrezzature sportive, servizi idrici e igienici, ecc. come elencati nell'articolo 55.



b. esternamente tramite l'affidamento di appalti, in conformità alla vigente normativa dei contratti pubblici, ovvero in alternativa, nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 9-14, con il coinvolgimento dei cittadini, tramite forme di partecipazione attiva e affidamento a cittadini, associazioni, consorzi di cittadini residenti o loro cooperative, comitati di quartiere. Il soggetto terzo, nei casi di affidamento, è responsabile dell'area verde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento e del Disciplinare di concessione. In ogni caso, deve essere garantita l'accessibilità per i mezzi di servizio nei luoghi sottoposti a manutenzione e la relativa rimozione degli ostacoli.

8. Durante l'esecuzione di lavori, affidati con appalto di gara ad evidenza pubblica, che interessino il patrimonio verde pubblico, sia esso di tipo orizzontale che verticale, il Direttore dei Lavori garantisce l'osservanza del presente Regolamento e riferisce all'Ufficio competente per l'applicazione delle sanzioni previste a carico dell'impresa esecutrice.

9. Per tutelare il paesaggio urbano e il decoro, ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere:

a. alla sistemazione, cura e manutenzione delle aree destinate a giardini;

b. al fine di garantire la pulizia dei luoghi ed anche di evitare incendi estivi, alla cura e manutenzione delle aree non pavimentate di qualsiasi estensione e natura, comprensiva di taglio ed asporto di erba e piante infestanti, alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati e alla realizzazione delle potature necessarie, anche delle siepi poste sul confine.

TITOLO III INTERVENTI SUL VERDE

ART. 32 Interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate

1. Tutti gli interventi di abbattimento e/o potatura di alberature devono essere comunicati alla cittadinanza residente nelle strade interessate dai lavori almeno 10 giorni prima della data stabilita per gli interventi medesimi, mediante pubblicazione dell'avviso e dei motivi dell'intervento in una apposita sezione del sito web del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e del singolo Municipio interessato, nonché mediante segnalazione cartellonistica affissa nelle strade di cantiere.

2. Nel caso di necessità e urgenza, gli interventi effettuati dal personale di Roma Capitale e del Corpo dei Vigili del Fuoco nei limiti di competenza, non sono sottoposti alle procedure sugli abbattimenti, di cui al successivo articolo 40. Di tali interventi, ove possibile, è data comunicazione preventiva ai cittadini e successivamente adeguata informativa sulle motivazioni dell'intervento.

3. Nel caso di interventi di necessità e urgenza effettuati da parte dei privati su alberature di proprietà, i proprietari devono trasmettere al competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale una sintetica comunicazione dell'accaduto, unitamente ad un'esauriente documentazione fotografica e ad una relazione fitostatica e fitosanitaria redatta da un tecnico abilitato che attesti la necessità dell'intervento compiuto volto ad evitare grave ed imminente pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose. Il suddetto Ufficio può avviare le verifiche in ordine alla reale sussistenza dell'addotto stato di pericolo.

ART. 33 Potature

1. Gli alberi collocati in contesti naturali, parchi o giardini, avendo a disposizione lo spazio che ne garantisce lo sviluppo naturale, non necessitano, di norma, di potatura.

2. Gli alberi inseriti in ambiente urbano vanno, invece, potati al fine di ottenere lo sviluppo e la crescita migliore in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti.

3. Nelle aree urbane la potatura ha i seguenti obiettivi: rimuovere le porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, ciclabile e pedonale, che siano eccessivamente ravvicinate a edifici ed infrastrutture o che interferiscano con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale; riequilibrare e ridurre il rischio derivante da esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentino danni alla struttura epigea determinata da agenti patogeni.

4. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricole e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto sia di specifici aspetti fitopatologici, e nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, escludendo il periodo che va da Marzo a Luglio, salvo particolari esigenze motivate da un tecnico abilitato e previo accertamento della presenza di nidi attivi¹⁶.

5. Per la potatura occorre tener presente i seguenti aspetti (**Allegati 9- 10**):

a. la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero;

b. la potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie escludendo, interventi che alterino in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettano la crescita e ne pregiudichino la sopravvivenza;

c. gli interventi di potatura che, per evitare situazioni di pericolo, debbano essere effettuati durante altri periodi dell'anno rispetto a quelli di stasi vegetativa, sono sottoposti a richiesta di autorizzazione preventiva da parte del competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale.

6. Gli interventi di potatura degli alberi pubblici, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dal Dipartimento Tutela Ambientale in accordo con i Municipi interessati e comunicati alla cittadinanza tramite cartellonistica in sito entro 10 giorni lavorativi precedenti all'intervento.

7. I programmi di potatura dovranno far riferimento ai seguenti criteri:

- a) sviluppo della pianta;
- b) stato e tipologia di allevamento;
- c) riduzione del rischio;
- d) ultimo anno di potatura;
- e) stato fitopatologico e fitostatico.

ART. 34 interventi sulle alberature inerenti e contestuali a opere edilizie

1. Tutti gli interventi aventi ad oggetto alberature presenti o da porre a dimora nelle aree ove si intendano realizzare opere edilizie, devono essere previsti nel progetto ed assentiti nell'ambito della successiva dichiarazione di inizio lavori o permesso di costruire. A questo scopo gli elaborati di progetto devono prevedere, per gli aspetti di interesse vegetazionale, una specifica sezione redatta da tecnico abilitato contenente: planimetria della vegetazione esistente, planimetria della vegetazione da eliminare o spostare e della vegetazione da porre in essere eventualmente anche a compensazione ambientale; relazione tecnica riguardante gli specifici interventi da eseguire sulla vegetazione; valutazione sommaria dei costi degli interventi e della manutenzione; documentazione fotografica dello stato *ante operam*.

¹⁶ Come indicato dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'art. 49 comma 4 lettera g) del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali approvato con Delibera C.C. n. 275 del 24.10.05.



2. Gli eventuali spostamenti di alberature debbono essere realizzati secondo le tecniche più largamente in uso nell'ambito dell'arboricoltura moderna, ovvero, in funzione della grandezza delle piante: a) tramite zollatura tradizionale, b) per mezzo di macchina trapiantatrice, c) con sistema a piattaforma rigida.
3. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono rispettare gli indici di densità arborea (DA), arbustiva (DAR) e di permeabilità (IP) previsti per le varie zone della città di Roma dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. nonché le indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio.
4. In ogni intervento edilizio di nuovo impianto o di ristrutturazione è fatto obbligo, previa elaborazione di specifico progetto, di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, ove possibile con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre metri 1,50 al fine di garantire la continuità ecologica e percettiva del paesaggio con riferimento alla rete ecologica e alla normativa vigente. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10%, si devono adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici Capitolini competenti. Le superfici compensative devono essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate. E' obbligatoria inoltre, da parte di chi realizza gli interventi, la gestione della sistemazione a verde per almeno tre anni dalla fine dei lavori.
5. Le nuove realizzazioni non devono alterare mai la ZPR (Zona di Protezione Radicale), così come definita nell'art.18, dimensionata sulla scorta della grandezza delle preesistenti alberature; inoltre non possono incidere complessivamente più del 50% sull'APA (Area di Pertinenza dell'Albero). Tali realizzazioni devono altresì evitare il danneggiamento degli apparati radicali, l'alterazione del piano di campagna, la costipazione dei suoli, nonché garantire la permeabilità dei suoli stessi anche nell'ottica della salvaguardia di idonei standard di tenuta idrogeologica.
6. I nuovi impianti arborei devono rispettare i sestri d'impianto e le distanze definite nel presente Regolamento.
7. Nell'ipotesi di realizzazione di intervento edilizio che preveda un'area verde destinata al pubblico utilizzo, deve essere allegata al progetto una planimetria di transito dei sottoservizi che la attraversano per verificarne l'eventuale interferenza con gli apparati radicali delle alberature presenti.

ART. 35 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei

1. Nelle aree di cantiere, nel rispetto delle fasce di rispetto di cui all'allegato 11, è fatto obbligo, nel rispetto del vigente regolamento scavi e del presente regolamento, di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell'Albero) ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento:
 - a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica
 - b) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - c) provocare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - d) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - e) l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - f) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
3. Tutti gli alberi arbusti presenti nell'ambito del cantiere, devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare danni agli apparati radicali.

4. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intero popolamento arboreo interessato, i singoli soggetti arborei e arbustivi devono essere protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2.00 da terra, disposte in verticale attorno al tronco, garantendo comunque l'irrigazione della pianta e la rimozione di ogni polvere nociva alla salute della pianta stessa; tale protezione deve essere completata con l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto.
5. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto o con potature idonee.
6. Al termine dei lavori tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante devono essere prontamente rimossi.
7. La colmatatura degli scavi effettuati in prossimità di alberature deve essere effettuata con apporto di terreno agrario e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche.
8. Non è consentito il transito di mezzi pesanti (oltre 35 quintali) all'interno dell'Area di Pertinenza dell'Albero (APA), salvo casi eccezionali previa autorizzazione a transiti brevi e periodi temporali limitati.
9. Le inosservanze sono sanzionate dal presente Regolamento.

Art. 36 Criteri per la tutela delle alberature durante scavi stradali

1. Tutti gli interventi che, in prossimità degli alberi, possono provocare danni meccanici devono essere eseguiti adottando ogni accorgimento necessario ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri della zona di protezione radicale. La manomissione in prossimità delle radici va eseguita preferibilmente con tecnica manuale, oppure ad aria o con mini escavatori a risucchio.
2. Gli interventi devono essere pianificati e comunicati preventivamente nel termine di due giorni. La comunicazione deve indicare le date e le aree interessate dagli interventi e la loro ubicazione, contenere una relazione completa dello stato dei luoghi, profondità di scavo, descrizione dell'intervento, metodologia dell'intervento: planimetria che documenti lo stato dei luoghi *ante* e *post operam*, profondità di scavo, descrizione dell'intervento, metodologia dell'intervento.
3. In tutti i lavori di scavo, dove ricadano alberature è obbligatoria la presenza di un direttore tecnico abilitato che sovrintenda i lavori.
4. Il direttore tecnico, nel caso di tagli a radici primarie, stabilirà l'idonea profilassi e valuterà la stabilità dell'albero predisponendo gli interventi fitosanitari più opportuni, redigendo un'apposita relazione tecnica fitosanitaria e fitostatica, da inviare alla struttura preposta di Roma Capitale entro 15 giorni dalla fine dell'intervento.
5. Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto presentata dalle Società di pubblici servizi al competente Ufficio dell'Amministrazione Capitolina, deve necessariamente essere accompagnata da una relazione tecnica fitosanitaria, prodotta e validata da un professionista abilitato, attestante il carattere non pregiudizievole per la stabilità e la vitalità delle alberature degli interventi programmati. Lo stesso professionista dovrà seguire i lavori e all'esito di questi rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste nella relazione tecnico fitosanitaria, attestando, nel contempo, la stabilità di medio periodo dei soggetti arborei interessati.
6. Ad esclusione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica a servizio delle aree a verde, all'interno delle medesime aree è di norma esclusa l'installazione di reti tecnologiche, impianti o strutture sotterranee. Qualora ciò risulti assolutamente necessario, gli impianti debbono essere posti a profondità minima di m 1,5 racchiusi, o almeno coperti, da manufatti specifici che li proteggano da eventuali danni e ne denunciino la presenza in caso di successivi scavi e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico.



7. A fronte di interventi non autorizzati eseguiti a distanza non regolamentare, la ditta esecutrice assume immediata e diretta responsabilità della messa in sicurezza interventi a carico dell'alberatura, o della sua sostituzione, su disposizione del competente Ufficio di Roma Capitale.

8. L'Amministrazione si riserva di eseguire i controlli e le verifiche necessarie al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la tutela del patrimonio vegetale. Qualora emergano difformità di carattere tecnico nell'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione dispone i conseguenti interventi correttivi e nei casi più gravi la sospensione dei lavori con le inderogabili prescrizioni tecniche e amministrative. A tal fine l'Amministrazione si avvale delle figure tecniche della Direzione competente alla gestione del verde: Funzionari servizi ambientali e Istruttori servizi ambientali.

9. Le opere di dotazione di impianti tecnici (irrigazione, drenaggio e illuminazione) e passaggio di reti tecnologiche che ricadono all'interno delle aree verdi devono essere documentate e inserite all'interno di una planimetria. La valutazione da parte della Direzione Lavori della buona esecuzione dei lavori per la posa in opera degli impianti deve avvenire in una prima fase a scavi ancora aperti (verifica funzionale) e poi dopo un adeguato periodo di assestamento del terreno di re-interro (verifica del ripristino dello stato dei luoghi). Le ditte esecutrici devono ripristinare le condizioni ambientali dell'area a verde a seguito di eventuali interventi di manutenzione o riparazione.

10. Gli scavi eseguiti per sondaggi geognostici, archeologici o interventi di bonifica dei siti inquinati devono osservare le distanze di rispetto dalle preesistenze arboree come definite nel Regolamento Scavi oltre che nel presente Regolamento.

ART. 37 Interventi e rinnovi sulle alberate

1. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature, eseguite a regola d'arte, per ridurre il rischio di caduta di rami e l'eventuale interferenza con le altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie, fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per eliminare rami secchi o malformati per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.

2. Le alberate urbane devono essere potate con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie al fine di evitare la resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

3. L'Amministrazione Capitolina e gli uffici preposti valutano la possibilità di mantenere, all'interno di progetti di rinnovo complessivo, singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino. A tal fine gli uffici preposti provvedono all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza.

4. Il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, salvo interventi d'urgenza, avviene previa programmazione al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.

5. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa in area pubblica, l'Amministrazione Capitolina, attua un'adeguata attività di informazione sulle pagine web di Roma Capitale e dei singoli Municipi interessati affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi. Gli interventi in area privata, autorizzati da Roma Capitale, sono pubblicizzati esclusivamente per motivi di interesse pubblico e pubblica incolumità.



6. Nel caso in cui si evidenzi l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, l'intervento deve essere svolto rispettando la procedura seguente:

- a) analisi del contesto dal punto di vista percettivo, microclimatico e storico/paesaggistico del sito;
- b) analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
- c) definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
- d) scelta delle specie da impiantare;
- e) pianificazione dell'intervento in rapporto al contesto urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita;
- f) programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 25/30 ed altezza non inferiore a 4 metri per le specie di 1^a e 2^a grandezza;
- g) verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
- h) valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

ART. 38 Verde spondale, fasce fluviali e salvaguardia degli specchi d'acqua

1. La tutela del verde spondale e delle fasce fluviali viene attuata in accordo con il Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523 oltre che alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Tevere, della Regione Lazio e di altri enti competenti in materia idraulica. Sono salvaguardati gli specchi d'acqua naturali ed artificiali, nonché la vegetazione riparia.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde fluviali di competenza di Roma Capitale e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche.

3. È vietato effettuare il diserbo lungo le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, mediante l'uso del fuoco e il diserbo chimico.

4. Sono vietati tutti gli interventi che compromettono la stabilità delle sponde dei corsi d'acqua quali a titolo esemplificativo tagli di alberi e arbusti, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi. È vietato tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari.

ART. 39 Difesa Fitosanitaria

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con prodotti fitosanitari sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante¹⁷.

¹⁷ I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti, devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata. (in conformità al D.L.gl. 150 del 14 agosto 2012 e s.m. e i. in recepimento della Direttiva UE sull'uso sostenibile dei pesticidi, l'agricoltura integrata diventa obbligatoria su tutto il territorio italiano, come su tutto il territorio UE).

2. Per la lotta contro gli agenti fitopatogeni devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre le condizioni di stress per le piante e a garantire ottimali condizioni vegetative delle piante¹⁸.
3. Tutti gli interventi di natura fitosanitaria in area pubblica devono essere obbligatoriamente preceduti da avviso visibile al pubblico almeno 48 ore prima dell'intervento sia diurno che notturno, mediante cartelli, volantini, mezzi d'informazione locali. Nel caso di parchi o ville laddove necessario, viene disposta la chiusura temporanea. È fatto obbligo ai responsabili degli interventi il rispetto del tempo di rientro. Nel caso si ritenga necessario intervenire con atomizzatori su viali alberati e parchi, è fatto obbligo di intervento nelle ore notturne.
4. È obbligatoria l'adozione di misure di protezione preventiva degli operatori e di bonifica successiva da effettuare su attrezzature ludiche, sportive e arredo urbano qualora investite dal trattamento.
5. Gli interventi fitosanitari in area privata e le cause per le quali si interviene, al fine di un corretto aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, devono essere comunicati preventivamente al Dipartimento Tutela ambientale.
6. I trattamenti su alberi monumentali e di pregio in area privata devono essere autorizzati nelle modalità previste dalle Determinazioni Regionali a seguito di Decreti Ministeriali specifici concernenti Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del patogeno.
7. Tutti i trattamenti fitosanitari sia in ambito pubblico che privato dovranno essere effettuati nel rispetto della norme nazionali e regionali in materia¹⁹.

Art. 40 Abbattimenti di alberature, arbusti e siepi

1. In base al presente Regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:
 - a) gli alberi tutelati a livello di normativa nazionale, regionale e locale;
 - b) gli alberi riconosciuti di particolare pregio, a livello comunale ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
 - c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\varnothing > 25$ cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;
 - d) gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore delle circonferenze dei vari fusti superiore a 140 cm, misurate ad un'altezza di 130 cm dal suolo; per suddette piante sono consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di polloni deperienti, sottoposti e/o malformati, in ogni caso deve essere preservata la vitalità della ceppaia;
 - e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone ovvero alloctone se di particolare pregio, i filari di particolare pregio e le siepi naturali riconosciuti, a livello comunale, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, riconoscimento che avverrà con appositi, specifici e successivi atti deliberativi della Giunta Capitolina impostati sui risultati ottenuti a seguito dello svolgimento, anche per fasi funzionali, delle operazioni di censimento del patrimonio verde;
 - f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;
 - g) palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a cm 100, misurata dal colletto;

¹⁸ Occorre garantire (inter alia):

- a) la scelta di individui sani e specie resistenti agli attacchi degli agenti patogeni e parassitari più comunemente diffusi;
- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- e) la conformità degli interventi di potatura a quanto definito dall'art. 33 del presente Regolamento

¹⁹ Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 in attuazione della Direttiva europea 2009/128/CE per l'uso sostenibile dei pesticidi.



- h) palme dotate di stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a cm. 80 misurata dal colletto;
- i) palme piantate in esecuzione di progetti edilizi approvati dopo il 10.03.2003, pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti g) e h);
- j) alberi da frutto di età superiore ai 30 anni;
- k) alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i).

2. In ambito pubblico, sarà cura del competente Ufficio della Direzione preposta alla gestione del verde valutare l'abbattimento degli individui arborei secondo i dettami della vigente normativa.

3. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite secondo quanto previsto dall'art. 65 e dall'**Allegato 12**.

4. Gli abbattimenti degli alberi oggetto di salvaguardia, in ambito privato, sono vietati a meno che il loro corretto mantenimento sia dimostrato impossibile a seguito di perizia tecnica redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge. Tutti gli abbattimenti di alberi compresi quelli siti in aree sottoposte a vincoli o in prossimità di immobili tutelati, nel rispetto della normativa sono sottoposti a preventiva autorizzazione di tutti gli enti interessati, previa valutazione del danno cagionato da parte dell'Ufficio competente di cui al comma 2.

5. Il predetto Ufficio di cui al comma 2 può non autorizzare l'abbattimento qualora le problematiche siano risolvibili con interventi di messa in sicurezza delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione. L'eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall'art. 2051 c.c. La stessa proprietà dovrà, pertanto, controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell'istanza.

6. Nel caso di abbattimenti di alberature pubbliche dovrà essere calcolato il valore ornamentale di tutti gli individui oggetto di abbattimento oppure il danno ornamentale e biologico. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico abilitato della competente Direzione del verde.

7. L'abbattimento, previa necessaria compensazione, di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui alla normativa relativa al capo II artt. 31-32-33 della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 e s.m.i. a cui si rimanda, può essere autorizzato solo in caso di:

- morte dell'albero;
- stretta necessità.

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave ed imminente pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario potrà procedere all'abbattimento, previa semplice trasmissione a Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale di specifico atto di constatazione della situazione ossia comprovata da apposita relazione dettagliata a firma di Tecnico abilitato ai sensi di legge ed iscritto al relativo ordine/collegio che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.

- Straordinarietà

La straordinarietà si ravvisa quando:

a. gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario (**Allegato 13**), non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio;

b. gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;



- c. gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità;
- d. gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- e. l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza;
- f. in particolare per le piante non di pregio e prive di rilevanza paesaggistica:
- gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
 - gli alberi o gli arbusti che impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente PRG.
- g. qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.
8. Il competente Ufficio della Direzione preposta alla gestione del verde autorizza l'abbattimento se l'analisi è condotta in base ai protocolli di valutazione della stabilità degli alberi, per problemi di natura statica o vegetativa, in rapporto agli eventuali gravi danni alle adiacenti strutture murarie.
9. Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature.

Art. 41 Sostituzioni a seguito di abbattimenti

Nell'ipotesi di abbattimento delle alberature di pregio comunque verificatisi ai sensi delle precedenti disposizioni di cui al presente Regolamento, la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- a) vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in cui si interviene (**cf. Allegati 4-5**), considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell'area romana o alloctone aventi esigenze ecologiche e climatiche simile alla fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio e alla carta della vegetazione allegato al P.R.G. Il competente Ufficio di Roma Capitale vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone tipiche di altre fasce fitoclimatiche;
- b) la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare a compensazione degli abbattimenti sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente della Direzione preposta alla gestione del verde, previo esame di progetto di rinnovo, in ragione del valore biologico della pianta abbattuta, ovvero nel provvedimento di presa d'atto in caso di abbattimento d'urgenza in funzione del contesto urbano e paesaggistico di riferimento (cfr. DG.C. n. 307/ 2014 - Linee guida per la gestione ecc. e s.m. e i.).
- c) la qualità degli individui arborei e arbustivi da utilizzare a compensazione degli abbattimenti deve essere di prima scelta vivaistica.



CAPITOLO 3

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42 Parchi, ville e giardini storici di Roma Capitale

1. Roma Capitale, secondo i principi sanciti dall'art. 9, comma II della Costituzione e della Carta dei giardini storici ICOMOS-IFLA, denominata Carta di Firenze (1982) e in conformità con le leggi e gli ordinamenti per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione e con l'ulteriore tutela accordata ai Parchi Storici dalla norma di cui all'art. 10, comma 4, lettera f) ed all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. riconosce che le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico:

- a. sono patrimonio di interesse pubblico e fanno parte del paesaggio e del patrimonio culturale, storico ed artistico della Nazione;
- b. sono beni paesaggistici, culturali e ambientali di primaria importanza, atti a soddisfare esigenze intellettuali, culturali, estetiche, educative, ricreative e di salute pubblica;
- c. sono preziosi ecosistemi caratterizzati da elevata biodiversità;
- d. sono un luogo di incontro, socialità e crescita culturale per le persone di tutte le generazioni.

2. Roma Capitale intende tutelare le ville, i parchi e i giardini storici di proprietà comunale (**Allegato 14**), sotto i profili paesaggistici, ecosistemici ed ambientali, nonché in termini di sicurezza e salubrità pubblica, in sinergia e storica integrazione con le collezioni museali e librerie e con le realtà didattico-culturali ospitate nei compendi immobiliari, ovvero nelle antiche edificazioni e strutture architettoniche presenti nel perimetro delle ville, dei parchi e dei giardini medesimi.

3. All'interno della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale viene individuato un Curatore^① per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di Parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche, localizzazione. Al Curatore^② sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del Parco o dei Parchi storici e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire.^①

Art. 43 Interventi a carattere gestionale

1. Gli interventi a carattere gestionale, in capo alla Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, nei parchi storici sono finalizzati alla conservazione delle loro originarie caratteristiche.

2. Ogni intervento di gestione e cura dovrà rispettare l'assetto originale del luogo e deve essere preceduto da un progetto redatto da un professionista abilitato e seguito dalla direzione lavori.

3. La salvaguardia e la conservazione dei parchi storici deve tenere conto, in aderenza all'identità propria del parco, anche della sostituzione di alberi, arbusti ecc. Gli abbattimenti dovranno essere previsti nei mesi che consentano una tempestiva sostituzione, salvo interventi per la riduzione del rischio.

4. Per la salvaguardia della biodiversità specifica di ogni parco, si può prevedere di lasciare un'area chiusa, accessibile solo per attività didattiche e scientifiche autorizzate.

5. Per la salvaguardia di particolari specie vegetali o animali si può interdire il passaggio anche temporaneo con aree recintate.

6. Tutti gli interventi, temporanei e non, devono essere comunicati alla popolazione, tramite apposite bacheche o cartelli informativi.

① del verde 



②

Limitatamente alle competenze ascritte al Dipartimento precedente



Art. 44 Interventi per il restauro dei giardini, delle ville e dei parchi storici

1. Il restauro di giardini, ville e parchi storici si qualifica attraverso un progetto redatto da un professionista abilitato e seguito dalla direzione lavori, fondato sui seguenti elementi:

– il rilievo dello stato del giardino, territoriale e urbanistico; della distribuzione dei vegetali con la carta delle stratificazioni di impianto; delle architetture, delle infrastrutture, degli elementi d'acqua, di quelli decorativi e di arredo, degli impianti tecnici. Ove opportuno occorrerà un rilievo con DGPS (Differential Global Positioning System), Geo-Scanner e Laser scanner;

– la ricerca storica e iconografica dell'impianto del giardino (elementi vegetali, architettonici, decorati e di arredo) con l'analisi del sito; l'analisi climatologica e idrogeologica; l'analisi geologica, idrogeografica e idrogeologica; l'analisi chimico-fisica del terreno; l'analisi delle acque; le analisi fitosanitarie; l'analisi del degrado da agenti biologici; l'analisi del sistema idrico: risorse, approvvigionamento, deflusso; l'analisi delle tracce di modalità d'uso.

– I saggi archeologici del giardino, ovvero un'indagine complementare alla ricerca d'archivio utile a chiarire la stratificazione storica ed elaborare un'interpretazione degli interventi passati attraverso: saggi archeobotanici (xilotassonomici, carpologici, palinologici); saggi stratigrafici geologici e saggi stratigrafici archeologici.

2. La redazione del progetto di restauro da parte del professionista dovrà rispettare l'autenticità e l'integrità dei giardini storici come prescrive il "Documento di Nara" del 1994. Inoltre il progettista dovrà dimostrarsi competente in ordine alla qualità ed alla provenienza dei materiali che saranno utilizzati: dai legnami alle specie vegetali, dai metalli alle malte. Nel progetto si dovranno inoltre prevedere tutte le categorie di lavoro utili all'intervento di restauro, dagli scavi alle murature, dagli impianti alla protezione del cantiere. I rilevamenti, le ricerche, le analisi, i saggi, potranno essere effettuati da tecnici abilitati nei singoli settori.

Art. 45 Chiusura e apertura dei parchi storici

1. I Parchi, le Ville, dei Giardini storici pubblici sono aperti al pubblico secondo orari e modalità stabiliti da Roma Capitale e indicati agli ingressi.

2. L'accesso agli edifici presenti all'interno dei parchi storici è consentito solo negli orari specificamente indicati e secondo le regole indicate agli ingressi.

3. Le variazioni agli orari di apertura e di accesso o la chiusura temporanea per calamità o per esigenze di pubblica sicurezza sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Locale o disposte da atti dell'Amministrazione.

4. I parchi storici possono essere chiusi parzialmente e/o integralmente al pubblico:

a. in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dagli uffici capitolini e dagli organismi competenti in materia di Protezione Civile;

b. in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli uffici capitolini preposti allo svolgimento dei lavori. In questo caso, le motivazioni della chiusura devono essere segnalate attraverso un'adeguata cartellonistica riportante le informazioni sugli interventi in corso, e sulla loro prevedibile durata;

c. nel caso di eventi e manifestazioni autorizzate;

d. per esigenze di servizio o esigenze di ordine pubblico.

5. La gestione e la custodia delle chiavi dei cancelli dei parchi storici è assegnata al personale del Dipartimento Tutela Ambientale responsabile del parco storico, che può fornirne copia ai soggetti autorizzati per motivi legati alla manutenzione, nonché, se necessario, agli organismi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di tutela della pubblica incolumità e pubblica sicurezza. I nominativi dei possessori delle chiavi devono essere noti e depositati presso l'ufficio del Dirigente competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale e aggiornati all'occorrenza.



Art. 46 Utilizzo dei tappeti erbosi

1. L'uso intensivo dei tappeti erbosi, tenuto conto delle condizioni climatiche, della ridotta estensione delle superfici che non sono in grado di sopportare la concentrazione di un numero eccessivo di persone, ha un impatto negativo sullo stato di conservazione dei prati e sui costi di manutenzione.

a) Pertanto, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni regolamentari vigenti, per garantire la conservazione dei tappeti erbosi e per contenere i costi di manutenzione è necessario regolamentarne le possibilità di utilizzo da parte del pubblico, sulla base della seguente classificazione:

b) tappeti erbosi "non accessibili": sono sempre inaccessibili al pubblico e sono individuati da apposita segnaletica;

c) tappeti erbosi ad "uso controllato": sono accessibili per attività non usuranti (sosta, lettura, riposo, ginnastica);

d) tappeti erbosi "a rotazione": sono recintati e temporaneamente non accessibili al pubblico per periodi sufficienti a garantirne la rigenerazione e la riformazione ex-novo ed il mantenimento degli equilibri entomofaunistici.

2. Le recinzioni di delimitazione dei tappeti erbosi devono essere costituite da elementi facilmente rimovibili, aventi caratteristiche che ne consentano un opportuno inserimento nello specifico contesto ambientale.

Art. 47 Comportamento e fruizione dei parchi e giardini storici

1. Il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi. I frequentatori dei parchi storici devono assumere comportamenti adeguati in funzione del mantenimento in buono stato degli elementi vegetali, architettonici e di arredo, della pulizia delle aree e del benessere degli animali.

2. All'interno dei parchi storici il visitatore deve rispettare le aree dedicate al riposo, al gioco e ai servizi di carattere culturale e ricreativo.

3. È fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle condizioni ambientali e naturalistiche che offrono i parchi storici

4. Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danno alla vegetazione, agli animali, alle infrastrutture e agli immobili e agli elementi storico-monumentali inseriti all'interno delle aree verdi.

Art. 48 Attività consentite

1. Le attività promovibili all'interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme di carattere generale dettate dal presente Regolamento ed inoltre:

a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;

b. tendere a soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;

c. avere un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate a: architettura del paesaggio e dei giardini, botanica, botanica storica, agronomica, storia dei parchi, espressioni artistiche, percorsi per il benessere ecc.;

d. essere organizzate in funzione delle possibili modalità di controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;

e. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;

f. prevedere l'uso di aree pavimentate o comunque aree dedicate al calpestio (superfici drenanti).



2. Un uso troppo intenso o scorretto dei parchi storici ha dirette conseguenze sulla conservazione sotto il profilo paesaggistico e ambientale, comportando consumo e decadimento dei tappeti erbosi, danneggiamento di alberi e arbusti o di strutture architettoniche, di elementi decorativi, inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

3. In relazione ai rischi di depauperamento e danneggiamento del patrimonio dei parchi storici e in relazione alla loro tipologia, di cui al punto precedente, le attività sono valutate, ai fini del rilascio di autorizzazioni di cui al successivo art.50²⁰:

- a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;
- b) compatibili regolamentate, ovvero ammesse a determinate condizioni, quando sono confacenti al valore culturale dei parchi perché svolte nel rispetto di specifiche modalità di comportamento;
- c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso, quando comportano rischi per la conservazione e trasmissibilità alle generazioni future dei parchi.

Art. 49 Gestione degli immobili facenti parte del compendio immobiliare del parco storico

1. L'Amministrazione Capitolina intende valorizzare i beni artistici e architettonici presenti nei parchi storici attraverso attività in grado di coinvolgere la comunità locale e favorire occasioni di socializzazione e di cultura.

Art. 50 Autorizzazioni

1. Coloro che hanno interesse a svolgere attività temporanee all'interno dei parchi e ville storiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, devono inoltre presentare agli Uffici competenti, almeno 60 giorni prima della data dell'evento, la richiesta di autorizzazione nella quale dovrà essere indicata la finalità dell'attività che si intende realizzare con la precisazione dei seguenti elementi:

- a) finalità, precisazione delle aree interessate, durata della ricerca o dell'attività didattica o culturale;
- b) impiego di apparecchiature e mezzi;
- c) nominativi delle persone interessate nel lavoro di ricerca o di attività didattica o culturale.

2. L'occupazione di suolo pubblico anche temporaneo per le aree storiche all'interno della zona A di Piano Regolatore è governato dal DM 28/10/2011 (distanze da aree archeologiche).

Art. 51 Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico

1. L'attività di ricerca scientifica e/o di attività didattica effettuata dalle Università o da Istituti di alta formazione artistica, Enti o privati cittadini è accolta positivamente e incoraggiata nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

2. Laboratori didattici, ambientali, botanici e paesaggistici, svolti da soggetti istituzionali e non, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Amministrazione responsabile del parco storico.

²⁰ Per determinare la compatibilità di usi ed attività occorre fare riferimento alle diverse tipologie di attività che sono state svolte e si svolgono storicamente nei parchi storici e che possono essere suddivise:

- in funzione della loro frequenza, in quotidiane, settimanali, mensili, annue o occasionali;
- in rapporto alla loro natura, in attività quiete o movimentate, che richiedano o meno particolari attrezzature;
- in rapporto alle varie tipologie di fruitori, suddivisi per fasce d'età, interessi e propensioni personali;
- in ragione degli impatti sui luoghi, anche in termini di danni arrecati e di ricadute manutentive e gestionali.



3. Gli interessati devono inoltrare almeno 30 giorni prima, alla Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, la richiesta di autorizzazione nella quale deve essere indicata la finalità dell'attività che si intende richiedere con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) finalità dell'attività, aree interessate, durata della ricerca o dell'attività didattica;
- b) eventuali prelievi di materiale vivente o non vivente;
- c) impiego di apparecchiature e mezzi;
- d) nominativi delle persone interessate nel lavoro di ricerca o di attività didattica;
- e) impegno a consegnare all'Amministrazione copia del lavoro svolto mediante tesi, pubblicazione scientifica o altro.

4. Nelle pubblicazioni derivanti dall'attività svolta deve essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata. L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il relativo materiale per i propri fini a carattere divulgativo, promozionale ed educativo-didattico.

Art. 52 Affissioni

1. Fatte salve le affissioni curate direttamente dai competenti Servizi Affissioni sia dipartimentale che territoriali, nei parchi storici è vietato affiggere cartelli, manifesti e materiali di qualsiasi genere, nonché sui cancelli d'ingresso, sulle recinzioni, sui muri esterni degli edifici, presso gli ingressi e i parcheggi di pertinenza.

2. Le comunicazioni relative ad attività che hanno la funzione di promuovere l'interesse dei cittadini per i parchi per coinvolgerli nella loro conservazione e valorizzazione possono essere affisse in apposite bacheche (per massimo 30 giorni), purché adeguatamente inserite nel contesto e previa autorizzazione da parte del Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione competente alla gestione del verde, ai sensi di quanto disposto nel presente Regolamento.

3. In caso di affissione abusiva di cartelli, di materiali di qualsiasi genere sui cancelli d'ingresso, all'interno di Parchi, Ville e Giardini storici pubblici, sui muri degli edifici e sulle recinzioni, gli organi e soggetti incaricati della vigilanza procedono alla rimozione del materiale e contestualmente al sequestro amministrativo ai sensi dell' art. 23 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del Regolamento comunale AA.PP. recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, di cui alla deliberazione A.C. n. 50 del 30.07.2014 -Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile 2006 e delle vigenti disposizioni regolamentari di Roma Capitale.

Art. 53 Presidio e vigilanza

1. Roma Capitale è tenuta alla sorveglianza dei parchi storici e delle aree limitrofe al fine di garantire condizioni ottimali di fruizione ed il rispetto delle norme di comportamento e di tutela, di prevenire atti vandalici e qualsiasi danno al patrimonio e l'uso improprio delle aree, di evitare molestie agli animali.

2. Le attività di sorveglianza, anche attraverso l'uso di telecamere, sono svolte, in via principale dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale; dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali per quanto riguarda gli aspetti sanitari; dagli Agenti e ufficiali di polizia giudiziaria; dai dipendenti Capitolini o altri soggetti eventualmente autorizzati con provvedimento del Sindaco.

CAPITOLO 4:

FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 54 Accesso a parchi e giardini

1. L'accesso ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico è consentito al pubblico per il gioco libero, il riposo, lo studio, l'osservazione della natura e più in generale, per il tempo libero o attività sociali e/o ricreative.
2. La medesima regolamentazione dell'accesso si applica alle aree a parco, giardino o verde di proprietà pubblica sia in gestione all'Amministrazione capitolina, sia in concessione a privati.
3. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura di Roma Capitale.

ART. 55 Arredi delle aree verdi

1. Sono da considerarsi dotazione di attrezzature nei parchi e nei giardini pubblici la combinazione di sistemazione di arredi quali:
 - Spazi dedicati al gioco dei bambini;
 - Sedute e aree di sosta;
 - Cestini per rifiuti e posacenere;
 - Colonnine S.O.S e impianti di illuminazione;
 - Servizi igienici anche per disabili;
 - Fontanelle;
 - Recinzioni per area cani;
 - Recinzioni perimetrali;
 - Sistemi di controllo e vigilanza;
 - Ogni altro elemento ritenuto utile e qualificante per favorire la presenza della fauna selvatica come cassette nido o mangiatoie;
 - Cartellonistica standardizzata posizionata all'ingresso delle aree interessate:
 - Mappe esplicative delle aree;
 - Numeri utili per emergenze;
 - Principali divieti/sanzioni riguardanti le aree verdi;
 - Percorsi di vita dotati di specifiche attrezzature ginniche e tabelle illustrative per svolgere programmi di attività motoria.
2. La segnaletica stradale dovrà essere posizionata in modo da non comportare danni alle alberature esistenti e alle aree verdi in genere.

Art. 56 Giochi e attività sportive

1. Le attività ludiche, sportive o amatoriali, sono consentite purché non arrechino disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causino danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
2. Nei parchi e nei giardini è consentito l'accesso alle biciclette, condotte a velocità moderata, come da segnaletica, esclusivamente su viali, strade e percorsi ciclabili con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni, escludendo il transito sulle aree a verde. In caso di particolare affollamento le biciclette vanno condotte a mano. Nelle ville, parchi e giardini storici alcune aree particolarmente delicate, nonché viali privi di pavimentazione idonea, possono essere interdetti all'accesso di ogni mezzo con la sola esclusione di tricicli per bambini.



4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente.

5. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. Le persone che hanno la custodia del minore hanno comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

6. È compito del cittadino segnalare all'Amministrazione Capitolina la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivarne la manutenzione e/o sostituzione, è, altresì, dovere dell'Amministrazione intervenire con tempestività.

7. È ammesso il gioco con aeromodelli, automodelli e idromodelli nelle aree appositamente indicate ad esclusione di quelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

ART. 57 Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni compatibili con gli scopi e le funzioni degli stessi, a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico e manifestazioni e attività di spettacolo viaggiante, purché consentano la fruizione pubblica delle aree e non abbiano impatto ambientale rilevante sul paesaggio complessivo, la vegetazione e le attrezzature.

2. Gli eventi e le manifestazioni, di cui al comma precedente, da tenersi in parchi, giardini, anche storici, aree verdi di Roma Capitale devono essere preventivamente autorizzati dal Dipartimento Cultura o dal Dipartimento Sport e dal Dipartimento Tutela Ambientale o dai Municipi territorialmente competenti. Per le ville storiche, di cui al Capitolo 3 del presente Regolamento, e per le aree soggette a vincolo, l'autorizzazione, di cui al precedente art. 50, è subordinata al parere della Sovrintendenza Capitolina e delle competenti Soprintendenze statali. Fatto salvo l'assolvimento di ogni adempimento previsto dalla normativa statale e regionale e da provvedimenti e regolamentazioni locali, il possesso di specifici requisiti e/o l'assolvimento di eventuali specifiche indicazioni prescrittive nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio e/o di concessione dell'area, le manifestazioni e gli eventi programmati in aree verdi pubbliche o aperte al pubblico di proprietà di Roma Capitale sono assoggettate alle misure di tutela di cui ai successivi commi, in considerazione del fatto che tali localizzazioni non sono da intendersi quali meri sfondi degli eventi, ma costituiscono un rilevante valore aggiunto intrinseco alle finalità degli stessi.

3. Gli organizzatori sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione, alle Strutture di cui al comma 2, allegando relazione dettagliata, planimetria dello stato di fatto, di progetto e di ripristino dei luoghi, documentazione fotografica dell'area destinata al progetto, descrizione dell'evento e delle installazioni previste, illustrandone la fattibilità con riferimento all'area di cui sono richiesti l'occupazione e l'utilizzo.

4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili e arredi presenti, ma anche per la tutela della quiete pubblica; comporta, altresì, l'obbligo di pulizia dello spazio occupato e la rimozione degli eventuali effetti pregiudizievoli individuati da parte delle strutture preposte, Dipartimento Tutela Ambientale ovvero Direzione Tecnica Municipio, di Roma Capitale al termine delle manifestazioni.

5. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area e il ripristino dello spazio occupato con la rimozione di tutte le eventuali installazioni inserite che dovranno avvenire, obbligatoriamente, a conclusione della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza, entro le 24 ore successive alla fine dell'evento.

6. A garanzia degli obblighi suddetti il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria per un importo stabilito dall'ufficio competente ai sensi del comma 2 in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione in base a parametri tecnico-agronomici.
7. Fatto salvo l'assolvimento degli adempimenti di cui ai commi precedenti, la scheda progettuale allegata all'istanza di autorizzazione dovrà contenere una sezione specifica con le eventuali prestazioni per il conseguimento di obiettivi di qualità, indirizzate alla tutela e/o valorizzazione del verde nello specifico contesto, unitamente ad eventuali attività volte a promuovere la qualità acustica, un'ottimale gestione dei rifiuti e, laddove possibile, il risparmio energetico, attraverso una consapevole programmazione delle attività, un'attenta installazione di impianti e manufatti, la scelta di mirate modalità di esercizio e idonee informazioni ai fruitori a sostegno dell'adozione di comportamenti responsabili.
8. Nei parchi storici può essere consentito lo svolgimento di eventi, concerti, spettacoli, cinema all'aperto, ricevimenti e feste purché compatibili con vincoli imposti dalla normativa vigente e secondo le prescrizioni del presente Regolamento, con supervisione dell'Amministrazione, anche sulla base della documentazione di cui al punto 3. Non è consentita l'occupazione dell'area con strutture o apparecchiature di qualsiasi tipo prima del rilascio dell'autorizzazione. Nel rilascio delle autorizzazioni si prediligono concerti, spettacoli e manifestazioni che non comportino la concentrazione del pubblico in singole aree e attività culturali che abbiano luogo in aree diverse, simultaneamente e/o in momenti diversi, sviluppandosi secondo un itinerario lungo viali e percorsi.
9. Lo svolgimento di grandi manifestazioni dovrà essere programmato annualmente in modo da limitare l'impatto sull'ambiente esistente e da limitare il numero di iniziative per anno nella misura della compatibilità di ciascuna area verde.
10. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempienze, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni anche ove agisca in nome e per conto di terzi o partecipi.
11. La cantierizzazione e le installazioni previste non devono interferire con l'APA (Area di Pertinenza dell'Albero), così come definita nell'art.17 e devono rispettare le prescrizioni di cui **all'Allegato 15**.
12. L'autorizzazione rilasciata da Roma Capitale dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale alla pagina degli eventi.

ART. 58 Accesso ai cani

1. E' consentito l'accesso dei cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, a tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi storici, ad eccezione delle aree vietate ed indicate mediante apposita segnaletica, muniti di guinzaglio²¹, come previsto dal "Regolamento sulla tutela degli animali".
2. In tutte le aree, di cui al comma 1, destinate ai cani, come segnalato da specifica cartellonistica, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro proprietari e/o detentori, che devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.
4. In tutte le aree verdi è obbligatorio raccogliere le deiezioni canine secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
5. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti.
6. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

²¹ Estensibile o non estensibile



ART. 59 Accesso di veicoli a motore

1. In tutti gli spazi verdi, giardini e parchi pubblici, ville storiche, è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore. E' fatta eccezione per i veicoli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su aree e tragitti predeterminati, e, quando possibile, limitatamente a fasce orarie circoscritte, nel rispetto della vegetazione, della fauna e degli utenti:

- a) moto-carrozze per il trasporto di disabili e *segway*;
- b) mezzi di soccorso e mezzi di vigilanza in servizio;
- c) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di risanamento ambientale, di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- d) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- e) mezzi per le attività di commercio, mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento carico/scarico merci, in possesso delle prescritte autorizzazioni per la vendita, nonché apposite autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento Tutela Ambientale e limitatamente al tempo necessario per le operazioni.

2. Tali limitazioni vanno in ogni caso fatte oggetto di specifica trattazione in funzione delle diverse caratteristiche delle aree e dei relativi contesti paesaggistici e urbani.

3. In ogni caso tutti i mezzi indicati nel comma 1 dovranno esporre in modo visibile sul parabrezza il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

4. Qualora non sia stato possibile risolvere con mezzi a mano, elettrici, o con una adeguata pianificazione logistica, l'accesso e il transito nei parchi e giardini storici può essere occasionalmente autorizzato con specifica richiesta adeguatamente motivata:

- a. per veicoli destinati alle operazioni di manutenzione dei parchi storici;
- b. per mezzi pesanti eventualmente necessari per l'attuazione di lavori di restauro e per la manutenzione straordinaria dei parchi storici e del loro compendio immobiliare;
- c. per i veicoli relativi al trasporto di beni culturali destinati alle attività di musei, biblioteche, scuole ospitate negli edifici del compendio immobiliare dei parchi storici;
- d. per veicoli relativi al trasporto di persone e di materiali necessari per svolgere le attività espositive, didattiche, teatrali, concertistiche, convegnistiche, gastronomiche, previste all'interno di musei, biblioteche, scuole e di altri edifici del patrimonio immobiliare dei giardini e parchi storici.

5. In presenza di esigenze di servizio aventi carattere continuativo e sulla base di specifica richiesta, adeguatamente motivata, il Dirigente competente del parco storico rilascia autorizzazioni all'accesso e al transito.

6. Col rilascio dell'autorizzazione all'accesso sono impartite le prescrizioni necessarie a tutelare l'incolumità delle persone e a prevenire danni alla vegetazione, agli edifici e ai manufatti presenti nel parco, alla fauna e agli animali da compagnia. Ove necessario, può essere prescritto l'impiego di uno o più movieri. Vanno osservate le prescrizioni seguenti:

- a) Le autorizzazioni devono essere esposte sui mezzi che accedono ai parchi storici;
- b) Tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo ossia con una velocità max di 10 km/h.

7. Il soggetto autorizzato alla circolazione all'interno dei giardini e dei parchi storici risponde degli eventuali danni arrecati a persone o cose. Nel caso di danni potrà non essere concessa successiva autorizzazione alla stessa persona.

8. La circolazione di mezzi elettrici al servizio di persone con ridotta mobilità è consentita per agevolare l'accesso e la visita ai parchi storici.

9. La circolazione e/o sosta di veicoli a motore deve essere autorizzata dal Dipartimento Tutela Ambientale ed è sanzionabile ai sensi del Codice della Strada e/o di altra normativa vigente.



Art. 60 Attività commerciali

1. Lo svolgimento delle attività di bookshop, di ristoro ed eventuali altre attività commerciali all'interno delle aree a verde e dei parchi storici e del loro compendio immobiliare, previa assegnazione mediante avviso pubblico, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli Uffici municipali competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali nonché dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni in aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, acquisito il parere dei soggetti competenti per la tutela del verde.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione delle aree verdi, dei parchi, delle ville e dei giardini storici e del loro compendio immobiliare e se volte ad incentivarne la fruizione, previa presentazione di adeguata fidejussione a garanzia degli obblighi di prevenzione di qualsiasi danno all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili e agli arredi presenti nell'area verde in cui è collocata l'attività.

Art. 61 Installazione di strutture, chioschi e dehors

1. Le installazioni di strutture, chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi sono sottoposte a parere vincolante del Dipartimento Ambiente, secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti.

2. La predetta installazione, fermo restando quanto previsto nelle prescrizioni tecniche di cui all'Allegato 15, non deve comportare in alcun modo danni o nocimenti ad aree verdi, siepi e alberate.

3. nel caso di strutture o arredi annessi alle attività commerciali, Roma Capitale può affidare, su richiesta, ai titolari delle attività la cura degli alberi o delle alberate sovrastanti le strutture stesse. In tal caso l'Amministrazione non risponde di eventuali danni a persone dovuti a caduta di rami o alberi.

ART. 62 comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi

1. Nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini nei parchi pubblici;
- c) abbandonare al suolo mozziconi di prodotti da fumo;
- d) abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta e non effettuare la raccolta differenziata;
- e) compromettere la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo e l'impermeabilizzazione del suolo;
- f) gli scavi non autorizzati;
- g) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- i) danneggiare e imbrattare la segnaletica, i giochi o gli elementi di arredo;
- j) sradicare, raccogliere e/o asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbe annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- k) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- l) calpestare le aiuole fiorite e i siti erbosi, ove sia espressamente vietato con apposita cartellonistica;
- m) abbandonare, catturare, molestare o ferire o uccidere intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- n) qualsiasi comportamento che possa compromettere la sicurezza e il benessere e lo svago degli altri fruitori;
- o) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- p) circolare con veicoli a motore non autorizzati;



- q) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- r) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- s) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio, lanterne e prodotti simili, barbecue, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso;
- t) produrre rumori molesti (ad es: con apparecchi di amplificazione del suono, generatori di corrente elettrica ecc.);
- u) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igieniche;
- v) effettuare feste, iniziative o eventi di qualsiasi tipo, l'esercizio di forme di commercio e di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione;
- w) pescare nei laghi e laghetti e immergere qualsiasi cosa o animali (pesci, anfibi o rettili) in qualunque fonte d'acqua presente nel parco;
- x) molestare, catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi animale e sottrarre o danneggiare nidi e uova;
- y) distribuire cibo agli animali selvatici e realizzare ricoveri per gli stessi.
- z) utilizzare skate elettrici.

2. Nelle aree a verde pubblico del territorio di Roma Capitale sono vietati inoltre i seguenti utilizzi impropri:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora e/o spostare piante senza l'assenso della Direzione gestione territoriale ambientale e del verde;
- d) lavare oggetti o animali o lavarsi alle fontane o negli specchi acquei;
- e) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina;
- f) svolgere qualsiasi attività commerciale, di pubblico intrattenimento o manifestazione senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina;
- g) effettuare pic-nic che comportino la collocazione di tavoli, sedie, tende, strutture mobili e materiali invasivi sui tappeti erbosi.

3. Non è consentito, a tutela della propria incolumità, sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

4. Nei Parchi e nelle Ville Storiche, il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, è vietato utilizzare le aree dei parchi storici per scopi non conformi alle loro destinazioni d'uso ed è, altresì, vietato compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

6. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dei parchi storici, è vietato inoltre:

- a) causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all'interno dei parchi e dei giardini storici, alle recinzioni e ai cancelli di ingresso;
- b) entrare nelle aree interdette al pubblico e opportunamente segnalate;
- c) utilizzare armi per i *softair games* (giochi di guerra);
- e) utilizzare le aree interne ai parchi storici per l'atterraggio di deltaplani e/o parapendio, ad eccezione dei casi di urgenza e necessità dovuti a condizioni atmosferiche avverse o a guasti tecnici;
- f) effettuare la distribuzione di volantini, di materiale pubblicitario, ad eccezione di materiali di comunicazione relativi alle attività di valorizzazione proposte dal sistema integrato di parchi-musei-scuole e biblioteche.



- g) utilizzare strutture gonfiabili e generatori di corrente;
- h) svolgere attività ludiche che possano arrecare potenziali danni ai beni di carattere storico-monumentale,
- i) svolgere attività a titolo oneroso di sfruttamento della villa non autorizzate

7. Per tutto quanto non espressamente richiamato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle normative e regolamenti comunali vigenti.

ART. 63 Danneggiamenti

1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di Legge e da regolamenti vigenti di Roma Capitale, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi un comprovato danneggiamento e deturpamento del patrimonio vegetale e degli arredi all'interno di tutte le aree verdi pubbliche.

2. Tutte le attività che, direttamente o indirettamente, compromettono l'integrità statica e/o vegetativa e il regolare sviluppo delle piante disciplinate nel presente Regolamento, sono considerate deturpamenti e, pertanto, soggette a sanzione amministrativa ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento.



CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64 Controlli

1. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:
 - a) in via principale, al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;
 - b) a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore;
 - c) ai dipendenti capitolini o altri soggetti eventualmente autorizzati con provvedimento del Sindaco.
2. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 65 Sanzioni amministrative e ripristini

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n.689/1981 nonché le eventuali sanzioni accessorie e/o interdittive previste da specifiche normative di settore.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
3. La somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta è determinata con delibera della Giunta Capitolina per ogni singola violazione in conformità all'articolo 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia con riferimento in particolare al vigente Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, al D.Lgs. n.42/2004, al DPR n. 31/2017 Regolamento recante individuazione interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata e al P.T.P.R. della Regione Lazio;
5. Il trasgressore, e con lui l'eventuale responsabile in solido, è tenuto alla rimozione dell'abuso o al ripristino dello stato dei luoghi. Se il ripristino è eseguito immediatamente, ne viene dato atto nel verbale di accertamento di violazione; in caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà coattivamente con l'addebito delle spese sostenute.
5. Nel caso di danni arrecati ad impianti tecnologici, arredi, fioriture, aree verdi o alberature di Roma Capitale dall'esecuzione di scavi, di interventi di altra natura o da atti vandalici, i responsabili sono tenuti a rifondere il danno, sia di natura biologica che ornamentale, mediante il versamento di una somma pari all'importo delle opere necessarie per il ripristino.

ART. 66 Procedure dei lavori di ripristino e modalità di pagamento in caso di trasgressioni

1. Le spese dei lavori di ripristino di aree a verde e alberate di Roma Capitale sono a carico del trasgressore, e con lui dell'eventuale responsabile in solido;
2. i lavori di ripristino verranno gestiti dall'Amministrazione Capitolina al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione del patrimonio verde circostante. Tali lavori saranno coordinati dai competenti uffici del Dipartimento Tutela Ambientale
3. L'importo dei lavori di ripristino:



- a) verrà anticipato dal trasgressore, e con lui, dall'eventuale responsabile in solido, o ad esso addebitato;
 - b) sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati da Roma Capitale con le ditte di manutenzione ordinaria (valore effettivo) e l'IVA verrà applicata su questo importo;
 - c) La contabilizzazione (ossia il calcolo dei danni subiti dal patrimonio vegetale di Roma in termini economici) dei lavori di ripristino, sarà effettuata dal personale del Dipartimento Tutela Ambientale e dal personale della ditta esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dall'autore della trasgressione.
 - d) Se il ripristino interessa una superficie pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche (cordoli, cancellate o simili) potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio del Dipartimento Tutela Ambientale, sentito il Municipio interessato, il ripristino totale dell'area.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle quote contabilizzate, verranno addebitati al trasgressore gli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione del verde di Roma Capitale e dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese

ART. 67 Destinazione dei proventi e delle sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, così come quelli pervenuti dalle somme versate a titolo di diritti di istruttoria collegati allo svolgimento di incombenze amministrative previste nel Regolamento medesimo, saranno introitati su apposito capitolo di bilancio del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, che destinerà tali risorse ad interventi di cura e miglioramento del verde urbano.

ART. 68 Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative e regolamentari, sia statali che regionali, in materia di polizia urbana, igienico-sanitaria ed edilizio-urbanistica; di tutela degli animali, del patrimonio e del verde.
- 2. In caso di previsioni regolamentari di Roma Capitale in contrasto o incompatibili, si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.
- 3. Attesa la presenza di molteplici variabili di carattere tecnico-scientifico e normativo in continua evoluzione, si rende necessario costituire una Commissione Tecnico-Scientifica in grado di aggiornare o apportare modifiche ed integrazioni al testo. La Commissione avrà carattere consultivo e sarà costituita da membri interni ed esterni (a titolo di gratuità) che per titoli di studio e competenze specifiche possano assolvere alle funzioni richieste. La nomina dei commissari verrà decisa dall'Assessore alla Sostenibilità Ambientale.
- 4. Considerata la necessità di massima ed effettiva diffusione del Regolamento, lo stesso viene pubblicato, a cura del Dipartimento Tutela Ambientale, sul sito di Roma Capitale, provvisto dei necessari rimandi (link) di correlazione interni e esterni al Regolamento stesso. All'ingresso dei parchi viene posto un cartello in evidenza, indicante i principali divieti e criteri per la fruizione e, in formato QR-CODE ed esplicito, l'indirizzo (URL) del Regolamento entro il sito di Roma Capitale. All'interno del parco, sono posti cartelli di dimensione minore, che ricordano all'utente l'esistenza del Regolamento.
- 5. Le norme relative ai parchi e giardini di pregio storico (capitolo 3) devono essere dettagliate tramite singoli disciplinari contenenti norme in deroga motivata ovvero prescrizioni specifiche per ciascun Parco, redatte dagli Uffici competenti, sentiti i municipi, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO N. 1

Elenco delle principali normative sovraordinate al Regolamento

- Art. 9 della Costituzione Italiana;
- Convenzione Europea del Paesaggio Firenze 20 ottobre 2000
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ss.mm.ii;
- Legge del 7.8.1990 n. 241 ss.mm.ii "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico Enti Locali;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani"
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
- DPR 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata; Circolare n. 42/2017 DG-ABAP applicativa del D.P.R. n.31 del 2017;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in Materia Ambientale ss.mm.ii;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della Fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
- Legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada
- Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61 Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
- Carta di Firenze sul giardino storico ICOMOS-IFLA, organo dell'UNESCO, del 1981;
- Linee Guida UNI/PDR 8/2014 per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi;
- Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al D.LGS. n. 150 14/08/2012 e s.m.i.;
- Linee Guida per la Gestione del Verde Urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile (delibera n. 19/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 212 Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1141 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2016 che adotta un

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO DI ROMA CAPITALE

ALLEGATO N. 1

elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2004 2004/842/CE, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi [notificata con il numero C(2004) 4493]Testo rilevante ai fini del SEE;
- Disciplina della commercializzazione di sementi di varietà, per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali (deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE, della Commissione, del 1° dicembre 2004;
- Direttiva europea 2009/128/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Regolamento 1107/2009; Direttiva 2009/128 - metodi di lotta "integrata" per ridurre per quanto possibile l'impatto ambientale e sulla salute umana, sia in agricoltura che nelle aree urbane;

- Legge Regione Lazio n. 39 del 28.10.2002 – Norme in materia di gestione delle risorse forestali e relativo Regolamento regionale di attuazione n. 7 del 18.4.2005;
- Legge Regione Lazio n. 29 del 6.10.1997 Norme in Materia di Aree Protette Regionali;
- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98. - P.T.P.R. e delle loro s.m.i.;

- Statuto del Comune di Roma D.C.C. n°122/2000;
- Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale;
- Regolamento Decentramento Amministrativo approvato con Delibera C.C. n. 10 dell'8 febbraio 1999;
- Regolamento Comunale tutela degli animali approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 275 del 24/10/2005)
- Regolamento Scavi, Delibera Commissario Straordinario n. 21 del 31/03/2016 ;



Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze"

Definizioni e obiettivi

Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.

Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.

Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.

Art. 4 - Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:

- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
- le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spazature, le loro altezze rispettive;
- i suoi elementi costruiti o decorativi;
- le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.

Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.

Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.

Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, etc.

Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

Manutenzione e conservazione

Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 2

sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.

Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.).

Restauro e ripristino

Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.

Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.

Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

Utilizzazione

Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.

Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 2

utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito.

Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risulterne.

Protezione legale e amministrativa

Art. 23 - E' compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. È ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.

Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. E' bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 3

Classificazione delle tipologie di verde in ambiente urbano ed extraurbano

Il seguente quadro sinottico pone a confronto la Classificazione delle aree costituenti l'infrastruttura verde di Roma Capitale con le corrispondenti categorie individuate nel vigente Piano Regolatore Generale.

Classificazione del Piano Regolatore Generale	Classificazione del Regolamento del Verde e del Paesaggio
A - Arredo stradale: alberate, aiuole spartitraffico, rotatorie, banchine cordonate	Corridoi verdi: alberate, sistemi lineari o areali permeabili vegetati costituiti da aiuole spartitraffico, rotatorie, banchine e cordonate, e concorrenti all'infrastruttura verde della città
B - Aree di sosta: impianti arborei e piccoli appezzamenti verdi posti a contorno delle aree destinate al parcheggio	Parcheggi alberati: sistemi alberati ad ombreggiamento delle aree a parcheggi anche con presenza di arbusti superfici permeabili vegetate parte integrante del parcheggio, superfici permeabili delle aree a parcheggio inerbite, sterrate o in pavimento drenante e concorrenti all'infrastruttura verde della città
C - Verde attrezzato di quartiere: aree adibite a piccoli parchi e giardini di quartiere con giochi per bambini, aree cani, etc. (attrezzate con percorsi di fruizione, panchine etc.), destinate ad uso pubblico da parte dei cittadini.	Giardini di quartiere: aree adibite a piccoli parchi e giardini di quartiere con giochi per bambini, aree cani, etc. (attrezzate con percorsi di fruizione, panchine etc.), destinate ad uso pubblico da parte dei cittadini e concorrenti all'infrastruttura verde della città
D - Verde storico archeologico: include le aree tutelate a norma delle disposizioni dell'art.10, Capo I Titolo I Parte II, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio": ville, parchi giardini che abbiano interesse storico (aree sottoposte precedentemente ai vincoli della Legge 1089/39 e del D. Lgs. 490/99).	Paesaggi storico-archeologici: include le aree tutelate a norma delle disposizioni dell'art.10, Capo I Titolo I Parte II, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio": ville, parchi giardini che abbiano interesse storico (aree sottoposte precedentemente ai vincoli della Legge 1089/39 e del D. Lgs. 490/99) e concorrenti all'infrastruttura verde della città
E - Grandi parchi urbani: parchi, ville e giardini estesi con preesistenze archeologiche, monumenti, ville e casali protette e caratterizzate da habitat di particolare valore naturalistico e da una varietà di ambienti naturali e nicchie ecologiche che conservano al proprio interno valori naturalistici e/o storico-architettonici riconosciuti dagli appositi strumenti urbanistici locali	Grandi parchi urbani: parchi estesi con preesistenze archeologiche, monumenti, ville e casali protette e caratterizzate da habitat di particolare valore naturalistico e da una varietà di ambienti naturali e nicchie ecologiche che conservano al proprio interno valori naturalistici e/o storico-architettonici riconosciuti dagli appositi strumenti urbanistici locali e concorrenti all'infrastruttura verde della città
F- Verde speciale: giardini che conservano collezioni botaniche di particolare pregio (es. Roseto comunale, Orto Botanico)	Gardini tematici e orti botanici: giardini che conservano collezioni botaniche di particolare pregio (es. Roseto comunale, Orto Botanico) e concorrenti all'infrastruttura verde della città

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 3

G - Verde funzionale:	Paesaggio ricreativo e/o celebrativo: verde sportivo, verde scolastico, verde residenziale di quartiere, verde residenziale suburbano e verde cimiteriale e concorrenti all'infrastruttura verde della città
H - Verde spondale: sistema dei corsi d'acqua	Corridoi blu: sistema dei corsi d'acqua e vegetazione ripariale, aree umide e concorrenti all'infrastruttura verde della città
I - Aree agricole	Paesaggio agricolo: aree agricole presenti all'interno dei confini comunali e non facenti parte di Aree Naturali Protette, e concorrenti all'infrastruttura verde della città.
J - Orti Urbani	Orti urbani: aree pubbliche destinate alla coltivazione di orti urbani e giardini di comunità e concorrenti all'infrastruttura verde della città
Aree Naturali Protette comprese nel territorio di Roma Capitale: Riserve Naturali, Parchi Regionali, Monumenti Naturali, Area Marina Protetta, Parchi a gestione Regionale	Aree Naturali Protette comprese nel territorio di Roma Capitale: Riserve Naturali, Parchi Regionali, Monumenti Naturali, Area Marina Protetta, Parchi a gestione Regionale e concorrenti all'infrastruttura verde della città



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Scelta delle specie

Gli interventi sul verde urbano si ispirano a diversi modelli di sistemazione, che possono essere ad es. aree boscate, fasce verdi e alberate stradali, giardini, parchi urbani, aiuole. A secondo delle finalità e delle caratteristiche del sito prescelto è possibile adottare una determinata linea progettuale che preveda la scelta delle specie più idonee e il sesto d'impianto adeguato.

La scelta delle specie è cruciale per la buona riuscita dei progetti di sistemazione a verde, dato che proprio dalle caratteristiche ecologiche di esse dipende l'efficacia degli interventi nello svolgere le funzioni per le quali vengono realizzati. Infatti una scelta errata può comportare il non raggiungimento degli obiettivi iniziali, la non riuscita dell'intervento e costi elevati di gestione e manutenzione. È pertanto fondamentale considerare innanzitutto le finalità dell'area, le caratteristiche ecologiche del sito, l'indirizzo progettuale. In generale quasi tutte le specie vegetali possono essere impiegate per il verde urbano ma devono essere privilegiate le specie autoctone nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. Solo in alcuni casi (ad esempio le alberate o laddove servono specie particolarmente decorative) è ipotizzabile l'utilizzo di specie esotiche (non invasive), anche alla luce dei recenti cambiamenti climatici, in particolar modo dell'innalzamento delle temperature e della diminuzione delle risorse idriche a disposizione.

E' sempre necessario operare una scelta ragionata che tenga conto dei seguenti criteri fondamentali:

- fattori climatici (temperatura, precipitazioni, ventosità, insolazione)
- fattori edafici (tessitura, struttura, Ph, umidità, salinità del terreno)
- agenti inquinanti atmosferici (anidride solforosa, fluoruri, ozono, smog etc.)
- fattori inquinanti da servizi tecnologici del sottosuolo (fughe di gas, eccessi termici, etc.)
- radiazione luminosa disponibile
- spazio disponibile (per vicinanza ad edifici e strutture, problemi legati alla viabilità, presenza di servizi tecnologici aerei e del sottosuolo)
- inserimento paesaggistico
- fattori fitosanitari

Devono essere considerati inoltre i seguenti aspetti:

- la velocità di accrescimento
- lo sviluppo dell'apparato radicale per gli interventi in prossimità delle strade, in quanto le radici non devono danneggiare il sedime stradale
- il portamento e le dimensioni della specie allo stadio adulto (altezza, forma della chioma, etc.), la persistenza delle foglie (caducifoglie vs sempreverdi), caratteristica quest'ultima di particolare interesse in relazione alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
- caratteristiche di fioritura e fruttificazione ed eventuali elementi indesiderati (ad esempio le spine, la presenza di resine)
- la robustezza del legno e la propensione alla rottura
- la resistenza ad agenti inquinanti, soprattutto in ambito strettamente urbano
- la resistenza ad agenti patogeni e fitoparassiti
- la tossicità (delle foglie, dei frutti, della linfa), aspetto da valutare sia in funzione della sicurezza dei cittadini (ad esempio se la nuova area sarà molto fruita dai bambini) sia in relazione alla biodiversità animale
- l'allergenicità dei pollini
- la frequenza di manutenzione (ad esempio specie con particolari necessità di risorse idriche), che influenza i costi di gestione

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

- longevità, in particolare in ambiente urbano dove i fattori di stress possono aumentare il tasso di mortalità degli individui.

Indipendentemente dalla funzione che la nuova area alberata dovrà avere, gli aspetti primari da considerare sono comunque la dimensione e la forma della chioma.

In generale nella progettazione è opportuno privilegiare una mescolanza di specie di varie dimensioni: ciò consente una maggior stabilità e resistenza della comunità vegetale che si viene a realizzare, oltre ad essere esteticamente più gradevoli ed a contribuire a creare un habitat più vario per la fauna.

Una mescolanza di specie può inoltre aumentare la multifunzionalità dell'intervento in quanto specie diverse possono assolvere con diversa efficacia alle varie funzioni (mitigazione inquinamento, stoccaggio CO₂, favorire la biodiversità, etc.). Anche nel caso di alberate stradali, può essere utile progettare filari plurispecifici, per quanto in generale vengano spesso realizzate alberate monospecifiche, soprattutto in ambito urbano (sia per questioni estetiche che di manutenzione).

Per un utilizzo razionale delle specie è anche fondamentale un'adeguata conoscenza del tipo di suolo locale e delle sue condizioni idrologiche al fine dell'impianto. In particolare si deve dare prioritaria importanza all'acidità, all'umidità (soprattutto se stagionale o permanente) e alla porosità.

A Roma è opportuno considerare anche alcuni fattori limitanti per la specificità del microclima tipico delle aree a forte urbanizzazione come la presenza di un periodo estivo con stress idrico, e la presenza di un periodo di riposo vegetativo più breve rispetto a quello delle regioni montane. Pertanto è necessario avere maggiori accorgimenti nella scelta delle specie e nel loro reperimento realizzando idonee analisi floristiche e vegetazionali in relazione ai gradienti esistenti.

Riveste una grande importanza nella riqualificazione delle aree urbane anche l'impianto di alberi da frutta appartenenti a cultivar locali rare o in via di estinzione e ai cloni di patriarchi arborei (un ottimo esempio è stato realizzato proprio a Roma nella Villa dei Quintili, sull'Appia Antica). Oltre al valore estetico questi interventi favoriscono anche processi di conservazione del germoplasma e delle risorse genetiche.

Di seguito si riportano alcuni principi generali da considerare nella scelta delle specie affinché l'intervento sia finalizzato a: il sequestro di carbonio, la mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico, l'incremento della biodiversità. Verranno inoltre fornite delle indicazioni relative alle specie che possono causare problemi di allergia e il cui utilizzo deve essere quindi attentamente valutato.

Criteri per la scelta di specie idonee al sequestro di carbonio

Per massimizzare la fissazione di carbonio vanno adottati i seguenti criteri:

- privilegiare specie a rapido accrescimento e longeve;
- privilegiare specie che a maturità raggiungono grandi dimensioni;
- privilegiare specie che siano resistenti alle malattie e, in ambito urbano, agli stress legati all'inquinamento. In ogni caso è importante mantenere la copertura arborea sostituendo prontamente gli individui morti;
- privilegiare specie in grado di riprodursi e quindi di rinnovare in modo economico la formazione costituita o di espandersi autonomamente in aree limitrofe all'impianto;
- privilegiare specie pioniere a rapida crescita in ambiti di antosuoli ricchi in detrito o comunque di suoli sottili;
- scegliere specie diverse, ma con uguali esigenze di gestione (irrigazione, potature, fertilizzazioni, etc.). In particolare privilegiare quelle specie con ridotte esigenze di manutenzione e che richiedono minimi interventi di potatura;
- preservare il carbonio sequestrato nel suolo riducendo i disturbi a carico delle radici: la quantità di carbonio stoccato nel suolo è infatti superiore a quella presente nella vegetazione;
- realizzare gli interventi su superficie per quanto possibile ampia, così da poter mettere a dimora un maggior numero di piante.

Alcune specie da utilizzare per massimizzare il ruolo di sequestro della CO₂ sono:



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

- pioppi (quelli indigeni sono *Populus alba*, *P. nigra*, *P. canescens*), grazie al rapido accrescimento. Non adatti in ambiente urbano sia in quanto fonte di allergie sia perché potenzialmente soggetti a crolli. Infine necessitano di un cospicuo apporto idrico, è consigliato quindi un utilizzo in aree ripariali;
- salice bianco (*S. alba*), specie a crescita rapida idonea per impianti in prossimità di corsi d'acqua. Può però causare allergie;
- ontano nero (*Alnus glutinosa*), richiede costante umidità, consigliabile l'utilizzo lungo i corsi d'acqua, ha una buona resistenza all'inquinamento
- tigli (*Tilia cordata*, *T. platyphyllos*, *T. x vulgaris*), specie generalmente di grandi dimensioni e longeve. Soprattutto il tiglio nostrano (*T. platyphyllos*) è ampiamente utilizzato nelle alberate stradali, in quanto oltre ad essere esteticamente gradevole, ha fiori molto profumati;
- betulla (*Betula pendula*), altra specie a rapido accrescimento, ma maggiormente adatta a zone con clima temperato. Inoltre non è tra le specie autoctone a Roma e può causare allergie;
- aceri (*Acer campestre*, *Acer monspessulanus* e *A. platanoides*, *A. pseudoplatanus*), in virtù della loro velocità di accrescimento, soprattutto l'acero riccio (*A. platanoides*) che però non è autoctono a Roma ed è esigente per quanto riguarda i suoli. Mentre *A. campestre* e *A. monspessulanum* risultano più rustici ed adattati alle condizioni locali e anche per interventi in condizioni pioniere e degradate;
- cerro (*Quercus cerris*), specie longeva e a rapido accrescimento;
- cipresso di Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana*), specie introdotta dagli Stati Uniti, molto impiegata per forestazioni sperimentali, tollerante all'inquinamento e adatta a trattenere le polveri;
- Ginkgo biloba, unica specie ancora sopravvissuta della famiglia Ginkgoaceae, originaria della Cina, molto resistente agli inquinanti atmosferici;
- fra gli arbusti, il biancospino (*Crataegus monogyna*), in quanto oltre ad avere un accrescimento abbastanza rapido, è una specie resistente che richiede poca manutenzione. Tuttavia bisogna tenere in considerazione che è un arbusto dotato di spine. Inoltre può essere veicolo di propagazione del colpo di fuoco batterico (causato dall'*Erwinia amylovora*), infezione che colpisce le Rosacee (compresi vari alberi da frutto). Il suo uso va quindi limitato se in prossimità di frutteti.

Criteria per la scelta di specie indicate per la mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico

Gli interventi urbani di sistemazione a verde mirati all'abbattimento degli inquinanti atmosferici e acustici richiedono una scelta accurata della specie o dell'associazione migliore di specie, in funzione delle loro caratteristiche autoecologiche, oltre che di quelle ambientali quali fitoclima, esposizione, disponibilità idrica e altre specie vegetali presenti.

In relazione all'inquinamento acustico, l'efficienza di controllo del rumore, si differenzia fra le varie specie in base ai caratteri fenologici, in particolare: caratteristiche del fogliame (persistenza sulla pianta, spessore della lamina fogliare, presenza di peli e cere, dimensioni della pagina fogliare, densità e forma della chioma, etc.), portamento dell'individuo, orientamento delle foglie o fillotassi e densità della chioma. Un esempio di specie indicate alla funzione di schermatura del rumore sono il leccio (*Quercus ilex*) in quanto sempreverde, con foglie spesse, chioma densa e portamento compatto e l'alloro (*Laurus nobilis*), nella sua forma sia arborea che arbustiva, per forma e persistenza del fogliame.

Anche in riferimento all'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, alcune peculiarità rendono delle specie più efficaci di altre. Una di queste è rappresentata dalle caratteristiche morfo-anatomiche delle foglie: superficie fogliare, dimensione e forma delle foglie e della chioma, densità e morfologia degli stomi, spessore e struttura della cuticola, persistenza, etc.

Inoltre in relazione alle polveri sottili, la maggiore/minore capacità di cattura risulta legata alla rugosità della superficie fogliare e alla presenza di rivestimenti cerosi, di peli e altre strutture epicutcolari della foglia. Gli studi condotti dimostrano come mediamente gli alberi siano più efficienti nella cattura delle polveri rispetto agli arbusti, vista la loro maggiore superficie fogliare disponibile e la struttura della chioma più articolata e complessa.

Come già ricordato in relazione alla cattura della CO₂ è fondamentale, per la buona riuscita dell'intervento che le specie siano innanzitutto ecologicamente compatibili con l'ambiente che caratterizza il sito di impianto; tra queste verranno poi individuate quelle con caratteristiche più adatte all'intercettazione e/o

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

all'assorbimento degli inquinanti e alla mitigazione del rumore. Nello specifico occorrerebbe seguire delle raccomandazioni, in particolare:

- prediligere sempre specie vegetali autoctone e ben adattate al clima e all'ambiente in oggetto; privilegiare specie arboree con chiome ampie e alte, meglio se caratterizzate da un fitto sistema di ramificazione;
- privilegiare specie longeve, così da garantire per tempi lunghi l'efficacia della barriera verde, oppure varietà che siano resistenti alle malattie e all'inquinamento atmosferico delle città; questo anche perché sovente gli individui sono situati in prossimità di strade e quindi esposti a stress legati all'inquinamento che possono rendere le piante potenzialmente più suscettibili ad infezioni e parassitosi;
- scegliere specie con ridotte esigenze di manutenzione, così da ridurre i costi di gestione e di intervento;
- favorire, per quanto possibile, specie sempreverdi, mantenendo comunque una certa varietà delle specie per non incorrere in problemi dovuti a sistemi a verde monospecifici, più vulnerabili e critici;
- preferire specie con foglie provviste di tricomi, cere, resine e con superfici rugose, di forma irregolare. Le chiome con foglie numerose e di piccole dimensioni sono generalmente più efficienti nell'intercettazione degli inquinanti atmosferici;
- un altro aspetto da valutare, specialmente in ambiente urbano (soprattutto nei siti localizzati vicino a fonti d'inquinamento, come strade con intenso traffico veicolare) è la caratteristica che possiedono alcune specie di emettere Composti Organici Volatili (COV), i quali specialmente in presenza di alte concentrazioni di ossidi di azoto (NOx), possono indurre un aumento di concentrazione dell'ozono troposferico e dei cosiddetti SOA (aerosol organici secondari). È necessario pertanto privilegiare specie basse emettitrici di COV quali ad esempio aceri, biancospino e tigli;
- in prossimità di manufatti (strade, edifici, etc.), andrebbero privilegiate le specie meno soggette a crolli e cedimenti nella struttura e con apparato radicale non superficiale, che possano quindi garantire un maggiore grado di stabilità e sicurezza ambientale e per i cittadini;
- nella realizzazione di fasce verdi è inoltre opportuno ricordare l'importanza di valutare la direzione e l'intensità dei venti prevalenti, al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento di forestazione;
- nella forestazione è poi importante che gli individui siano collocati in maniera appropriata, in funzione dell'obiettivo che si vuole raggiungere. Ad esempio, per il contenimento dei livelli acustici è auspicabile che le piante siano disposte in modo continuo e ordinato. Per quanto riguarda l'abbattimento degli inquinanti aerodispersi, è opportuno ricordare che numerosi studi sull'argomento hanno evidenziato però quanto sia importante mantenere dei flussi di aria all'interno delle barriere verdi, al fine di aumentare le turbolenze e migliorare le interazioni delle masse d'aria inquinate con le superfici vegetali;
- occorre poi valutare, nella scelta dell'impianto, le dimensioni che le diverse specie (arboree e arbustive) assumeranno a maturità. Per eseguire un intervento che sia pienamente funzionale alla mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico già dai primi anni dopo l'impianto, sarebbe necessario adottare sesti d'impianto non definitivi da sostituire successivamente, ma ciò comporta costi aggiuntivi non indifferenti, essendo necessari alcuni interventi nel corso del tempo, come diradamenti e nuovi impianti. Pertanto in fase di progettazione va valutato se adottare subito il sesto definitivo, considerando però che la piena funzionalità verrà raggiunta dopo un certo periodo di tempo, o se invece si vuole creare una fascia che sia da subito pienamente funzionale, costituita da individui già sviluppati, ma con costi notevolmente più elevati.

Alcune specie sono quindi maggiormente indicate di altre per questi interventi, poiché le loro caratteristiche morfo-funzionali le rendono più efficienti nell'abbattere gli inquinanti atmosferici e il rumore, tra queste:

- gli aceri (*Acer campestre* e *A. platanoides*), i quali sono particolarmente resistenti agli inquinanti atmosferici, oltre ad essere efficienti per la realizzazione di barriere fonoassorbenti e per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici quali i rimboschimenti finalizzati al sequestro della CO₂ atmosferica;
- alcune specie di querce (*Quercus cerris*, *Q. ilex*, *Q. robur*, *Q. frainetto*, *Q. pubescens*), che rappresentano alberi longevi, di grandi dimensioni e con chiome generalmente dense e caratterizzati da tratti autoecologici diversificati che li rendono adatti a differenti ambienti e climi. Per la funzione fonoassorbente possono essere utilizzati il cerro, la roverella e il leccio, come già ricordato. Tuttavia l'utilizzo di alcune querce va valutata con attenzione in base alla qualità dell'aria del sito, in quanto queste possono emettere elevate quantità di COV; è il caso del leccio il cui utilizzo dovrebbe essere limitato ad

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

aree lontane da fonti di precursori di inquinanti, in quanto potrebbe tendere a favorire la formazione di inquinanti di genesi secondaria come l'ozono. In ambiente periurbano è possibile utilizzare anche la sughera (*Q. suber*), meno adattata all'ambiente prettamente metropolitano;

- gli olmi (*Ulmus minor* e *U. montana*), alberi longevi, alti e con chioma densa e ampia, idonei dunque per la mitigazione dell'inquinamento sia acustico che atmosferico. Entrambe le specie vengono utilizzate come alberi ornamentali nel verde urbano;
- i tigli (*Tilia cordata*, *T. platyphyllos*, *T. x vulgaris*), che oltre ad essere generalmente di grandi dimensioni e longeve, hanno dense chiome, adatte dunque sia alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico che acustico. A Roma crescono bene anche se non sono indigene e si prestano soprattutto alla realizzazione di alberature stradali ed aree tampone. Inoltre sovente le loro foglie presentano delle secrezioni viscosche che possono aumentare l'efficienza di ritenuta del particolato sospeso in atmosfera, sulle foglie stesse;
- il bagolaro (*Celtis australis*), specie longeva, di grandi dimensioni e con chioma ampia, molto diffusa per le alberature e nelle aree verdi urbane, grazie alla sua adattabilità e resistenza all'inquinamento e alla sua folta e larga chioma che genera ombra;
- varie conifere, per le motivazioni suddette (individui sempreverdi, maggiore superficie fogliare, etc.). Nell'ambiente mediterraneo specie del genere *Pinus* (ad esempio il pino domestico *P. pinea*, anche se è una specie che può causare allergie e non idonea per le alberature stradali a causa delle radici superficiali), specie del genere *Cupressus* (come il cipresso *C. sempervirens*), specie del genere *Cedrus* (come il cedro dell'Atlante *C. atlantica*, specie ornamentale, ma di origine esotica). C'è da ricordare però, che le conifere pur essendo efficienti nel mitigare l'inquinamento sia atmosferico che acustico grazie alla loro chioma complessa e folta, sono specie che possono soffrire livelli elevati di inquinamento e che quindi non dovrebbero essere collocate in contesti ambientali caratterizzati ad esempio da forti emissioni antropiche;
- fra gli arbusti più diffusi troviamo l'erica arborea (*Erica arborea*) e il viburno (*Viburnum tinus*), l'alloro (*Laurus nobilis*), specie sempreverdi, risultano appropriati sia per la funzione fonoassorbente che per l'abbattimento degli inquinanti aerodispersi, anche grazie al loro portamento che li rende adatti alla realizzazione di fasce verdi.

Criteria per la scelta di specie per incrementare la biodiversità animale

Ogni specie animale ha precise esigenze ecologiche, pertanto non esistono specie più idonee di altre per incrementare la biodiversità. Tuttavia è possibile fornire alcuni criteri generali, che consentano di effettuare degli interventi di sistemazione a verde che possano contribuire all'incremento della biodiversità, anche se la funzione prevalente per la quale vengono realizzati è un'altra (cattura CO₂, mitigazione inquinamento, etc.). Nel dettaglio:

- privilegiare una mescolanza di specie (evitando interventi di forestazione monospecifici) e di varie dimensioni: ciò oltre a contribuire a creare un habitat più vario per la fauna consente una maggiore stabilità e resistenza della comunità vegetale (e una maggiore biodiversità vegetale). La stratificazione delle foreste naturali può essere riprodotta utilizzando adeguate specie arbustive (ad esempio *Cytisus sp.*, *Crataegus sp.*, *Ligustrum vulgare*). Anche nel caso di alberature stradali, può essere funzionale per la fauna progettare filari plurispecifici. La varietà di specie può facilitare anche la colonizzazione da parte di organismi del suolo (batteri, funghi, invertebrati), essenziali per mantenere nel tempo i nuovi impianti;
- privilegiare una varietà di stadi d'impianto. In natura infatti la disposizione degli alberi e degli arbusti non è "regolare", pertanto impiantare i nuovi individui in maniera quanto più varia consente di creare un habitat più vicino a condizioni di naturalità;
- privilegiare le specie autoctone, così da contribuire ad incrementare anche la biodiversità vegetale;
- selezionare anche specie con fiori e frutti. La presenza di fiori contribuisce ad incrementare l'entomofauna, che a sua volta rappresenta una risorsa trofica per le specie di insettivori (uccelli, mammiferi, rettili). Alberi con fiori hanno inoltre una funzione estetica. Anche i frutti (bacche, drupe, pomi) rappresentano una risorsa trofica per numerose specie, soprattutto di uccelli. L'uso di alberi che producono frutti caduchi e/o coni va tuttavia valutato in quelle situazioni, come in prossimità delle strade, in cui la loro caduta può rappresentare un rischio per la sicurezza. In ambito urbano interessanti interventi di alto valore conservazionistico e di tutela della varietà genetica sono i giardini della biodiversità agricola in cui vengono riprodotti e conservati esemplari di alberi da frutta appartenenti a cultivar locali rare o in via di estinzione;

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

- privilegiare le specie con chiome folte e ramificate, che possono rappresentare habitat idonei alla nidificazione. Anche la presenza di cavità, soprattutto alla base del tronco, è un elemento che può favorire la fauna, che può usarle come rifugio;
- evitare specie tossiche per la fauna, ad esempio l'oleandro (*Nerium oleander*);
- per incrementare la biodiversità, un altro intervento da poter progettare accanto a quello di forestazione è la creazione di un'area umida, che diversificando ulteriormente l'ambiente, fornisce altri habitat idonei alla fauna (anfibi, uccelli acquatici, etc.), soprattutto in aree di grandi dimensioni;
- infine si possono utilizzare gli spazi disponibili per preservare cloni e cultivar di alberi da frutta tipici della zona o, comunque, adattati alla condizione stazionale (parchi della biodiversità agricola).

Alcune specie da poter utilizzare per incrementare la biodiversità animale sono:

- bagolaro (*Celtis australis*), che oltre ad avere una chioma ampia, produce dei piccoli frutti eduli, dal sapore dolciastro, risorsa trofica per vari uccelli;
- alloro (*Laurus nobilis*), specie sempreverde che si può trovare sia allo stato arboreo che arbustivo. Oltre a poter essere utilizzata quale rifugio dalla fauna, è una specie che può essere utilizzata anche per la mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico;
- varie specie della famiglia delle Rosaceae, che comprende sia arbusti che alberi da frutto, quindi adatti per fornire risorse trofiche (fiori e frutti) e rifugio alla fauna. Tra le specie si citano, ad esempio, il melo selvatico (*Malus sylvestris*), il ciliegio (*Prunus avium*) e il ciliegio canino (*P. mahaleb*), il sorbo comune (*Sorbus domestica*) e fra gli arbusti, il biancospino (*Crataegus monogyna*), il prugnolo (*Prunus spinosa*), il lauroceraso (*Prunus laurocerasus*). Una specie appartenente ad altra famiglia (*Caprifoliaceae*) con qualità simili è il Sambuco nero (*Sambucus nigra*). Un problema da valutare nell'utilizzo di queste specie è che sono soggette all'infezione colpo di fuoco batterico (causato dall'*Erwinia amylovora*). È pertanto opportuno che le Rosaceae vengano utilizzate in associazione ad altre specie, non suscettibili a tale infezione, al fine di evitare il rischio di fallimento dell'intervento di forestazione;
- oleastro (*Olea europaea*), forma spontanea dell'olivo, specie longeva e rustica, adatta a condizioni termofile ed eliofile;
- i pioppi (a Roma sono indigeni *Populus alba*, *P. nigra* e *P. canescens*) ospitano una ricca entomofauna;
- le Fabaceae arbustive (*Spartium junceum*, *Cytisus spp.*) e le labiate legnose (*Teucrium fruticans*) sono favorevoli all'approvvigionamento alimentare da parte degli Apoidei e di altri artropodi.

Infine, recentemente, accanto all'utilizzo di specie frutticole si sta diffondendo anche quello di specie aromatiche (lavanda, timo, peperoncino, etc), soprattutto per costituire siepi ornamentali o di delimitazione (ad esempio di aree verdi urbane, di aree cani, etc.). Queste specie, per quanto non arboree, arricchiscono ulteriormente l'ambiente e possono quindi contribuire all'incremento della biodiversità locale.

Ai fini di favorire la biodiversità è naturalmente opportuno che a livello di programmazione si tenda per quanto possibile alla realizzazione di vere e proprie reti ecologiche urbane utilizzando, ad esempio, la riqualificazione delle sponde dei corsi d'acqua e la mitigazione della rete infrastrutturale.

Di seguito si riportano 5 tabelle in cui sono indicate specie idonee ad essere utilizzate per interventi di sistemazione a verde nel territorio del Comune di Roma, con l'indicazione, per ognuna, delle principali caratteristiche ecologiche, delle esigenze di suolo, dei vantaggi in termini ambientali ed eventuali note. Nel dettaglio sono considerate le seguenti categorie di alcune specie utilizzabili per interventi nel territorio del Comune di Roma:

- specie arboree autoctone caducifoglie
- specie arboree autoctone sempreverdi
- specie arboree caducifoglie non spontanee nell'orizzonte mediterraneo
- specie arboree sempreverdi alloctone e naturalizzate
- specie arbustive autoctone



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 1 - Caratteristiche delle principali specie arboree autoctone caducifoglie

Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Acer campestre</i>	Si trova su suoli variabili come pH e tessitura; si adatta a terreni argillosi.	Specie eliofila, in grado di sopportare l'aridità stagionale. Tipica di radure di boschi di latifoglie. Specie a lento accrescimento	Specie longeva di facile attecchimento. Specie a basso potenziale di formazione dell'ozono. Basso grado di allergenicità del polline	
<i>Acer monspessulanus</i>	Vegeta bene su suoli variabili come ph e tessitura.	Maggiormente termofila rispetto alla precedente. E' presente nei boschi di sclerofille e di latifoglie eliofile, insediandosi soprattutto nelle radure. Specie a lento accrescimento	Specie longeva di facile attecchimento. Basso potenziale di formazione dell'ozono. Basso grado di allergenicità del polline.	
<i>Alnus glutinosa</i>	Suoli con falda freatica elevata.	Specie tipica delle aree alluvionali. Ha ampia distribuzione, dal piano basale sino a 1200 (1800) m. nei boschi ripariali lungo i corsi d'acqua e i luoghi paludosi.	Specie tollerante all'inquinamento. Favorisce la qualità del suolo e dell'aria per mezzo di batteri azotofissatori (<i>Frankia alni</i>). Per le sue caratteristiche ecologiche si usa nel consolidamento e nel rimboschimento dei terreni umidi e franosi	Elevato grado di allergenicità.
<i>Cercis siliquastrum</i>	Si adatta a suoli poveri e aridi	Specie eliofila e termofila. Si insedia nei boschi termofili di latifoglie	Sopporta l'inquinamento atmosferico.	Specie molto ornamentale, utilizzata in parchi, alberate e giardini
<i>Celtis australis</i>	Preferisce terreni sassosi, ricchi di calcare e ben drenati pH 7,0-8,0.	Specie pioniera, xerofila. Vive in consorzio con gli stadi pionieri della lecceta, nei boschi di roverella e nell'orno - ostrieto	Si può usare in ambiti ruderali ricchi in macerie. Importante per la fauna. Resistente all'inquinamento.	
<i>Ficus carica</i>	Predilige terreni sciolti o sassosi e non tollera quelli troppo compatti o con ristagni idrici	Specie rustica. Vive spontanea nelle pendici sassose aride, nelle fessure delle rupi e dei muri. Resistente e ad accrescimento rapido	Resistente all'inquinamento. Adatto alla costituzione di barriere antirumore.	

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 1 - Caratteristiche delle principali specie arboree autoctone caducifoglie

Specie o	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Fraxinus ornus</i>	Poco esigente, si adatta a terreni aridi, sia calcarei che argillosi.	Specie termofila e xerofila in grado di colonizzare anche luoghi rocciosi. Forma di rado popolamenti puri, vive di preferenza in consorzio nei boschi misti di latifoglie eliofile.	Basso potenziale di formazione dell'ozono. Adatto alla creazione di barriere antirumore. Buona capacità di attecchimento su suoli post-agrari.	Grado di allergenicità da moderato ad elevato. Il polline è gradito agli apoidei.
<i>Malus sylvestris</i>	Suoli fertili e mai molto aridi a pH vicino alla neutralità.	Specie temperata, nella zona Mediterranea gradisce ambiti mesofili con buona disponibilità idrica anche d'estate. Vive sporadico nei boschi di latifoglie, nei margini, nelle radure, negli arbusteti, dalla pianura sino a 1500 m slm.	Favorevole alla biodiversità animale.	
<i>Populus alba</i>	Indifferente al pH necessita di un cospicuo apporto idrico. Predilige terreni alluvionali di buona permeabilità	Specie igrofila e eliofila a rapido accrescimento. Vive isolata o in consorzi con altre latifoglie (Ontani, Salici e Frassini) lungo i corsi d'acqua. Tollera periodi di sommersione non troppo prolungati, in quanto teme il ristagno idrico e situazioni di asfissia.	Colonizza rapidamente superfici umide producendo nuovi getti dalle radici. Effetto di fitoestrazione e fitostabilizzazione di inquinanti quali Zn, Cd, Pb e Na. Può ospitare una ricca entomofauna.	Potenzialmente soggetto a crolli. Impiegato in interventi di recupero ambientale e a scopo bio- energetico. Grado di allergenicità da basso a moderato.
<i>Populus nigra</i>	Preferisce terreni umidi, ricchi di nutrienti, a pH alcalino. Necessita di terreni non troppo argillosi e con buona conduzione idrica.	Specie igrofila e lucivaga a rapido accrescimento. Forma associazioni caratteristiche con <i>Salix alba</i>	Ospita una ricca e diversificata entomofauna. È in grado di fissare i metalli pesanti presenti nel suolo. Azione di fitodegradazione per diversi inquinanti.	Utilizzato per la protezione delle zone alluvionali e la riqualificazione dei corsi d'acqua. Allergenicità da bassa a moderata.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 1 - Caratteristiche delle principali specie arboree autoctone caducifoglie

Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Populus canescens</i>	Cresce di solito su terreni alluvionali al di sopra della fascia a <i>Populus nigra</i> e <i>Salix alba</i> .	Specie mesoigrofila. Specie con caratteri ibridi tra <i>P. alba</i> e <i>P. Tremula</i> , cresce pioniera in vegetazioni disturbate e lacunose	Può ospitare una ricca entomofauna.	Utilizzato per la protezione delle zone alluvionali e la riqualificazione dei corsi d'acqua. Grado di allergenicità da basso a moderato.
<i>Prunus avium</i>	Suoli fertili, ben drenati, ma mai molto aridi con pH vicino alla neutralità	Vegeta bene nel sottobosco dei querceti termofili e al margine di radure. Non è una pianta pioniera. Richiede luce ma accetta anche la mezza ombra. Resiste al freddo.	Favorevole alla biodiversità animale. Specie a rapido accrescimento. Basso potenziale di formazione dell'ozono.	
<i>Pyrus spinosa</i> (=<i>Pyrus amygdaliformis</i>)	Indifferente al tipo di suolo.	Specie eliofila, xerofila e termofila. Diffusa nella fascia del leccio e dei querceti termofili. Spesso in associazione con Biancospino, Fusaggine, Rosa canina e Corniolo. Colonizza anche pendii aridi e macchia mediterranea. Può costituire una tipica formazione arbustiva pioniera, che prende il posto delle latifoglie nelle stazioni più calde a substrato calcareo.	Specie con buona funzionalità naturalistica consigliate per interventi di recupero ambientale. Offre rifugio alla piccola fauna. Favorisce la presenza di uccelli utili nel controllo biologico di insetti potenzialmente dannosi	
<i>Quercus frainetto</i>	Si adatta a tutti i terreni, preferendo però quelli freschi, fertili e profondi, con pH acido o sub acido. Rifugge quelli molto calcarei.	Specie supra-mediterranea in Italia diffusa nella fascia del cerro. Specie mesofila a rapido accrescimento	Tutela della biodiversità	Specie che in Italia problemi di rinnovazione, perché molto sensibile alla concorrenza. A Roma doveva essere un tempo molto più frequente.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 1 - Caratteristiche delle principali specie arboree autoctone caducifoglie				
Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Quercus cerris</i>	Terreni sciolti, fertili, acidi e subacidi (pH ottimale < 6,5).	Specie mesofila, costituisce boschi puri o misti in un orizzonte di vegetazione transizionale tra quello delle sclerofille e quello delle latifoglie eliofile con le quali si compenetra. Vive in pianura e collina, ama la luce e il calore, teme il freddo prolungato e le gelate tardive.	Specie longeva a basso potenziale di formazione dell'ozono. Efficace funzione fonoassorbente. Basso grado di allergenicità del polline.	Caratterizza la maggior parte dei boschi naturali del Comune di Roma.
<i>Quercus pubescens</i>	Indifferente al suolo vegeta meglio su suoli basici (pH ottimale > 6) e si adatta a terreni pionieri anche argillosi, ben drenati.	Specie termofila, xerofila, basifila. Occupa la fascia di transizione tra l'area delle sclerofille sempreverdi e quella delle latifoglie eliofile della quale è più caratteristica. Forma boschi puri o misti in consorzio con Cerro, Aceri, Orniello, Carpino nero	Specie adattabile e longeva. Efficace funzione fonoassorbente. Buona capacità di attecchimento su suoli post-agrari. Basso grado di allergenicità.	
<i>Quercus robur</i>	Gradisce terreni profondi, freschi, fertili, da subacidi a subalcalini, con buona disponibilità idrica per tutto l'anno, anche con falda freatica superficiale; rifugge quelli troppo compatti.	Vive nell'orizzonte delle latifoglie eliofile, nella zona Mediterranea limitata a zone alluvionali. Specie che vegeta in una fascia compresa tra il piano collinare e quello montano, si adatta a molti tipi di clima. Necessita di calore estivo ed è moderatamente sensibile alle gelate precoci e alle tardive	Specie molto longeva ad accrescimento relativamente rapido rispetto ad altre querce. Basso grado di allergenicità del polline.	Allo stato naturale nella Campagna Romana è confinata in ambiti a acquifera elevata o comunque umidi per buona parte dell'anno.
<i>Salix alba</i>	Indifferente al pH necessita di suoli con buona disponibilità idrica per tutto l'anno.	Specie tipicamente ripariale. Vive lungo i corsi d'acqua e nei terreni periodicamente inondati, spesso in associazioni caratteristiche con il Pioppo nero (<i>Populus n.</i>)	Specie a crescita rapida idonea per impianti in prossimità di corsi d'acqua. Tollera l'inquinamento atmosferico. Basso grado di allergenicità del polline.	Se ne sconsiglia la coltivazione in prossimità di edifici o sistemi di canalizzazione, danneggiabili dall'apparato radicale.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

<i>Sorbus domestica</i>	Le condizioni migliori per la crescita sono offerte da terreni calcarei profondi e ricchi di scheletro.	Diffusa principalmente nella fascia dei querceti termofili submediterranei nel piano collinare	Favorevole alla biodiversità animale.	
<i>Ulmus minor</i>	Suoli fertili e mai molto aridi. Si adatta bene ai terreni pesanti e argillosi	Ambiti mesofili anche ruderali (terrapieni delle infrastrutture). Specie diffusa dal piano basale ai piani collinare e submontano	Efficace nella mitigazione dell'inquinamento acustico atmosferico.	Sensibile alla grafiosi.

Tabella 2 - Caratteristiche delle principali specie sempreverdi arboree autoctone

Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Laurus nobilis</i>	Suoli poveri ma relativamente umidi anche d'estate.	Specie mediterranea, eliofila, vive nelle stazioni di transizione più fresche e umide tra l'orizzonte delle sclerofille sempreverdi e quello delle latifoglie eliofile. Costituisce boschi puri o misti in consorzio con il leccio e querce caducifoglie	Basso potenziale di formazione dell'ozono. Efficace nella mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico. Si riproduce facilmente.	Nel parco del Litorale Romano esistono ancora rare formazioni naturali.
<i>Quercus ilex</i>	Preferisce terreni alcalini aridi nel periodo estivo, ma si adatta anche a suoli acidi relativamente umidi.	Specie mediterranea, termoxerofila, vive in popolamenti puri e in formazioni miste dal livello del mare sino all'entroterra	Efficace funzione fonoassorbente. Specie longeva.	Emette VOC. Moderato grado di allergenicità. Allo stato naturale diffuso nella zona costiera del Comune.
<i>Quercus suber</i>	Suoli acidi e sabbiosi	Specie mediterranea termofila, vive nell'orizzonte delle sclerofille localizzandosi nelle stazioni più calde e aride	Basso potenziale di formazione dell'ozono. Specie longeva.	In area urbana sopravvivono significative sugherete naturali.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 3 - Caratteristiche delle principali specie arboree caducifoglie non spontanee nell'orizzonte mediterraneo

Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Acer platanoides</i>	Terreni sciolti, con ottimo drenaggio; pH ottimale: 5.5 - 7.	Predilige stazioni fresche e umide e partecipa in piccoli gruppi o sporadico ai boschi montani negli orizzonti delle latifoglie eliofile e sciafile	Basso potenziale di formazione dell'ozono. Resiste bene all'inquinamento atmosferico. Necessita di bassa manutenzione. Buona resistenza al vento.	A basse quote necessità di ambiti mai aridi e suoli profondi.
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Suoli ben drenati sia acidi che alcalini. Predilige terreni freschi e profondi	Nella zona medio-tirrenica è tipica in ambito appenninico in condizioni climatiche temperate. Vive sparso o in piccoli gruppi nei consorzi a Faggio e Peccio	Basso potenziale di formazione dell'ozono. Azione di fitostabilizzazione per Zn, Cd, Pb e Na.	
<i>Acer lobelii</i>	Suoli fertili e umidi per buona parte dell'anno.	È una specie tipicamente appenninica. Vive nell'orizzonte delle latifoglie eliofile.	Basso potenziale di formazione dell'ozono.	Specie endemica dell'Italia meridionale è stata piantata con successo in alcuni giardini romani
<i>Alnus cordata</i>	Sopporta bene la carenza idrica e la sua crescita è favorita in terreni acidi	Specie mesoigrofila, ma maggiormente adattata alla siccità estiva rispetto ad <i>Alnus glutinosa</i> . Costituisce boschi puri o misti con altre latifoglie montane.	Buona funzionalità naturalistica. Elevata capacità pollonifera. Miglioratrice del suolo. Specie frugale e di rapido accrescimento, utilizzata per rimboscimento di terreni argillosi e sassosi	Specie endemica dell'Italia meridionale.
<i>Betula pendula</i>	Adatta sia a terreni poveri che con un profondo strato di materiale organico, sia a suoli ricchi di acqua che a suoli molto drenati. Sopporta valori di pH del suolo fino a 3,3.	Specie spiccatamente eliofila e igrofila di clima temperato freddo. Costituisce boschi puri o si presenta sporadica o in gruppi nei boschi montani radi di latifoglie e di conifere.	Specie colonizzatrice con buona capacità pollonifera (anche polloni radicali).	In Italia è diffusa soprattutto in ambito montano e diviene rara al sud.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 3 - Caratteristiche delle principali specie arboree caducifoglie non spontanee nell'orizzonte mediterraneo				
Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Juglans regia</i>	Necessita di terreni molto fertili e ricchi di azoto; non gradisce terreni compatti.	Specie naturalizzata mediamente eliofila.	Rapida crescita negli stadi giovanili.	Frutti commestibili per la fauna
<i>Platanus hybrida</i>	Cresce bene sui terreni argillosi meglio se umidi, profondi e ricchi di humus, ma si adatta anche ad antrosuoli purché ricchi in nutrienti.	Specie eliofila ben adattata alle condizioni mediterranee e submediterranee.	Resiste all'inquinamento e alle potature. Resistente alle intemperie. Rapida crescita negli stadi giovanili.	Ibrido tra <i>Platanus occidentalis</i> , del Nord America, e <i>Platanus orientalis</i> , diffuso nell'Europa meridionale. Soggetto a infezioni (<i>Macrocystis fimbriata</i>). Può causare allergie.
<i>Populus tremula</i>	Indifferente al pH cresce anche su suoli molto poveri ed è meno legato all'umidità rispetto agli altri <i>Populus</i> .	Specie eliofila igromesofila nella fascia tirrenica è primariamente una specie del piano montano. Si insedia nei terreni nudi, nelle radure dei boschi	Specie pioniera a rapida crescita nelle fasi giovanili. Elevata capacità pollonifera delle radici.	Questa specie di pioppo si contraddistingue per l'impossibilità di riproduzione per talea.
<i>Tilia cordata</i>	Predilige terreni fertili, a pH neutro o non troppo acido.	Specie mesofila piuttosto sciafila. Vive sporadica o in gruppi negli orizzonti delle latifoglie eliofile e sciafile	Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico.	
<i>Tilia platyphyllos</i>	Terreni freschi, drenati e profondi a reazione neutra o sub-alkalina, non tollera il pH acido in profondità, su questi suoli viene sostituito da <i>T. cordata</i> .	È specie più eliofila di <i>Tilia cordata</i> ; non tollera il freddo intenso e la siccità prolungata. Vive allo stato isolato o con piccoli gruppi entro formazioni mesofile di latifoglie decidue e/o di conifere del piano montano sino a 1600 metri di altitudine. È sovente confinato nelle stazioni di forra.	Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico.	
<i>Ulmus glabra</i>	Predilige terreni leggeri e profondi	Specie mesofila, mediamente eliofila, vive negli orizzonti delle latifoglie eliofile e sciafile	Efficace nella mitigazione sia dell'inquinamento sia acustico che atmosferico.	

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 4 - Caratteristiche delle principali specie arboree sempreverdi alloctone e naturalizzate

Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Cedrus atlantica</i>	Adattabile a suoli di tessitura diversa, ma senza ristagno d'acqua.	Specie a carattere relativamente temperato. L'eliofilia aumenta con l'età. E' la specie più rustica del genere Cedrus in grado di riprodursi da seme in Italia e in altre parti d'Europa	Specie molto longeva. Efficiente nella mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico.	Specie originaria dell'Africa nord occidentale.
<i>Cedrus deodara</i>	Terreni ricchi e profondi, ben drenati. Indifferente al pH.	Specie eliofila. Teme la siccità prolungata, le gelate prolungate e i ristagni idrici. Ha bisogno di un'elevata umidità atmosferica	Efficiente nella mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico.	Nativo del versante occidentale dell'Himalaya. Sensibile all'inquinamento atmosferico.
<i>Cedrus libani</i>	Terreni sabbiosi, poveri, leggermente acidi, ma cresce senza problemi in qualsiasi terreno, anche basico e argilloso.	Preferisce un clima temperato ma è molto adattabile anche al caldo e al freddo. Nei paesi di origine allo stato spontaneo vegeta su pendii montani rocciosi di natura calcarea.	Efficiente nella mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico.	Originario del Mediterraneo Orientale
<i>Cupressus sempervirens</i>	Indifferente al substrato, cresce anche su suoli degradati e poveri.	Specie termofila teme il freddo prolungato.	Efficiente nella cattura delle polveri.	Soggetto al cancro corticale (<i>Seiridium cardinale</i>). Tipica del paesaggio italiano anche se originaria dell'Asia minore e del Mediterraneo orientale. Elevato grado di allerg.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 4 - Caratteristiche delle principali specie arboree sempreverdi alloctone e naturalizzate				
Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Olea europea</i>	Predilige terreni ben drenati, anche poco profondi, con rocciosità affiorante. Soffre nei terreni pesanti e soggetti al ristagno.	Specie termofila ed eliofila e xerofila. La distribuzione del tipo spontaneo <i>Olea euopaea</i> var. <i>sylvestris</i> si identifica con l'orizzonte delle sclerofille sempreverdi distribuzione si identifica con l'orizzonte delle sclerofille sempreverdi, in particolare con la fascia più calda dell'Oleo-Ceratonion. Si estende alle stazioni termicamente più favorite dell'orizzonte delle latifoglie eliofile.	Buona funzionalità naturalistica. Consigliate per interventi di recupero ambientale. Favorevole alla biodiversità animale. Basso potenziale di formazione dell'ozono.	Non è indigena anche se è coltivata da millenni.
<i>Pinus halepensis</i>	Si adatta bene a tutti i terreni, anche aridi e calcarei, ma non umidi.	Tipica conifera delle zone litoranee a clima caldo-mite del Mediterraneo. Specie pioniera e termofila, xerofila. Costituisce boschi puri o misti in consorzio con il leccio e sottobosco di macchia mediterranea.	Efficiente nella cattura delle polveri. Basso grado di allergenicità.	È da considerarsi spontanea solo nel litorale romano sui suoli della "Duna recente".
<i>Pinus pinea</i>	Si adatta a vari terreni esclusi quelli troppo umidi o con ristagni idrici; resiste a dosi elevate di calcare soltanto su sabbia.	Specie naturalizzata eliofila, termofila e xerofila. Predilige le stazioni litoranee, penetra poco nell'entroterra. Forma boschi puri nell'orizzonte delle sclerofille.	Efficiente nella cattura delle polveri.	Pur non essendo autoctona a Roma cresce molto bene. Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici. Produce terpeni che possono favorire la produzione di ozono.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 5 - Caratteristiche delle principali specie arbustive autoctone

Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Arbutus unedo</i>	Suoli sciolti, anche molto aridi.	Specie eliofila mediterranea resistente alla siccità estiva. E' elemento caratteristico della macchia mediterranea, ove vive in consorzio con altri elementi termofili, come ad es. Mirto, Lentisco, Erica, Cisti. Trova un habitat ottimale nelle boscaglie, luoghi rocciosi, leccete e garighe	Specie a basso Potenziale di formazione dell'ozono.	Nel Comune di Roma è molto diffusa in ambito costiero, soprattutto su suoli acidi.
<i>Cistus salvifolius</i>	Suoli sciolti, acidi.	Specie mediterranea resistente alla siccità estiva. Vive nelle macchie e garighe aride, in posizioni soleggiate ma anche nel sottobosco, dal livello del mare alle aree montuose, fino ai 1000 m di altitudine nelle isole meridionali	Buona funzionalità tecnica, consigliate per interventi di ingegneria naturalistica.	Frequente sui suoli sabbiosi silicei ("Duna antica") della Campagna Romana e della fascia costiera.
<i>Crataegus monogyna</i>	Cresce su suoli variabili come ph e tessitura, ma preferisce terreni a chimismo basico.	Specie eliofila, vive in boschi xerofili, siepi, boscaglie e cespuglieti, macchie, margine dei boschi e pendii erbosi, dal mare a 1.600 m s.l.m.	Specie a basso potenziale di formazione dell'ozono. Buona funzionalità tecnica, consigliate per interventi di ingegneria naturalistica. Si riproduce facilmente.	Componente dei cespuglieti spontanei. Specie colonizzatrice, importante per riparo e alimentazione avifauna
<i>Cytisus scoparius</i>	Suoli acidi sciolti e sabbiosi.	Specie termofila ricolonizzatrice calcifuga. Vive nei boschi, macchie e radure dal piano basale al piano montano	Buona funzionalità naturalistica.	



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 5 - Caratteristiche delle principali specie arbustive autoctone

Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Cytisus villosus</i>	Substrato silicei e aridi con pH acido.	Specie termofila. Vive nelle macchie e nella lecceta; si trova anche ma anche negli arbusteti mesotermofili e i querceti mediterranei sempreverdi.	Buona funzionalità naturalistica.	
<i>Erica multiflora</i>	Suoli basici.	Specie eliofila resistente alla siccità estiva. Vive nelle macchie, nelle garighe, nei boschi sempreverdi. E' presente nelle aree con clima caldo arido ma si adatta anche ai climi più freschi sino a 800 m slm	Buona funzionalità naturalistica. Consigliate per interventi di recupero ambientale.	
<i>Pistacia lentiscus</i>	Si adatta a suoli pionieri.	Specie eliofila mediterranea resistente alla siccità estiva. Elemento caratteristico della macchia mediterranea. Forma complessi puri o in consorzio con altre specie termofile nella fascia più calda dell'orizzonte delle sclerofille sempreverdi.	Buona funzionalità naturalistica. Consigliate per interventi di recupero ambientale.	
<i>Prunus spinosa</i>	Terreni ricchi di sali e di humus.	Specie eliofila che partecipa ai processi di riforestazione naturale. Può costituire consorzi con Biancospino, Fusaggine, Rosa canina e Corniolo. Colonizza anche pendii aridi, grazie a un apparato radicale ben sviluppato ed espanso. Conferisce il nome al pruneto, tipica formazione arbustiva pioniera, che prende il posto delle latifoglie nelle stazioni più calde a substrato calcareo.	Buona funzionalità naturalistica. Consigliate per interventi di recupero ambientale. Si riproduce facilmente.	

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 5 - *Caratteristiche delle principali specie arbustive autoctone*

Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Rosa canina</i>	Suoli variabili come tessitura, ma fertili e mai molto aridi, con ph da basico a leggermente acido.	Specie eliofila relativamente resistente alla siccità. Vive in boscaglie di faggio, abete, pino e querce caducifoglie, tipica di arbusteti fino ad una quota di 1900 m. E' una specie pioniera. Resiste al freddo e tollera anche il caldo, inoltre è un arbusto rustico che non subisce attacchi da molti parassiti.	Buona funzionalità naturalistica. Consigliate per interventi di recupero ambientale.	Valore ornamentale. Ottimo portainnesti per cultivar di pregio estetico.
<i>Viburnum tinus</i>	Suoli aridi e ben drenati; si presta all'uso su suoli poveri e sabbiosi	Specie tipica dei boschi sempreverdi mediterranei. Nelle regioni a clima tipicamente mediterraneo si trova spesso al margine di aree coltivate.	Funzione fonoassorbente e di mitigazione dell'inquinamento atmosferico.	
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Suoli sabbiosi calcarei	Specie mediterranea, tipica della macchia e della gariga, costituisce consorzi con altre specie mediterranee nei piani bioclimatici termo- e mesomediterraneo. a carattere pioniero resistente alla siccità.	Buona funzionalità naturalistica. Consigliate per interventi di recupero ambientale.	Specie spontanea nella zona costiera del Comune
<i>Spartium junceum</i>	Gradisce substrati argillosi, ma cresce anche su terreni poveri, sassosi e in pendenza	Specie ricolonizzatrice di pascoli e campi abbandonati. Tipica di arbusteti e incolti, comune in tutto il territorio dal livello del mare al piano montano, soprattutto in ambienti soggetti al disturbo antropico.	Ambienti pionieri con suoli degradati. Buona funzionalità tecnica, consigliate per interventi di ingegneria naturalistica. Si riproduce facilmente.	Componente dei cespuglieti spontanei della Campagna Romana.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Tabella 5 - Caratteristiche delle principali specie arbustive autoctone

Specie o genere	Caratteristiche del suolo	Caratteristiche ecologiche	Vantaggi	Note
<i>Teucrium fruticans</i>	Suoli aridi e ben drenati. Preferisce un substrato calcareo o con pH basico e bassi valori nutrizionali del terreno	Specie mediterranea adattata alla siccità estiva. L'habitat preferito sono le rupi calcaree presso il mare.	Specie con buona funzionalità naturalistica, consigliate per ambiti termofili si presta all'uso su suoli poveri e sabbiosi.	A Roma è localmente subspontanea pur non appartenendo propriamente alla
<i>Rosa sempervirens</i>	Suoli poveri	Specie mediterranea che vegeta nella macchia mediterranea, nella gariga e nella boscaglia sempreverde.	Buona funzionalità tecnica, consigliate per interventi di ingegneria naturalistica. Si riproduce facilmente.	Componente dei cespuglieti spontanei.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Elenco delle specie arboree idonee per la città di Roma suddivise in base alle dimensioni

Alberi di medio/alto fusto	Alberi di medio/basso fusto
<i>Quercus ilex</i>	<i>Acer campestre</i>
<i>Quercus suber</i>	<i>Acer monspessulanum</i>
<i>Quercus pubescens</i>	<i>Fraxinus ornus</i>
<i>Quercus cerris</i>	<i>Malus sylvestris</i>
<i>Quercus robur</i>	<i>Sorbus domestica</i>
<i>Quercus frainetto</i>	<i>Celtis australis</i>
<i>Ostrya carpinifolia</i>	<i>Cercis siliquastrum</i>
<i>Pinus pinea</i>	<i>Viburnum tinus</i>
<i>Pinus halepensis</i>	<i>Arbutus unedo</i>
<i>Salix alba</i>	<i>Ulmus minor</i>
<i>Populus alba</i>	<i>Ulmus glabra</i>
<i>Populus nigra</i>	<i>Corylus avellana</i>
<i>Populus canescens</i>	<i>Olea europaea</i>
<i>Populus tremula</i>	<i>Pyrus calleryana chanticleer</i>
<i>Alnus glutinosa</i>	
<i>Alnus cordata</i>	
<i>Tilia cordata</i>	
<i>Tilia platyphyllos</i>	
<i>Acer platanoides</i>	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	
<i>Ginkgo biloba</i>	
<i>Cupressus sempervirens</i>	
<i>Cedrus atlantica</i>	
<i>Cedrus libanii</i>	
<i>Cedrus deodara</i>	
<i>Juglans regia</i>	
<i>Betula pendula</i>	
<i>Platanus hybrida</i>	
<i>Sophora japonica</i>	

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 4

Elenco delle specie arbustive	Elenco delle specie arboree e/o arbustive con frutti eduli
<p><i>Arbutus unedo</i> <i>Phillyrea latifolia</i> <i>Pistacia lentiscus</i> <i>Myrtus communis</i> <i>Viburnum tinus</i> <i>Ruscus aculeatus</i> <i>Erica arborea</i> <i>Erica multiflora</i> <i>Cistus salvifolius</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Mespilus germanica</i> <i>Coronilla emerus</i> <i>Sorbus torminalis</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Malus sylvestris</i> <i>Rhamnus alaternus</i> <i>Spartium junceum</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Carpinus orientalis</i> <i>Cytisus villosus</i> <i>Rosa sempervirens</i> <i>Rosa canina</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Crataegus oxyacantha</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus laurocerasus</i> <i>Spartium junceum</i> <i>Rosmarinus officinalis</i> <i>Teucrium fruticans</i></p>	<p><i>Ficus carica</i> <i>Juglans regia</i> <i>Diospyros kaki</i> <i>Malus sylvestris</i> <i>Pyrus pyraster</i> <i>Pyrus communis</i> <i>Morus nigra</i> <i>Prunus domestica</i> <i>Prunus dulcis</i> <i>Prunus avium</i> <i>Punica granatum</i> <i>Sorbus domestica</i> <i>Olea europaea</i></p>



Scelta del materiale vivaistico, epoca e impianto, cura e gestione

La città è un ecosistema inospitale e difficile per la sopravvivenza delle piante e in particolar modo degli alberi. La vita degli alberi in città è condizionata da numerosi conflitti che ne riducono la stessa aspettativa di vita e che influenzano anche il loro rischio di schianto. Una percentuale consistente degli schianti di alberi è associata a difetti strutturali che dipendono dalla forma dell'albero e che spesso risalgono alla fornitura vivaistica. L'impiego di piante in aree con caratteristiche stagionali troppo diverse da quelle di origine delle specie prescelte costituisce una delle cause di maggior insuccesso delle piantagioni, siano anche di carattere ornamentale, in ambiente urbano e periurbano. La scelta deve essere condotta avendo a disposizione una esauriente caratterizzazione della stazione derivante da un attento esame dei parametri climatici ed edafici che condizionano fortemente la sopravvivenza delle piante.

La variabilità delle condizioni climatiche può avere riscontro con i dati climatici già elaborati sotto forma di indici climatici, climogrammi o classificazioni di facile interpretazione sono disponibili presso Enti locali, Uffici pubblici o Enti di ricerca. In alternativa, valide informazioni possono scaturire da un esame sintetico della vegetazione presente nell'area, o nelle sue vicinanze, che permette di valutare indirettamente le caratteristiche ambientali. La conoscenza della vegetazione reale da sola può già in parte garantire un buon risultato nel caratterizzare la stazione.

La scelta finale delle specie utilizzabili in un determinato contesto si opererà quindi tenendo conto, da un lato, dei parametri ambientali dell'area di impianto e, dall'altro, delle esigenze ecologiche e del temperamento delle specie vegetale che si vuole introdurre. Seguendo l'approccio sintetico sopra indicato, l'obiettivo di questo lavoro è quello di fornire un valido strumento per la scelta del materiale vivaistico da utilizzare, inteso come scelta delle specie, in base al contesto climatico nel quale dovrebbero andare ad inserirsi. Negli elaborati progettuali e nelle scelte di gestione del verde cittadino andranno tenuti conto i seguenti criteri descritti in appositi elaborati tecnici agronomici e sono:

1. Scelta del materiale vivaistico,
2. Caratteristiche dell'impianto,
3. Epoca e Modalità d'impianto
4. Cura e gestione del verde

1. Scelta del materiale vivaistico

La selezione di materiale di qualità in vivaio ha un ruolo determinante sia al fine dell'attecchimento delle nuove piante sia sulla sicurezza futura degli alberi e della loro gestione, garantendo i seguenti vantaggi:

- Ottimo attecchimento post-trapianto,
- Maggiore longevità,
- Crescita molto veloce,
- Rispetto gli alberi riduzione delle probabilità di schianti e rotture durante avversità meteorologiche.

La corretta scelta del materiale vivaistico dovrà tenere conto delle seguenti criteri:

- Metodo di coltivazione effettuato,
- Dimensioni massime all'impianto,
- Dimensioni della zolla,

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 5

- Posizionamento del colletto,
- Difetti delle radici e quantità delle radici assorbenti,
- Zolla radicale: calibro,
- Rapporto di altezza/diametro del tronco (indice di assottigliamento).

Ulteriore garanzia di qualità del materiale impegnato in ambito pubblico dovrà avere la certificazione degli standard vivaistici, in modo particolare sui trapianti e le cure colturali accrescendo il valore aggiunto alla produzione a garanzia del mercato. La Norma UNI EN ISO 22005:2008 ha sostituito le norme nazionali di rintracciabilità di filiera (UNI 10939:2001) e di rintracciabilità aziendale (UNI 11020:2002). La norma è un sistema di rintracciabilità ed è un utile strumento per un'organizzazione operante nell'ambito della filiera e per soddisfare in modo efficace le aspettative del cliente. La Norma UNI EN ISO 22005 è finalizzata alla certificazione ed è applicabile sia ai sistemi di rintracciabilità delle filiere, che a quelli delle singole aziende.

2. Caratteristiche dell'impianto

In linea di principio sono da preferire piante fornite in zolla o contenitore, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento, tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi con ciò l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde) comunque dovranno essere garantiti i seguenti criteri:

- Sono da preferire gli individui giovani, che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.
- Le dimensioni degli alberi in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20-25 cm e 40-45 cm di circonferenza del fusto.
- Occorre inoltre valutare opportunamente le distanze e i sestri di impianto in base ai limiti consentiti per legge e all'habitus della pianta per consentirne un corretto sviluppo.
- Effettuare con le migliori tecnologie tutti quegli accorgimenti colturali che combattono le erbe infestanti e limitino il consumo della risorsa idrica.

3. Epoca e Modalità d'impianto

Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di stasi vegetativa: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusa delle gemme). Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:

- Le buche dovrebbero essere 2-3 volte più larghe della zolla, ma della stessa profondità. Scavando una buca per l'impianto sufficientemente ampia, il terreno circostante andrà lavorato con una fresatura in modo da fornire alle radici spazio per espandersi;
- Preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
- Collocare la pianta alla giusta profondità (lasciando il colletto a livello del terreno) e riempire correttamente la buca;
- Assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
- Pacciamare la base dell'albero con materiale comuni come la lettiera di foglie, aghi di pino, corteccia tritata, torba, trucioli di legno o compostati. È ideale creare uno strato di 5 - 10 cm. Uno strato superiore ai 10 cm può causare problemi di ossigenazione e di umidità.
- Mantenere il terreno umido, ma non allagato. Annaffiare gli alberi almeno una volta la settimana, se non piove, e più frequentemente durante il periodo caldo e in presenza di vento. Quando il terreno è asciutto sotto la superficie della pacciamatura è ora di annaffiare. Continuare fino a metà

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 5

autunno, riducendo man mano che le temperature più basse richiedono annaffiature meno frequenti.

- Mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo. Allo scopo di inquadrare le diverse problematiche, il progettista incaricato, dovrà richiedere un incontro preliminare al Dipartimento Tutela Ambientale competente per territorio compilando la scheda di accompagnamento del progetto (Allegato 17). Tale scheda deve far parte degli elaborati progettuali.

4. Cura e gestione del verde

La cura ordinaria, successiva a quella di garanzia, è fondamentale per la riuscita di un nuovo impianto arboreo e consiste nell'esecuzione di tutti gli interventi indispensabili per il mantenimento e lo sviluppo nel tempo dell'idea progettuale, una corretta scelta delle piante in base alle caratteristiche enunciate faciliterà tale operazione.

La cura si configura come il complesso di operazioni il cui fine è la qualità dell'opera; per questo motivo è importante la condivisione degli obiettivi e delle azioni da parte di tutti gli operatori coinvolti. Elemento fondamentale delle attività del verde è il piano di gestione e cura del verde (documento assimilato al piano della manutenzione dell'opera) costituisce un documento complementare al progetto esecutivo, per le opere pubbliche previsto dalla normativa vigente, che prevede, pianifica e programma l'attività di cura dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico, tenendo conto degli obiettivi progettuali.

Nel piano di gestione del verde il progettista elenca e cadenza gli interventi colturali di garanzia e ordinari, specificando i criteri generali, le forme di allevamento della vegetazione, la tempistica e le modalità delle potature per l'ottenimento e il mantenimento nel tempo delle sagome di alberi e il piano di concimazione. Il piano di gestione del verde deve essere corredato da computo metrico estimativo che dettagli e quantifichi gli interventi di cura ordinaria.

Verde Architettonico e di Pertinenza

1) Verde Verticale e Coperture Verdi devono essere caratterizzati tipologicamente e tecnicamente come segue:

a) **Verde verticale** - L'inverdimento verticale può essere realizzato con l'impiego di piante rampicanti che possono essere di tipo sempreverde o a foglia caduca, e nel dettaglio per ragioni di efficienza energetica:

- le piante sempreverdi per le pareti non battute dal sole, con benefici energetici sia estivi che invernali;
- le piante a foglia caduca per la protezione delle pareti dall'irraggiamento solare nel periodo estivo con riduzione delle esigenze di condizionamento, consentendo invece nel periodo invernale il pieno contributo positivo dell'irraggiamento solare.

I rampicanti possono estendersi sulle pareti con adesione diretta attraverso le funzioni naturali delle radici aggrappanti o con strutture fisiche di supporto, con valutazione di personale tecnicamente qualificato.

In alternativa ai rampicanti possono essere utilizzate strutture di verde pensile verticale, tra cui si devono considerare anche strutture molto semplici, quali le ringhiere dei balconi e le recinzioni degli edifici e delle loro aree di pertinenza, che se fronte-strada, collaborano all'abbattimento degli inquinanti gassosi e micro-polveri in corrispondenza dei luoghi dove il traffico veicolare li genera.

b) **Coperture a verde** - Le coperture a verde, sia di tipo estensivo che di tipo intensivo, sono trattate nella Norma UNI 11235 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde" che costituisce un riferimento tecnico scritto da esperti raccogliendo i risultati di "buone pratiche".

La realizzazione di tetti verdi è possibile solo dopo avere verificato che siano soddisfatti tutti i pre-requisiti strutturali e di spazio. La progettazione di questi sistemi, quindi, deve prevedere un studio integrato delle parti biotiche (opere a verde) con quelle inerti (opere "in grigio") e con le successive opere accessorie per la manutenzione (es. impianto di irrigazione e di raccolta e smaltimento delle acque). Ogni elemento è stato presente deve essere necessariamente connesso agli altri, in quanto le specie vegetali devono svilupparsi nel tempo: il sistema è quindi dinamico.

La progettazione e la direzione lavori dei tetti verdi deve essere eseguita da professionisti abilitati, che nel progetto devono fornire indicazioni tecniche e valutazioni di idoneità in merito:

- alle condizioni strutturali dell'edificio;
- alla scelta del substrato e delle specie vegetali idonee all'utilizzo;
- alla sequenza degli strati, all'impermeabilizzazione, all'impianto di irrigazione, all'impianto di smaltimento delle acque, ecc.;
- al piano di manutenzione delle parti a verde, che deve essere corredato da un quadro economico che quantifichi i costi annuali di intervento.

I progettisti possono peraltro adottare tecniche diverse dalla Norma UNI 11235 quando atte a consentire la creazione di giardini pensili "leggeri", con peso aggiunto (substrati e vegetazione) inferiore al peso rimosso (pavimentazione e massetto).

c) **Coperture verdi dei garage** - I garage a piano stradale, le cui coperture non siano utilizzate quali terrazzi accessibili per uso abitativo, sono ricoperti di verde con coperture a verde, come previsto dal punto c) e d) comma 1 Art. 6 della L. 10/2013 e s.m.i., ovvero ricoperte attraverso l'estensione orizzontale

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 6

dell'inverdimento verticale o dell'inverdimento delle recinzioni. Per i garage interrati in alternativa ad una cospicua e pesante copertura in terra finalizzata a creare un giardino di copertura fruibile, possono essere applicate le stesse tecniche utilizzate per la realizzazione dei giardini pensili di tipo intensivo, pienamente fruibili. Tali tecniche consentono di ridurre la dimensione strutturale delle opere in cemento armato con notevole riduzione dei costi e dell'impatto energetico-ambientale.

- 2) Al fine di incentivarne un rapido incremento del Verde Architettonico è consentito per irrigazione l'utilizzo di pozzi, restando sempre auspicabile, ove possibile, la raccolta delle acque piovane e/o di altra origine.
- 3) Roma Capitale prevede opportuni incentivi e detrazioni fiscali per la realizzazione di pergolati, pareti verdi e verde pensile di copertura atti a favorire l'incremento del Verde Architettonico, come previsto anche dal comma 9 dell'art. 10 delle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Roma del 2008. Per le coperture a verde sussiste la possibilità di accedere alle detrazioni IRPEF, nelle condizioni nel rispetto di quanto previsto dall'ampia normativa fiscale.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 7

AREE LUDICHE E LUDICO-SPORTIVE

A. Aree Ludiche

Sono definite aree ludiche/parchi gioco tutti quegli spazi attrezzati, custoditi o incustoditi, destinati all'attività ludica di bambini e ragazzi solitamente fino a 12 anni.

1. Per l'attuazione verranno identificate le aree della città più idonee alla realizzazione di aree gioco e le tipologie ludiche più opportune in funzione alle diverse tipologie di età.
2. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:
 - a. installazione di segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area e in prossimità delle attrezzature indicando le caratteristiche e l'utenza di destinazione;
 - b. inserimento paesaggistico in relazione al carattere identitario del contesto di realizzazione (sistema idro geologico, morfologia, vegetazione, emergenze storico- architettoniche..)
 - c. adeguato ombreggiamento delle aree a fruizione intensa;
 - d. facile e sicura raggiungibilità e accessibilità;
 - e. Individuazione/realizzazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali idonei;
 - f. opportuna scelta delle specie vegetali in funzione del sito, dell'utenza e delle preesistenze, prediligendo specie che assicurano adeguato ombreggiamento delle aree di sosta o lungo i percorsi e funzionali alla partizione degli spazi nonchè con scarso potere allergenico e con assenza di parti velenose o pericolose (spine);
 - g. definizione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
 - h. definizione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
 - i. definizione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
 - j. inserimento di fontanelle con acqua potabile e di impianto per il riciclo delle acque utilizzate successivamente per l'irrigazione;
 - k. inserimento di servizi igienici;
 - l. salvaguardia della sicurezza in ogni fase di realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature di gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
 - m. utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione, preferibilmente permeabile all'acqua (terra battuta, materiali drenanti), gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature.
 - n. evitare uso di specie arboree che presentino apparati radicali superficiali
 - o. privilegiare progetti resilienti
 - p. dimensionamento complessivo come da tabella 1

TABELLA 1

Tipologia dello spazio verde	Dimensioni dello spazio verde (mq)	Dimensioni dell'area gioco (mq)
giardino di isolato	fino a 1.000 mq	non inferiore a 350 mq
giardino di quartiere	da 1.000 a 5.000 mq	non inferiore a 500 mq
parco di municipi	da 5.000 a 10.000 mq	non inferiore a 750 mq (*)

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 7

parco urbano

maggiore di 10.000 mq

non inferiore a 1.000 mq (**)

(*) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde.

(**) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde e/o piastre polivalenti.

All'interno dei parchi gioco pubblici possono essere installate inoltre attrezzature gonfiabili ad aria (ad esempio castelli, scivoli, piattaforme) che richiedono obbligatoriamente la sorveglianza di un operatore specializzato.

È in capo al produttore l'obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri (D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172), cioè prodotti che non presentino rischi per la salute degli utilizzatori o quantomeno riducano al minimo la possibilità di incorrere in un qualsivoglia rischio o pericolo. Un prodotto è considerato sicuro quando è realizzato nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza relative alla progettazione ed alla fabbricazione.

Nel settore parchi gioco le norme tecniche di riferimento a garanzia di sicurezza sono:

- EN 1176 (attrezzature per aree da gioco);
- EN 1176-7 "Attrezzature per aree da gioco - Guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo".
- EN 1177 (rivestimenti di superfici di aree da gioco);
- UNI 11123:2004 (progettazione dei parchi e aree da gioco all'aperto).

All'entrata (o entrate) dei parchi gioco pubblici devono essere fornite alcune informazioni di base quali:

- il nome dell'area e del gestore;

E' necessario considerare i rischi e rimuovere gli ostacoli sia all'entrata che all'uscita dell'area ludica, sia nelle percorrenze interne definendo:

- l'orario di apertura e di chiusura al pubblico;
- i numeri telefonici utili per interventi sulle attrezzature e di Pronto Soccorso;

L'area gioco deve essere facilmente raggiungibile, agibile a chiunque e ai mezzi di soccorso.

La recinzione dell'area gioco, per la quale deve essere prevista una rigorosa manutenzione, deve essere sicura nelle dimensioni per evitare pericolosi intrappolamenti della testa o degli arti.

Le cause di incidenti possono essere attribuite, da una parte, all'istinto di scoperta e di sfida al pericolo che caratterizza lo sviluppo psicomotorio dei bambini e dall'altra alla presenza di attrezzature fatiscenti, carenti di accorgimenti e protezioni di sicurezza o non adeguatamente sottoposte a controlli e manutenzione.

Nella complessa realtà di un'area attrezzata, l'individuazione delle rispettive responsabilità, nel caso di incidenti, deve essere valutata caso per caso.

Le responsabilità, in caso di incidente, possono essere attribuite:

- al fabbricante e/o all'importatore e/o al distributore qualora le attrezzature all'origine non siano conformi alle norme tecniche di sicurezza EN 1176 e EN 1177;
- al personale dell'Amministrazione o al gestore che ha attrezzato l'area (Comune, scuola, centro commerciale, ecc.) nel caso di un problema legato alla non corretta installazione o manutenzione delle attrezzature;
- agli accompagnatori (educatori o genitori) che hanno il dovere di vigilare affinché sia fatto un uso corretto e ragionevolmente prevedibile delle attrezzature messe a disposizione dei bambini.

In un parco giochi, è necessario attenersi a queste raccomandazioni:

1. Assicurarsi di far giocare i bambini solo con attrezzature a loro destinate.
2. Evitare l'uso improprio delle attrezzature.
3. Anche se l'attrezzatura è nuova o ben tenuta si deve verificare comunque che:
 - il terreno circostante sia di materiale morbido come corteccia di legno, sabbia, ghiaietto, gomma o suoi derivati sempre accuratamente mantenuti;

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 7

- tra un'attrezzatura e un'altra siano rispettate distanze minime per permettere al bambino di muoversi senza pericolo;
 - tutte le attrezzature dotate di superfici elevate, come le piattaforme o le rampe, siano dotate di adeguate sponde di protezione;
 - non ci siano punti, angoli taglienti e parti di legno scheggiate sulla superficie dell'attrezzatura;
 - nell'area adibita al gioco non ci siano corpi estranei, come rocce, radici di piante, o cemento delle stesse fondazioni delle attrezzature.
4. Evitare di utilizzare attrezzature che presentino parti mancanti o rotte e segnalarle ai responsabili della struttura la necessità di un pronto intervento.
 5. Sorvegliare con attenzione e pazienza il bambino mentre utilizza le attrezzature messe a sua disposizione.
 6. Quando all'interno del parco sono presenti attrezzature gonfiabili accertarsi che vengano utilizzate con l'assistenza costante di un operatore specializzato.
 7. Evitate di far indossare al bambino capi di abbigliamento che potrebbero facilmente impigliarsi nelle attrezzature o ostacolare la libertà di movimento (ad esempio lunghe sciarpe o maglioni e giubbetti dotati di lacci, stringhe, zaini, borsette, ecc.).
 8. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, agli spazi e al civico patrimonio cagionati in conseguenza del mancato rispetto delle norme sopra riportate.
 9. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

B. Ludico-Sportive

Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

Una corretta installazione - verificata attraverso un controllo iniziale di conformità e una regolare manutenzione – e dei controlli periodici permettono di valutare e di prevenire i rischi legati all'utilizzo delle attrezzature sportive.

La nuova edizione della norma UNI EN 15312:2010 "Attrezzature sportive di libero accesso - Requisiti, inclusa la sicurezza, e metodi di prova" si applica alle attrezzature sportive di libero accesso e loro combinazioni, destinate all'installazione permanente (e non temporanea), che includono, ma non esclusivamente, attrezzature per la pratica di sport come il badminton, la pallacanestro, il calcio, la pallamano, l'hockey, il tennis tavolo, il tennis, la pallavolo.

Di competenza della commissione UNI Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi, la norma europea specifica i requisiti, compresa la sicurezza, per le attrezzature stesse, per la loro installazione, controllo e manutenzione. Essa si applica alle attrezzature multi-sportive di libero accesso destinate a un utilizzo pubblico, individuale e collettivo, principalmente da parte di bambini e adolescenti. Le attrezzature non sono destinate a essere utilizzate da bambini piccoli, di età inferiore ai 36 mesi.

La UNI EN 15312 non si applica alle attrezzature per aree da gioco (definite dalla UNI EN 1176-1 "Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova"), alle installazioni di libero accesso destinate a sport su rotelle (definite dalla UNI EN 14974 "Installazioni per gli utilizzatori di

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 7

attrezzature per sport su rotelle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”), ai “percorsi salute” solitamente installati in zone verdi, alle strutture artificiali per scalate (definite dalla norma UNI EN 12572 parti da 1 a 3). L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, agli spazi e al civico patrimonio cagionati in conseguenza del mancato rispetto delle norme sopra riportate.



CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Legge 14 gennaio 2013, n.10

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE ALBERO O FORMAZIONE VEGETALE
MONUMENTALE

N. scheda:

Data rilievo:

Albero singolo Filare singolo Filare doppio Viale alberato Gruppo

Censito in passato: no si

Riferimento censimento passato:

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Regione:

Provincia:

Comune:

Località:

Indirizzo:

Itinerario di accesso:

Riferimenti catastali:

Foglio:

Particelle

:

Coordinate GPS in WGS 84:

Carta IGM:

foglio

n.

Altitudine (m):

Pendenza (%)

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 8

CONTESTO

Ambiente urbano: verde privato verde pubblico

Ambiente extraurbano: bosco coltivi pascolo incolto

parco/giardino altro:

Caratteristiche del suolo:

PROPRIETA' e VINCOLI

Proprietà pubblica estremi proprietà pubblica:

Proprietà privata estremi proprietà privata:

Estremi gestore:

Area protetta: no

si Parco nazionale:

Parco regionale:

Riserva naturale:

Zona SIC e ZPS:

Altro:

ASPETTI DI MONUMENTALITA'

Età	<input type="text"/>	Descrizione aspetto di monumentalità
Dimensioni	<input type="text"/>	
Forma o portamento particolari	<input type="text"/>	
Valore ecologico	<input type="text"/>	
Architettura vegetale	<input type="text"/>	
Rarità botanica	<input type="text"/>	
Valore storico, culturale, religioso	<input type="text"/>	
Valore paesaggistico	<input type="text"/>	

TASSONOMIA DEL SINGOLO ELEMENTO

Genere e specie:	<input type="text"/>	Varietà, cultivar, etc.:	<input type="text"/>
Nome volgare specie:	<input type="text"/>		
Eventuali nomi locali:	specie: <input type="text"/>	albero :	<input type="text"/>

DATI DIMENSIONALI DEL SINGOLO ELEMENTO

Numero fusti:	<input type="text"/>	Circonferenza a petto d'uomo (cm):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altezza stimata (m):	<input type="text"/>	Altezza misurata (m):	<input type="text"/>	Età presunta (anni):	<input type="text"/>		
		Altezza 1° palco (m):	<input type="text"/>				
Forma chioma:	<input type="text"/>			Diametro medio chioma (m):	<input type="text"/>		

CONDIZIONI VEGETATIVE E STRUTTURALI DEL SINGOLO ELEMENTO

Condizioni vegetative

Vigore vegetativo:	<input type="text"/>	Defoliazione:	<input type="text"/>	Decolorazione:	<input type="text"/>
Microfillia:	<input type="text"/>	Seccume:	<input type="text"/>	Riscoppi:	<input type="text"/>

Aspetto strutturale

Descrizione sintomi/difetti

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Chioma:

Branche:

Interferenza con manufatti:

Interferenza con linee elettriche:

Bersaglio:

STATO FITOSANITARIO DEL SINGOLO ELEMENTO

Infezione da parassiti: dove:

Malattie fungine, virali, batteriche: dove:

Altri danni: dove:

pascolo o selvaggina incendio agenti abiotici azione dell'uomo non nota

Descrizione sintomi:



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 8

Valutazione complessiva stato fitosanitario:

INTERVENTI EFFETTUALI SUL SINGOLO ELEMENTO

Potatura	<input type="checkbox"/>	tipo:	<input type="text"/>	quando:	<input type="text"/>
Consolidament o	<input type="checkbox"/>	tipo:	<input type="text"/>		
Ancoraggi	<input type="checkbox"/>	tipo:	<input type="text"/>	dove:	<input type="text"/>
Dendrochirurgi a	<input type="checkbox"/>	tipo:	<input type="text"/>	dove:	<input type="text"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	tipo:	<input type="text"/>	dove:	<input type="text"/>

INTERVENTI NECESSARI SUL SINGOLO ELEMENTO

No

Si

Quali:

CARATTERISTICHE DELL'INSIEME OMOGENEO

(compilare nel caso di filare, gruppo, viale alberato)

Genere e specie:	<input type="text"/>	Varietà, cultivar, ect.:	<input type="text"/>
Nome volgare specie:	<input type="text"/>		
Eventuali nomi locali:	specie: <input type="text"/>	insieme:	<input type="text"/>
Lunghezza filare/viale alberato (m):	<input type="text"/>	Superficie gruppo (mq):	<input type="text"/>
Circonferenza esemplari media (cm):	<input type="text"/>	Altezza esemplari media (m):	<input type="text"/>

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 8

Circonferenza esemplari massima (cm):

Altezza esemplari massima (m):

Numero complessivo individui arborei:

Età presunta esemplari massima (anni):

Condizioni vegetative, strutturali e fitosanitarie generali dell'insieme omogeneo:

Interferenza con manufatti:

Interferenza con linee elettriche:

Bersaglio:

Interventi effettuati sull'insieme omogeneo:

Potatura

Ancoraggi

Consolidamento

Dendrochirurgia

Altro

Su quanti esemplari:

Quando:

Interventi necessari sull'insieme omogeneo:

No

Si

Quali:

STATO DELLA TUTELA E PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ART. 136 D.LGS n.42/2004)

Riferimenti normativi/amministrativi ;

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs n.42/2004): si no

ALTRE OSSERVAZIONI



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 8

Rilevatore n.1:	
Rilevatore n.2:	
Ente di appartenenza:	



INTERVENTI E TIPOLOGIE DI POTATURA E CONSOLIDAMENTO

Elenco:

- Interventi cesori
- Forme di allevamento
- Operazioni di potatura
- Tipologie di potatura
- Epoca
- Intensità
- Consolidamenti
- Pratiche errate

La potatura rappresenta la pratica colturale che maggiormente impatta le condizioni di vegetazione degli alberi. L'attuazione scorretta di tale pratica comporta perdita di vigoria e salute, solidità strutturale e valore ornamentale.

GLI INTERVENTI CESORI

Gli interventi cesori sono tutte le operazioni di asportazione della vegetazione eseguite con tecniche riconosciute, per la risoluzione di problematiche in ambiente urbano e nel rispetto dello stato fisiologico della pianta. Devono essere eseguiti da personale formato

Gli interventi cesori si distinguono in **ordinari** e **straordinari**. Gli interventi **straordinari** sono sottoposti ad autorizzazione da parte del Servizio Giardini e devono prevedere la ~~presenza di una~~ Direzione Lavori da parte di un tecnico abilitato presente in cantiere e comprendono: potatura di contenimento, potatura di risanamento, potatura di risanamento e ricostruzione della chioma.

Negli interventi **ordinari** vanno annoverate le potature di trapianto, di allevamento e di mantenimento.

Gli operatori e i tecnici devono avere ben chiaro, prima dell'intervento di potatura del singolo albero o dell'alberata, lo stato fitosanitario e statico delle piante, le interferenze con strutture e servizi, gli obiettivi da raggiungere e qualsiasi possibile effetto dell'intervento nel lungo termine.

Obiettivi, tecniche ed interventi di potatura

Obiettivi della potatura degli alberi in ambiente urbano:

- Favorire la longevità della pianta.
- Conservare un determinato portamento (naturale o forma obbligata).
- Risolvere problemi di verticalità e di ingombro.
- Favorire la salute dell'albero rimuovendo focolai di infezione.
- Favorire l'estetica della pianta.
- Permettere una data visuale (ad es. in caso di incroci stradali) o ridurre i conflitti con i manufatti limitrofi.
- Rimuovere i possibili rischi dovuti all'instabilità di tutta la pianta o di parti di essa (a questo scopo sono utilizzati anche i consolidamenti statici e/o dinamici)

Tecniche di Potatura

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 9

Le tecniche di potatura rappresentano le modalità di esecuzione dei tagli; i tagli possono essere "internodali" o "nodali". Per tagli internodali si intendono tutti i tagli di potatura eseguiti ad una certa distanza dai nodi; il nodo definisce il punto di inserzione del ramo su un fusto oppure su una branca; sono definiti "nodali" tutti i tagli di potatura operati presso i nodi. In generale i tagli nodali sono corretti, mentre i tagli internodali sono errati, ad eccezione di quelli eseguiti su piccole sezioni specificamente nella "potatura in forma obbligata".

Le tecniche di potatura sono:

1. Spuntatura
2. Asportazione
3. Taglio di ritorno
4. Speronatura

1. SPUNTATURA

Si tratta di un'operazione con la quale, intervenendo sulla parte apicale di un ramo o di una branca, si asporta una ridotta quantità di legno (*taglio lungo*). Questa operazione di potatura eseguita su una pianta vigorosa (generalmente soggetti giovani) ridurrà il suo vigore vegetativo promuovendo una crescita più equilibrata; è sconsigliata in piante deboli con scarsa vegetazione in quanto prive del vigore necessario ad alimentare un numero notevole di gemme.

2. ASPORTAZIONE

È il taglio che permette l'asportazione totale di una branca all'inserzione sul fusto, o su una branca primaria; si dovrà rispettare il collare di abscissione e si dovrà evitare di eseguire un taglio a raso sul fusto.

3. TAGLIO DI RITORNO

Consiste nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina. Il ramo che così rimane sostituisce la cima di quello asportato, assumendone le funzioni. Il ramo restante dovrà avere un diametro di almeno 1/3 di quello asportato.

Dal punto di vista fisiologico le reazioni a medio e lungo termine delle piante sistematicamente sottoposte a questa operazione di potatura si possono così riassumere:

- Assenza o drastica riduzione di getti in corrispondenza del punto di taglio. Infatti la presenza del prolungamento dei rami (cima) fa sì che la linfa si distribuisca più uniformemente, dalla inserzione fino alla gemma apicale, evitando un suo accumulo nella zona di taglio.
- Attività vegetativa distribuita in modo uniforme su tutta la pianta. Infatti, evitando il richiamo di linfa nella zona prossima al taglio, si evita di sottrarre alla parte inferiore del ramo sostanze nutritive, col vantaggio che risultano ridotti danni quali: predisposizione ad attacchi parassitari, indebolimento della branca, l'accentuarsi di seccumi sui rami abbandonati dalla linfa.

Il ritorno sul grosso, invece consiste nel taglio di un ramo grosso a vantaggio di una branca laterale di notevoli dimensioni. Sarà da eseguire in casi eccezionali viste le conseguenze che porta alla branca interessata.

4. SPERONATURA

Questo tipo di intervento, molto drastico, comporta l'asportazione di una gran parte della vegetazione (*taglio corto*).

È un taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che comporta, a livello fisiologico e in piante in equilibrio vegetativo, il risveglio delle gemme dormienti soprattutto in prossimità del taglio e la formazione di germogli (generalmente a "ciuffi") che entrano in competizione fra loro per mancanza di una cima dominante, sviluppo di rami vigorosi. È un taglio che generalmente si utilizza su piante già capitozzate, per selezionare i ricacci.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 9

Poiché tutte le tecniche sopra elencate producono effetti diversi sulla pianta, in relazione alla specie arborea, tutti gli operatori devono essere opportunamente formati e qualificati per saper dosare in modo opportuno gli interventi in relazione all'individuo arboreo sul quale si opera, alle situazioni di fatto esistenti e agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Gli operatori devono tenere in considerazione i principali parametri tecnici: la specie sulla quale si opera, il suo portamento naturale (a cui la potatura, per quanto possibile, si deve sempre avvicinare "un albero ben potato non deve sembrare potato") o obbligato, il turno fra un intervento e l'altro, lo stato fitosanitario del soggetto.

NOTE:

- L'utilizzo di mastici da innesto è da considerarsi errato e dannoso per la protezione della ferita di taglio effettuata, al contrario una aspersione di prodotto rameico può essere utile a ostacolare il proliferarsi di spore fungine nel periodo immediatamente successivo al taglio.
- L'utilizzo di ramponi è vietato negli interventi di potatura (compresa la potatura delle palme), è invece consentito negli interventi di abbattimento, in accordo con la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.
- È obbligatorio disinfettare gli attrezzi da taglio al passaggio da una pianta all'altra.

Interventi di potatura

Il termine "potare" non equivale a "tagliare", ma va inteso come quel complesso di interventi compiuti sulla chioma, aventi lo scopo di assecondare o modificare, se necessario, il naturale portamento dell'albero, per adattarlo alle caratteristiche dell'habitat urbano come sotto descritte, la potatura è un'esigenza dell'essere umano non della pianta.

Gli interventi di potatura attuati con le tecniche sopra descritte, e si suddividono in:

1. Potatura di trapianto.
2. Potature di allevamento.
3. Potature di mantenimento.
 - a. Potatura di rimonda.
 - b. Potatura di selezione.
 - c. Potatura spalcatura.
 - d. Forma obbligata.
 - e. Riequilibratura.
 - f. Diradamento.
4. Potatura di contenimento.
5. Potatura di risanamento e ricostruzione della chioma.
6. Potatura delle conifere.
7. Potatura delle palme.

1. POTATURA DI TRAPIANTO

L'intervento inizia nel periodo di permanenza in vivaio e si conclude all'atto della messa a dimora del soggetto. Gli interventi di potatura si effettuano sia in vivaio, sia nei primi anni dopo la messa a dimora. L'obiettivo principale è quello di far sviluppare l'albero secondo il portamento naturale della specie, compatibilmente con le esigenze dell'ambiente urbano in cui l'albero va messo a dimora, asportando poco legno, perché una eccessiva riduzione dei rami ha effetti negativi sia sull'intero sviluppo della pianta che sull'apparato radicale.

Le piante usate in ambiente urbano si possono raggruppare in due categorie:

- alberi con tendenza al portamento piramidale, nei quali l'asse principale raggiunge la sommità della chioma (liquidambar, liriodendro, frassino, olmo, ecc.);
- alberi con tendenza al portamento a vaso, nei quali ad una certa altezza dal suolo, l'asse principale si apre in un certo numero di branche primarie (platano, tiglio, ippocastano, ecc.).

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 9

Gli interventi principali previsti sono: il mantenimento della freccia apicale, l'identificazione del primo palco di branche, l'assicurare un corretto rapporto di dimensione tra il fusto e la chioma, la corretta selezione dei palchi di branche permanenti.

2. POTATURE DI ALLEVAMENTO

La fase di allevamento corrisponde ad un periodo di circa 10 anni dall'epoca della messa a dimora e si può suddividere in due sotto periodi:

- di formazione: 2-3 anni
- di libero sviluppo: 7-8 anni.

A seguito delle potature di trapianto l'individuo arboreo nel periodo di formazione subirà interventi di potatura a seconda delle forme di allevamento:

- nella "piramide" si dovranno diradare i rami malformati o in soprannumero, tenendo presente il principio di mantenere il tronco uniformemente rivestito;
- nelle forme "a vaso" è necessario allevare 3-5 getti opportunamente inseriti ed orientati sul fusto principale, possibilmente di ugual vigore. Le restanti ramificazioni vanno eliminate;
- se l'albero è posto in condizioni di sviluppare liberamente il suo portamento naturale durante la fase di allevamento si eseguiranno delle potature solo per asportare parti di vegetazione eccezionalmente malformata e pertanto si interverrà il minimo indispensabile.

Verso il decimo anno dalla messa a dimora dell'individuo arboreo verranno eseguiti interventi cesori mirati all'eliminazione dei rami troppo vigorosi, all'eliminazione dei rami malformati, all'eliminazione dei rami soprannumerari.

Sarà successivamente opportuno valutare, sulla parte restante di chioma, un intervento cesorio teso al completamento dell'impostazione della forma di allevamento prescelta.

3. POTATURE DI MANTENIMENTO

Le potature di mantenimento si concretizzano con le operazioni descritte nel paragrafo precedente, rappresentano gli interventi ordinari di gestione dell'albero con intervalli tra i turni di 5-7 anni per tutta la fase di maturità. **Nella fase senile**, in condizioni normali, gli interventi di mantenimento si limiteranno all'eliminazione del secco tramite rimonda.

- Potatura di rimonda:** consiste nell'eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o deperenti presenti sulla chioma. Per completezza di intervento, resta inteso che tale tipo di potatura comprende anche: l'eliminazione dei succhioni e dei polloni, e di tutte le altre presenze estranee eventualmente rinvenute sugli alberi (ferri, corde, rampicanti che invadono gran parte della chioma, ecc.).
- Potatura di selezione:** si intende l'eliminazione di rami o branche in competizione tra loro per fenomeni di codominanza o a seguito di vecchi interventi di capitozzatura, che hanno generato ricacci non più selezionati. Intende ancora l'eliminazione di rami o branche mal inserite o che si intersecano tra loro. L'obiettivo è quello di ottenere una distribuzione quanto più possibile regolare delle branche e dei rami rimanenti, equilibrando la chioma, eliminando tutti i ricacci, i germogli epicormici e i polloni presenti al di sotto dell'impalcatura principale della pianta.
- Potatura di spalcatura o innalzamento della chioma:** consiste nell'asportazione dei rami bassi patenti, al fine di permettere la visibilità e per eliminare palchi con inserzioni deboli. Deve essere eseguita solo se necessaria in quanto riduce la rastremazione dell'albero e ne peggiora la stabilità nei confronti del vento, innalzandone il baricentro.
- Forma obbligata:** potatura periodica volta a mantenere la forma impostata in età giovanile (pollarding, spalliera, colonnato, siepone)

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 9

- e. **Riequilibratura:** si rende necessaria in condizioni in cui la chioma abbia subito un disassamento o quando sia parzialmente asimmetrica per riportarla in condizioni pressoché naturali.
- f. **Diradamento:** consiste nella rimozione selettiva dei rami, al fine di favorirne l'alleggerimento, la penetrazione della luce al suo interno e la riduzione del peso della pianta.

4. POTATURA DI CONTENIMENTO

Da prevedersi solo in casi specifici al fine di limitare l'espansione della pianta nel caso in cui questa vegeti in ambienti troppo ristretti, rientra negli interventi straordinari. Si intende una riduzione del volume complessivo della chioma per una misura massima del 25-30%. Si effettua attraverso tagli di ritorno e raccorciamento dei rami laterali, salvaguardando il portamento naturale delle specie. In nessun ramo potato viene interrotta la "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale.

5. POTATURA DI RISANAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CHIOMA

Intervento di selezione dei ricacci dopo una capitozzatura o dopo eventi atmosferici straordinari, al fine di restituire alla pianta, per quanto possibile, il suo portamento naturale e la sua dominanza apicale.

Questo tipo di intervento non rientra nei normali turni di potatura delle alberate cittadine ma riveste carattere di straordinarietà, in quanto si interviene solo quando le piante presentano branche deperite a causa di attacchi di parassiti vegetali o animali oppure abiotici. Infatti attacchi di insetti defogliatori (processionaria, limantria, euproctis, ecc.) oppure xilofagi (coleotteri cerambicidi o lepidotteri cossidi) possono essere contenuti oppure debellati se si procede alla eliminazione dei focolai di infestazione attraverso la rimozione delle parti di pianta colpite.

Allo stesso modo il diradamento dei getti sulle teste, l'asportazione di ramificazioni o monconi cariati e la riduzione di astoni cresciuti in seguito a drastiche riduzioni di chioma, può ritenersi un risanamento della chioma teso al recupero e alla ricostruzione delle piante che hanno subito capitozzature anche reiterate, per quanto i danni inferti abbiano caratteristiche non reversibili. Tale pratica può essere una valida opzione in caso di alberature urbane compromesse da interventi cesori errati.

Data la particolarità degli interventi e la delicatezza dei soggetti arborei a cui tale pratica è destinata, gli operatori che andranno a effettuare tali interventi devono dimostrare competenze specifiche su parassiti vegetali, animali oppure abiotici e basi di biomeccanica in quanto tale pratica va a modificare sostanzialmente compressioni e trazioni sulle fibre, carichi e i pesi in gioco su un esemplare arboreo non sano e parzialmente compromesso. Tale intervento deve essere supervisionato da tecnico abilitato e formato.

6. POTATURA DELLE CONIFERE

Si sottolinea che un'azione cesoria sulle conifere va attuata **solo se strettamente necessaria**, in quanto queste specie hanno minori capacità di reazione e restano più visibilmente mutilate da interventi errati.

Gli interventi eseguibili sono:

1. **Rimonda del secco:** comporta l'eliminazione di tutte le ramificazioni secche.
2. **Spalcatura:** comporta l'eliminazione delle branche (palchi) più basse, si dovranno eliminare solamente le ramificazioni deboli e discendenti.
3. **Eliminazione delle branche con inserzione debole:** comprendono branche in torsione, discendenti o con problematiche morfologiche.
4. **Contenimento:** solo in casi di ridimensionamento per conflitti con le strutture mediante tagli di ritorno, si dovrà ridurre al minimo tali interventi, da adottare solo in casi di estrema necessità, tali interventi dovranno comunque essere autorizzati.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 9

5. **Spignatura:** in caso di *Pinus pinea* aventi come bersaglio aree con un target sensibile verranno asportati quanti più strobili possibili al fine di ridurre l'impatto sul target (strade, scuole, aree pedonali, monumenti, ecc).

La potatura si dovrebbe eseguire preferibilmente in inverno, anche se ogni stagione è buona; da evitare sono essenzialmente la primavera alla schiusura delle gemme e formazione dei nuovi rametti e l'autunno, nel periodo di perdita delle foglie, compatibilmente con le epoche di nidificazione.

7. POTATURA DELLE PALME

Le Palme sono piante monocotiledoni con una morfologia, una struttura ed un aspetto molto diversi dalla maggior parte degli altri alberi.

L'accrescimento avviene per aggiunta di foglie centralmente sulla chioma, e secondo una spirale originata dall'unica gemma presente (detta gemma apicale): dalla gemma apicale si generano le nuove foglie perfettamente verticali, racchiuse in una tecca di tessuto spugnoso, in principio chiamate lance.

Le lance si dischiudono, divenendo foglie, con un lento processo di maturazione e spostamento verso l'esterno e verso il basso, passando da verticali a orizzontali e poi PIEGANDOSI verso il basso quando perdono vitalità.

Le palme, normalmente, non necessitano di potatura ma, in alcuni casi, è utile provvedere al taglio delle sole foglie più basse, ovvero quelle secche, poiché è facile che cadano a terra da sole, anche senza vento, con rischio di creare danni a persone e/o cose (in alcune specie le foglie portano sul picciolo delle spine basali molto grandi, appuntite e rigide). Anche i caschi di frutti (datteri o simili) vanno rimossi, possibilmente prima della maturazione, per evitare la cascola dei frutti maturi che imbrattano la zona sottostante ed attirano i roditori.

La potatura si esegue nel periodo invernale (a causa di possibili infestazioni da Punteruolo rosso delle palme et altri) dal basso verso l'alto, fino ad arrivare alle foglie verdi e orizzontali, poiché queste danno il maggior apporto energetico alla pianta essendo quelle più esposte ai raggi solari.

Non c'è nessuna ragione biologica per rimuovere foglie verdi e sane, con angolo di inserzione acuto, anzi, facendolo si compromette la salute delle piante: le palme hanno bisogno delle fronde verdi per incrementare il diametro del fusto, produrre nutrimento costante e continuare a vegetare.

Per i tagli dovranno essere usati strumenti affilati e indenni da patogeni, avendo cura di lasciare parte del picciolo nel cosiddetto capitello (di non eccessive dimensioni), [mentre il fusto è bene sia ripulito dai vecchi peduncoli. Non si deve mai tagliare "rientrando" nel fusto perché la palma non è in grado di ricostruire i tessuti asportati, e quel punto rimarrebbe sempre un pericoloso fattore di debolezza strutturale.

EPOCA PER L'ESECUZIONE DELLA POTATURA

Il periodo in cui viene eseguita la potatura ha una notevole influenza sul comportamento dell'albero in quanto provoca reazioni diverse sull'accrescimento complessivo, sullo sviluppo vegetativo e sulla sensibilità a determinati attacchi parassitari. Il periodo più adatto per eseguire la potatura secca è quello di massimo riposo vegetativo dell'albero, orientativamente tra dicembre e marzo.

Le potature troppo anticipate riducono la possibilità di assimilazione di sostanze di riserva nelle radici a causa dell'asportazione di foglie che sono ancora in elaborazione, foglie che non vengono più riformate, in quanto le gemme non vegetano più fino alla primavera successiva. Ciò porta come conseguenza una riduzione dell'attività nello sviluppo della radice, con conseguente danno per la ripresa vegetativa nel periodo primaverile.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 9

Nelle giornate invernali più fredde la potatura non è consigliabile perché i rami, induriti dal gelo, sono fragili e si spezzano facilmente.

La potatura troppo posticipata, quando l'albero ha iniziato l'attività vegetativa, provoca un indebolimento complessivo del soggetto in quanto il grande numero di germogli che si sviluppano comporta un elevato consumo delle sostanze di riserva che non vengono prontamente reintegrate. Inoltre, durante l'esecuzione è molto probabile danneggiare la nuova vegetazione.

Ferma restando la normativa vigente sulla protezione dell'avifauna, ~~Pertanto~~ nel Comune di Roma gli interventi di potatura sulle latifoglie si dovranno eseguire di norma nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo, con anticipazioni/posticipazioni di 10-15 giorni secondo gli andamenti stagionali.

Per le conifere si consigliano potature nel periodo successivo alla fioritura; tali piante potranno comunque subire interventi di potatura in tutti i periodi dell'anno.

La potatura leggera a carico di rami fini e l'asportazione di materiale morto può essere eseguita in qualsiasi momento.

INTENSITA'

È la percentuale di fogliame che viene asportata rispetto alla chioma complessiva. In condizioni normali non deve superare il 20% (del fogliame o del potenziale fogliame), una potatura lieve asporta circa il 10% del fogliame, una potatura media il 20% mentre una potatura intensa più del 20%. Si dovranno considerare potature medie come limite massimo; le potature intense rientrano negli interventi straordinari da autorizzare.

CONSOLIDAMENTO

Con il termine "consolidamento" si intendono tutti gli interventi atti a migliorare la sicurezza dell'intorno del soggetto arboreo sul quale vengono installati sistemi a carattere statico e dinamico. I consolidamenti possono spaziare dalla costruzione di strutture autoportanti che sostengano la pianta, fino alla legatura delle sue parti aeree al fine di aumentare la coesione tra le parti della chioma. Gli interventi possono essere destinati sia ad alberi ordinari, che a piante di alto valore ornamentale e storico. I materiali impiegati possono essere molto diversi tra loro (ACCIAIO, LEGNO, NYLON, POLIPROPILENE, POLYAMIDE, POLYESTERE, DYNEEMA), essere usati contemporaneamente ed avere finalità completamente differenti a seconda del soggetto arboreo al quale sono destinate. Tali installazioni devono essere progettate ed autorizzate da un tecnico abilitato, che ne assume la responsabilità e devono essere realizzate da personale altamente qualificato in possesso di requisiti di formazione professionale specifica considerata la sostanziale modifica alle condizioni strutturali della pianta. I consolidamenti installati devono essere controllati a cadenza annuale per tutta la durata della vita della pianta.

Pratiche di consolidamento quali

- Sostegno
- Puntellamento
- Ancoraggio
- Cablaggio sia statico che dinamico



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 9

PRATICHE E CONCETTI OBSOLETI, SCORRETTI E DANNOSI

Le Pratiche di seguito elencate rappresentano esempi di interventi tuttora utilizzati, che saranno vietati e sanzionati per la loro natura distruttiva sulle piante.

CAPITIZZAZIONE

Questo tipo di intervento drastico, è soggetto a sanzione. Comporta l'asportazione di ampie porzioni di chioma o della chioma intera con tagli internodali, oppure con tagli nodali qualora condotti in corrispondenza di una ramificazione laterale non sufficientemente sviluppata in diametro (falso taglio di ritorno).

Con tale intervento si creano danni permanenti all'albero, talvolta mortali (in funzione dell'entità del taglio, della specie, delle condizioni vegetative e di sviluppo, etc). Tali danni, immediati e futuri, sono così riassumibili:

- perdita di funzionalità di parte del sistema vascolare per esposizione dei vasi all'aria nelle sezioni di taglio, talvolta con disseccamento dell'intera branca mozzata;
- infezione di agenti patogeni attraverso le ferite da potatura, con formazione di carie, cancri, etc;
- grave stress energetico per perdita di superficie fogliare fotosintetizzante e di riserve di zuccheri accumulate nel legno asportato;
- indebolimento dell'apparato radicale per richiamo delle riserve energetiche ivi conservate verso le zone di taglio al fine di riformare una nuova chioma (formazione di ricacci o succhioni);
- decadimento del valore ornamentale e della stabilità dei rami per alterazione permanente della naturale architettura della chioma;
- compromissione nel medio-lungo periodo della stabilità meccanica dell'albero, sia di quella epigea (a causa delle carie al castello o al fusto) sia di quella ipogea (marciume radicale);
- decadimento generale dell'albero e compromissione della sua longevità.

Quindi, tale pratica non migliora la vitalità e la stabilità meccanica dell'albero, ma li differisce e li aggrava nel tempo, aumentando i costi di gestione della pianta.

È un'operazione **errata** la cui esecuzione deve essere limitata a casi particolari motivati ed autorizzati (l'esecuzione della capitozzatura può essere accettata solo quale intervento propedeutico nella riduzione del rischio e che prelude ad un successivo intervento di abbattimento).

Questa pratica colturale, erroneamente definita "potatura" trae la sua origine in alcune forme di coltura degli alberi per scopi agronomici e /o forestali.

Viene utilizzata per stimolare il ricaccio di numerose gemme avventizie che producono ramificazioni dall'inserzione debole (cacchi) ed erano funzionali alla produzione di frasca nei seminativi arborati. La semplicità dell'esecuzione di tale pratica (in effetti non occorrono specifiche competenze per effettuare una capitozzatura, basta solo essere in grado di utilizzare un attrezzo da taglio) ne ha permesso la sua diffusione anche nel campo ornamentale e, poiché la numerosa proliferazione di gemme avventizie dà l'impressione che la pianta vegeti meglio, si è diffusa la falsa credenza che la capitozzatura fortifichi la pianta. Ciò non è assolutamente vero, anzi, la capitozzatura, oltre ad indebolire la pianta dal punto di vista vegetativo, depaupera le sue sostanze di riserva rendendola più vulnerabile all'azione dei patogeni e la rende meccanicamente instabile e più facilmente soggetta a rotture.

In letteratura sono reperibili numerosi studi ed esempi che concordano sulla dannosità della capitozzatura quale pratica colturale.



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 9

INTERVENTI DI POTATURA ERRATI SU PINI DOMESTICI (*Pinus pinea*)

Le piante appartenenti a questa specie hanno un valore paesaggistico importantissimo all'interno del territorio di Roma Capitale, tanto da essere definiti "pini romani". Ogni intervento errato porterà a danni, spesso irreversibili, sia sul singolo esemplare che sul paesaggio.

Trattandosi di conifere gli interventi colturali, se non effettuati con cognizione di causa, comporteranno danni, spesso irreversibili con conseguenze importanti sulla loro stabilità, anche tenuto conto dello specifico profilo di cedimento di questa specie (principalmente per scalzamento della zolla radicale).

In generale, si consideri che non potendo il pino ricacciare dalle zone di taglio, la nuova vegetazione sarà prodotta sempre più in alto o all'estremità dei rami. Pertanto, ad ogni intervento di spalcatura eccessiva, di diradamento o depauperamento della chioma, l'albero risponderà con una pronta crescita in altezza e con l'innalzamento del baricentro, da cui deriva un sicuro peggioramento della stabilità meccanica.

Gli interventi errati di potatura su questa specie sono:

- **Spalcatura eccessiva:** il *Pinus pinea* mantiene naturalmente una chioma compatta ed uniforme, i palchi più bassi riducono l'incidenza del vento all'interno della chioma, limitando le rotture di ramificazioni per torsione e sbrancamento; saranno da eliminare solo le branche patenti prossime al crollo, con inserzione debole o con torsione. Poiché nell'evoluzione della chioma del pino, in funzione della sua età, si passa da una chioma tendenzialmente globosa in fase giovanile ad una forma ellissoidale appiattita verso la maturità, è preferibile effettuare interventi di piccola entità in più riprese durante la vita dell'albero, al posto di pochi interventi di forte intensità.
- **Coda di leone:** si intende un intervento che elimina drasticamente, per tutta la lunghezza della branca, i rami secondari, lasciando la vegetazione esclusivamente in posizione apicale, con aumento del carico in punta (conferendo alla branca la tipica forma della coda di un leone); la branca sarà più debole, quasi priva di vegetazione, maggiormente esposta agli eventi atmosferici (e a predisporla maggiormente a fenomeni di rottura improvvisa come il Sudden Branch Drop - caduta improvvisa in assenza di vento).
- **Diradamento:** Il diradamento crea problematiche interne alla chioma. La chioma, per ridurre le sollecitazioni interne, deve essere uniforme, compatta e densa, se viene svuotata all'interno, aumenteranno i fenomeni torsionali e si ridurranno le capacità della pianta di dissipare l'energia indotta dal vento, con conseguente caduta di branche. Il diradamento deve essere attentamente calibrato, di limitata entità ed a carico di ramificazione giovane e sottile.

EFFETTO VELA

Questa terminologia male interpreta gli effetti che il vento ha sulla chioma. Viene spesso presa in considerazione per giustificare potature eccessive e indiscriminate sul pino come su altre specie. La composizione della chioma e la sua architettura contribuiscono a dissipare la forza del vento, tramite l'assorbimento e il movimento. **Pertanto un diradamento eccessivo ed uno svuotamento della chioma non è mai una pratica efficace per la riduzione del carico da vento**, avrà esclusivamente un effetto di irrigidimento della struttura con maggior facilità di rottura di parti della pianta.

TAGLI DI ELEVATO DIAMETRO

Tagli di elevato diametro comportano la formazione di ferite che necessitano molto tempo per chiudersi e sono facili vie d'accesso per i patogeni (vedi CODIT - Compartmentalization Of Decay In Trees). Si dovrà quindi evitare, quanto più possibile, di asportare branche di grandi dimensioni.

DENDROCHIRURGIA



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 9

Per Dendrochirurgia si intende la pratica di asportare la parte deperita e/o deperente del legno cariato dai fusti e dalle branche degli alberi attaccati da patogeni fungini. Detta pratica ha origini pressoché sconosciute in quanto diffusa nella cura degli uliveti con il nome di slupatura.

La Dendrochirurgia si è diffusa massicciamente in Italia a partire dal 1977, data in cui è stato tradotto il Manuale di Dendrochirurgia di Bridgeman e pubblicato da Edagricole. In tale volume l'autore illustrava le diverse tecniche per l'asportazione del legno degradato, arrivando fino al legno sano, le diverse tecniche di disinfezione e le tecniche di "chiusura e consolidamento" delle lesioni. Tra queste troviamo tra le più fantasiose e bizzarre opere di chiusura dei tronchi, partendo da pietre a secco, cemento e mattoni, fino alle recenti schiume epossidiche.

Nel 1985 Alex Shigo pubblica le sue scoperte sui meccanismi di contenimento messe in atto dall'albero per difendersi dagli attacchi fungini, ormai noto in tutto il mondo con l'acronimo di CODIT, attraverso la produzione di 4 progressive barriere che, a livelli diversi contrastano l'azione distruttiva del fungo patogeno.

La Dendrochirurgia, con l'asportazione del materiale degradato fino ad arrivare al legno sano, interrompe o elimina le barriere di difesa approntate dall'albero, permettendo un ritorno del patogeno che diventa molto più aggressivo favorito dall'indebolimento progressivo dell'ospite.

Questa operazione è tradizionalmente accompagnata da operazioni di disinfezione che va dall'uso di ossicloruro di rame a diverse tipologie di mastici.

La Dendrochirurgia è pratica obsoleta e pericolosa, che va assolutamente evitata, soprattutto su alberi vetusti. Le attuali conoscenze di biologia e fisiologia degli alberi dimostrano che l'albero è perfettamente in grado di "autoripararsi".

La Dendrochirurgia leggera, o slupatura (intesa come asportazione del materiale legnoso completamente degradato, senza intaccare in alcun modo né il legno secco, né tantomeno le barriere di compartimentazione, può essere ammessa su alberi inseriti in contesti di rilevanza storico paesaggistica. Si sottolinea che le cavità derivanti da tali interventi non devono assolutamente essere ricchiate mediante l'apposizione di materiali di qualsiasi tipologia.

Bibliografia:

- Manuale per tecnici del verde urbano, Città di Torino
- Linee guida per l'esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano, Comune di Firenze, 2014
- Statica delle strutture arboree per la valutazione di stabilità, Luigi Sani, 2017
- Morfogenesi, morfologia, architettura, anatomia, crescita e sviluppo, Raimbault e Morelli, Riccione, 2011
- Shigo, A. 1991. Modern Arboriculture. Shigo and Trees Associates, Durham, NH.
- Klug P., 2007 – "La cura dell'albero ornamentale in città" Blu edizioni
- Aa.Vv., 2014 – "La gestione del verde urbano e rurale, manuale di buone pratiche" Comune di Bergamo
- Morelli G., Raimbault P., 2011 – "Un cittadino sconosciuto. Pino domestico in ambito urbano" ACER 3/2011
- Shigo A.L. – "L'arboricoltura moderna compendio" Società Italiana d'Arboricoltura
- Weber K., Mattheck C., 2002 – "I funghi, gli alberi e la decomposizione del legno" Il Verde Editoriale, Milano
- Mattheck C., Breloer H., 1998 – "La stabilità degli alberi" Il Verde Editoriale, Milano
- Anselmi N., Govi G., 1996 – "Patologia del legno" Edagricole, Bologna
- Bernicchia A., 2005 – "Polyporaceae s.l." Edizioni Candusso

Sitografia:

- <http://hort.ifas.ufl.edu/woody/>, sito dell'Università della Florida gestito da Ed Gilman

Autorizzazioni per il verde privato

In ambito di Verde privato il titolare (vedi Requisiti) dell'area all'interno della quale è situato l'albero o gli alberi su cui si intende intervenire deve richiedere l'autorizzazione per il taglio piante o per gli interventi di potatura straordinaria come da Allegato 10

Requisiti e dichiarazioni necessarie:

- a) Titolarità dell'intervento come:
 - Proprietario,
 - Comproprietario a nome degli altri in caso di multiproprietà,
 - Usufruttario,
 - Concessionario,
 - Legale rappresentante,
 - Amministratore di condominio,
 - e/o Professionista incaricato in possesso di apposita delega
- b) Locazione e qualità delle Opere che interessino parti comuni:
 - Luogo dell'intervento,
 - non riguardano parti comuni,
 - riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale,
 - riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio
- c) Assenza o presenza di pratiche edilizie o comunicazioni inizio lavori ancora efficaci alla presentazione della domanda;
- d) Rispetto del regolamento e dei suoi allegati;
- e) Rispetto normativa sulla privacy;
- f) Atti di assenso:
 - Autorizzazione paesaggistica semplificata in caso di interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017, ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 -Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. (da controllare in base alla subdelega in materia paesaggistica del comune di Roma)
 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria in caso di interventi ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e non siano incluse nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017. (da controllare in base alla subdelega in materia paesaggistica del comune di Roma).
 - Parere/nullaosta Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, per interventi su immobili tutelati ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004. (da controllare in base alla subdelega in materia paesaggistica del comune di Roma).
 - Parere/nullaosta Regione per prevenzione diffusione fitopatologie/ parassiti vegetali.
 - Parere/Nullaosta Enti Parco,
 - Parere/nullaosta o assenza della monumentalità dell'albero come da legge n. 10/2013
 - Altro (specificare, es: Area concessionaria del Comune)



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 10

- g) Il titolare che intenda abbattere o far eseguire una potatura straordinaria su un albero di sua proprietà, deve compilare l'apposito modello (disponibile nel paragrafo Modulistica);
- h) Copia del documento di identità in corso di validità;
- i) Delega del proprietario, nel caso in cui l'istanza sia presentata da persona diversa o in caso di esistenza di più proprietari;
- j) Perizia Tecnica a firma di un tecnico abilitato con firma digitale-con le motivazioni della richiesta di abbattimento e la valutazione di stabilità dell'albero, o, nel caso di potature, con una spiegazione tecnica degli interventi da eseguire;
- k) Esaustiva documentazione fotografica raffigurante la/e pianta oggetto dell'indagine con i particolari dei problemi riscontrati e le immagini di contesto e inserimento nel paesaggio;
- l) Planimetria in scala (ante opera) con l'indicazione della/e piante oggetto dell'indagine con i punti di vista delle foto;
- m) Calcolo della stima del valore ornamentale e/o del danno biologico e/o danno ecosistemico come riportato dall'allegato 15
- n) Planimetria in scala (post opera) con l'indicazione della zona nella quale si intende effettuare il reimpianto a compensazione sia nel terreno privato sia in area pubblica congiuntamente individuata con gli uffici comunali preposti, nel caso non vi sia possibilità di compensare nella stessa proprietà;
- o) Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria per un importo unitario annualmente determinato dall'Assemblea Capitolina ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle alberature abbattute. In base alle dimensioni del sito di impianto, il tecnico indicherà nella perizia le compensazioni equivalenti in base alle dimensioni della pianta abbattuta.

Il competente Ufficio di Roma Capitale può non autorizzare l'abbattimento, qualora le problematiche siano risolvibili con interventi colturali sulle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei manufatti e degli impianti di volta in volta interessati.

L'eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall'art. 2051 c.c. La stessa proprietà dovrà pertanto controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell'istanza.

Lo stato delle piante messe a dimora come sostituzione sarà verificato dagli uffici competenti dopo un anno dall'autorizzazione all'abbattimento. In caso di verifica di inottemperanza alle condizioni previste per le nuove piantagioni provvedono a Sanzionare il soggetto. In caso di mancato attecchimento i soggetti titolari dell'autorizzazione, saranno tenuti a sostituire le piante con dei nuovi impianti, il tutto da eseguire entro giorni 30, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo incrementando il valore della pianta ad un anno dall'impianto.

La tutela degli alberi a dimora nelle aree di cantiere per opere nuove o temporanee.

Le attività che si svolgono in un cantiere possono essere devastanti per gli alberi interni all'area di lavoro e per quelli nelle immediate vicinanze.

Le lesioni visibili, come branche rotte e ferite al tronco, sono solo una parte del danno. Nella maggior parte dei casi è l'apparato radicale a subire il maggior danno e a causare la perdita/riduzione di vitalità dell'albero.

Possibili danni alle alberature all'interno di cantieri

1. Lesioni al tronco ed ai rami
2. Compattamento del terreno nella zona esplorata dalle radici
3. Lesioni dell'apparato radicale (scavi) e lesioni alle radici superficiali (passaggio di mezzi meccanici)
4. Innalzamento del terreno esplorato dalle radici (riporto di terra), interrimento del colletto (zona di passaggio tra radici e fusto).

In caso di cantieri che abbiano al loro interno alberi di prima o seconda grandezza è richiesta la prescrizione di un tecnico abilitato che rediga delle prescrizioni per la tutela degli alberi durante tutta la durata del cantiere. Tale documento dovrà rimanere disponibile in cantiere. Anche nel caso di necessità di installazione di ponteggi che interferiscono con le chiome è necessaria la supervisione di un tecnico per la salvaguardia delle chiome.

In caso di danneggiamento la ditta si dovrà far carico anche del monitoraggio e dei possibili interventi di cura da eseguire sulla pianta danneggiata per un periodo di 3 anni.

Nelle aree di cantiere in zone con accesso al pubblico sarà necessario garantire un'informazione preventiva sulle attività del cantiere che informi la cittadinanza sulle attività di tutela del verde.

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. Sono vietate tutte le attività nelle aree sottostanti e circostanti alle alberature (area di pertinenza dell'Albero APA- art. 18 Regolamento) o sulle piante stesse:

- a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- e) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli e simili;

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 11

f) il riporto o asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario.

g) Deposito di materiali. E' vietato utilizzare le aree di pertinenza degli alberi (vedi aree di rispetto) e degli arbusti per depositi anche temporanei di materiale, strutture o allestimenti. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interramento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

h) Transitto di mezzi, costipamento e vibratura. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transitto e la sosta di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui il transitto e la sosta avvengano su una superficie pavimentata. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi e così la compressione forte, con effetto battente-vibrante, praticata con rulli compressori vibranti o piccole macchine a compressione per asfaltare in zone di marciapiede. In caso di costipamento del terreno nelle zone di protezione radicale, alla fine del cantiere, la ditta che ha eseguito il lavoro dovrà provvedere, a sue spese, ai lavori di arieggiamento del terreno ad esempio con tecniche che utilizzano aria compressa.



Protezione degli alberi.

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso sotto la supervisione di un tecnico abilitato. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (gomme naturali o sintetiche o altro materiale simile). In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. Le protezioni dovranno essere efficienti durante tutto il periodo di durata del cantiere e dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Tutte le prescrizioni di questo allegato valgono per tutta la durata del cantiere dall'inizio dell'allestimento fino allo smontaggio; l'eliminazione della protezione delle alberature dovrà avvenire contestualmente alle ultime operazioni di pulitura dell'area di cantiere.

Alla fine delle operazioni di pulitura del cantiere le aree interessate dovranno risultare prive di residui.






Area di marciapiede con spazio insufficiente

La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.



Acqua di falda

In caso necessiti l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda dovrà essere preventivamente valutata con il Servizio Giardini ogni possibile conseguenza alle alberature ed adottati i provvedimenti idonei alla conservazione delle piante ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

Scavi in prossimità degli alberi

Gli scavi dovranno far riferimento al Regolamento Scavi, in particolare dovranno rispettare le Zone di Protezione degli alberi (come da presente regolamento).



Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente o l'impresa deve coprire le radici con una stuoia. In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Interventi agronomici specializzati quali potature, concimazioni, ecc. potranno essere necessari per la salvaguardia delle alberature e l'incolumità pubblica e dovranno essere eseguiti da imprese specializzate, acquisita l'autorizzazione da parte degli Uffici competenti.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 11

La posa di tubazioni è da eseguire fuori dalla chioma dell'albero. I lavori di scavo nella zona delle radici (zona della chioma) sono da eseguire a mano. Le radici fino a 3cm di diametro sono da tagliare in modo netto e medicare a regola d'arte sotto la supervisione di un tecnico abilitato. Radici più grosse sono da sottopassare con tubazioni senza ferite, e vanno protette contro il disseccamento (per esempio con juta o PVC).




REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO


ALLEGATO N. 11

Deposito di materiali

Nella zona delle radici (= zona chioma) non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere e in particolare nessuna betoniera; l'acqua di lavaggio, in particolare quelle con polveri di cemento è da evitare.



falda freatica




Riporto e asporto di terreno

Nella zona di protezione radicale non debbono essere depositati materiali terrosi poiché questo può causare marciumi radicali. Lì dove il progetto preveda un rialzamento del piano di campagna l'impresa dovrà definire la tipologia di sistemazione finale. In particolare la ZPR dovrà rimanere alla quota originaria prevedendo adeguato drenaggio.

RICARICA DEL TERRENO

Possibilmente da evitare




Livellamenti

Lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguire a mano.

ABBASSAMENTO DEL TERRENO

Astenersi nella zona delle radici e della chioma




REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 11

COSTIPAMENTO

Il costipamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici. Nella zona della chioma non è permesso il lavoro con macchine.



Metodologie per la stima del valore ornamentale e del danno biologico

Metodologie per la stima del valore ornamentale

Il metodo di riferimento per la valutazione dei danni è quello comunemente conosciuto come 'metodo svizzero modificato' e successivi adeguamenti, e tiene conto dei seguenti parametri relativi alla pianta danneggiata: specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni. Il dato tecnico-economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria del soggetto arboreo di sostituzione.

A) ABBATTIMENTI

- 1) Nel caso l'Ente competente debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli, o di atti di vandalismo oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, Roma Capitale si riserva il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.
- 2) Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili assegnate in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.
- 3) L'indennizzo complessivo sarà determinato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri:

a - Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal prezzario per i lavori pubblici adottato dal Comune di Roma con apposita Delibera di Giunta come ad esempio "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Lazio" in vigore, e/o Prezzario Nazionale Assoverde aggiornato, in difetto anche di questo, dalla media di tre preventivi di vivaisti produttori richiesti dal R.U.P. .

b - Indice relativo alla specie e varietà: $b = a/10$

Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza del fusto di 16-18 cm per le latifoglie o 18-20 cm per le conifere (per alcune specie di conifere si considera l'altezza di 3,50-4,00 m).

c - Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10	pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare e/o monumentale
9	pianta sana, vigorosa, in gruppi da 3 a 5 esemplari
8	pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filare
7	pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
6	pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5
5	pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare
4	pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo solitaria o esemplare
3	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo in gruppo, filare o solitaria
2	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo e/o malformata, in gruppo, filare o solitaria
1	pianta senza vigore, malata
0,5	pianta priva di valore

d - Indice secondo la localizzazione:



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 12

10	Aree con qualsiasi vincolo di legge e/o da PTPR Lazio Tav B; aree della carta dei valori e corridoi della rete ecologica del PRG di Roma capitale, aree in concessione da enti pubblici
8	estensione area insediamento ≤ 100 mq
6	estensione area insediamento da i 100 mq ai 500 mq
4	estensione area insediamento ≥ 500 mq
2	aree agricole e orti urbani

e - Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco (Per valori intermedi si opera un'interpolazione lineare oppure si assume il valore più alto).

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f - Deprezzamento:

Il deprezzamento è calcolato solo se i danni rilevati risultino non generati volutamente e/o pregressi allo scopo di invalidare tale calcolo.

- piante con danni o ferite di modesta identità: da 5% a 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): da 10% a 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: da 30% a 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: da 50% a 70%.

g - Valore ornamentale:

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - f$$

h - indennizzo:

I = indennizzo (ornamentale) spettante a Roma Capitale

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dalla Città)

V.1. = valore di mercato o valore da prezziario dei lavori agricoli taglio di recupero dei boschi della regione Lazio rispetto legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Città)

$$I = V.o. + S.a. - V.1.$$

Tabella B: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Riferimento preziario	Specie	Prezzo di vendita (Euro)	Indice a/10	Indice estetico sanitario	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale	Deprezzamento		Valore ornamentale (Euro)
									%	(Euro)	
			a	b	c	d	e		f		
Xxxxx	C 2.01.61	<i>Ulmus spp.</i>	121,878	12,1878	10	10	1	1.218,78	10	121,878	1.096,902

B) ULTERIORI INDENNIZZI

Si definisce tale il danno arrecato ad una parte della pianta che si determina un deprezzamento della stessa o che rende necessarie delle spese straordinarie di cura per il suo ripristino.

1) Indennizzo per interventi sulle branche, rami e chioma

L'indennizzo sarà quindi determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s. + S.m.$$

dove:

I	<u>Indennizzo</u>
V.o.p.	<u>Valore ornamentale precedente l'intervento (calcolato come da punto A)</u>
V.o.s.	<u>Valore ornamentale successivo all'intervento (calcolato come da punto B.2)</u>
S.m.	<u>Spese di cura sostenute</u>

- a) Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) oppure nel caso in cui sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza per cause avverse imputabili ad un soggetto danneggiante, il Servizio preposto si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.
- b) Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso in cui a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, Roma Capitale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.
- c) Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica, o per comparazione tra piante analoghe intatte) e l'alberatura risultante dopo l'intervento di potatura.

2) Indennizzo per ferite al tronco e scortecciamenti

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 12

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto tra la larghezza massima della ferita e la circonferenza del tronco. Il danno così determinato va poi aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si tiene conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere la vita stessa della pianta, in tempi più o meno lunghi; a causa dell'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

$$I = V.o. \times Y \%$$

I = $V.o. \times Y \%$ (*I aumenta di 1/3 ogni 30 cm. di H*)

I = *indennità*

C = *circonferenza ad 1 m. di altezza*

D = *danno in larghezza*

H = *danno in altezza*


$V.o.$ = *valore ornamentale*

$D: C = X: 100$

$X = D \times 100 / C$

Per il calcolo di Y si fa riferimento alla sottostante tabella.

Lesioni in % al tronco (X)	Indennità in % sul valore dell'albero (Y)
Fino a 20	30
Fino a 25	50
Fino a 30	60
Fino a 35	70
Fino a 40	80
Fino a 45	90
Fino a 50	95



$$D = d_1 + d_2 + d_3 \quad H = h_1 + h_2 + h_3$$

Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

1) Danno biologico

Questo tipo di danno è definito "biologico" perché, intervenendo sull'apparato radicale, si arrecano gravi lesioni che aprono la strada ad infezioni fungine. Tali infezioni, nel corso degli anni successivi, portano spesso al deperimento della pianta stessa, o comunque a marciumi del colletto, con il grave rischio di schianto dei rami o dell'intero albero (il che comporta implicazioni giudiziarie di natura civile e penale). In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero. Si utilizza il prezzario per i lavori pubblici adottato dal Comune di Roma con apposita Delibera di Giunta come ad esempio "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Lazio" in vigore, e/o Prezzario Nazionale Assoverde aggiornato, in difetto anche di questo, dalla media di tre preventivi di vivaisti produttori richiesti dal R.U.P.

- 1) Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, a insindacabile giudizio dei tecnici del Servizio preposto, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. Il danneggiamento in caso di scavi effettuati non a norma rispetto al regolamento dovrà potrà essere quantificato anche con apposite analisi strumentali e/o prove di trazione.
- 2) Per le aree di rispetto si farà riferimento a quanto riportato dal regolamento nell'Allegato 11
- 3) L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.
- 4) Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$\text{D.B.} = \text{V.o.} \times \text{H}$$

dove:

- D.B.** = Danno biologico
V.o. = Valore ornamentale
H = Incidenza percentuale delle radici asportate

- 5) La metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, ricorre ad una formula basata sul Teorema di Carnot.

I parametri interessati dalla formula sono:

s e t = distanze scavo dal colletto della pianta

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che **s e t** non devono essere maggiori dei valori di riferimento richiamati nel precedente comma 2); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 12

uno spicchio: il settore circolare interessato. Applicando il Teorema di Carnot sul triangolo (lati a-b-c) venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto

$$\cos \beta = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2ac} \quad \text{(Teorema di Carnot)}$$

$$\cos \beta = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2(s + m)(t + m)}$$

p = settore angolare danneggiato (gradi)

Tabella C: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
							cos β	(Gradi)		
		l	s	t	m	n	u	p	H	r
Xxxx	<i>Tilia hybrida</i>	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102	28,3333	76,00

2) Procedura di rimborso danni da radici

In caso di richiesta di rimborso per danni causati dall'apparato radicale di alberature pubbliche di proprietà comunale ad infrastrutture ed edifici privati o di altri enti pubblici, si segue la seguente procedura:

- a) il danneggiato interviene superficialmente mettendo in evidenza le radici responsabili del danno (se ciò è possibile senza causare danni irreparabili alle radici, con scavi a mano o con aria compressa);
- b) contatta il Servizio preposto che provvede ad un sopralluogo per valutare l'entità del danno e la possibilità o meno di recidere la radice senza pregiudicare la salvaguardia o stabilità dell'alberatura;
- c) qualora sia necessaria una perizia suppletiva, si procede a cura e spese del trasgressore come specificato all'articolo 64 del presente Regolamento;
- d) congiuntamente al Servizio preposto si stabiliscono gli interventi più opportuni a salvaguardia dell'alberatura;
- e) il privato può procedere al ripristino del danno, attenendosi alle eventuali prescrizioni del Servizio preposto;
- f) lo stesso privato inoltra all'Amministrazione comunale la richiesta economica di rimborso danni, ed i relativi allegati, che saranno successivamente valutati dai servizi competenti al contenzioso.



Principali organismi nocivi su specie arbustive e arboree

ORGANISMI DA QUARANTENA

Tarlo asiatico - *Anoplophora chinensis malasiaca* (Latifoglie arboree)

Tarlo asiatico del fusto - *Anoplophora glabripennis* (Latifoglie arboree)

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- **DECRETO 12 ottobre 2012** Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana
- **Decisione della Commissione 2012/138/CE dell'1 marzo 2012** misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis*
- **Determinazione A07172 del 12/07/2012** Decisione della Commissione Europea del 1° marzo 2012, N.138. Approvazione della nuova delimitazione dell'organismo nocivo *Anoplophora chinensis* nel Comune di Roma e del "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione di *Anoplophora chinensis*. Anno 2012"
- **2014/356/UE DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2014** che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster)

Cancro colorato del platano - *Ceratocystis fimbriata* f.sp.platani (Platano)

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- **DECRETO 29 febbraio 2012** Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*.
- **DECRETO 6 luglio 2015** che apporta modifiche al DM 29/02/2012 ufficializzando la nuova determinazione in *Ceratocystis platani* e introducendo la possibilità di piantumazione in aree infette con la varietà Vallis Clausa riconosciuta ufficialmente resistente al fungo
- **Determinazione A07133 del 12 luglio 2012 DM 29/02/2012** "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del Cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*". Delimitazione delle "zone focolaio" e delle "zone tampone" nel territorio della Regione Lazio e imposizione di misure fitosanitarie
- **Determinazione A00823 dell'11 febbraio 2013 DM 29/02/2012** "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del Cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*". Modifica delle zone delimitate nel territorio della Regione Lazio e imposizione di misure fitosanitarie

- **Determinazione G09170 del 08/08/2016** DM 29 febbraio 2012 e s.m.i. concernente misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis platani* (precedentemente denominata *Ceratocystis fimbriata* sub sp. *platani*). Modifica delle zone delimitate nel territorio della Regione Lazio e imposizione di misure fitosanitarie.

Punteruolo rosso della palma - *Rhynchophorus ferrugineus* (Palme)

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- **D.M. 7 febbraio 2011** Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus*. Recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche
- **Decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007** che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*
- **Decisione della Commissione 2008/776/CE del 6 ottobre 2008** che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*
- **Decisione della Commissione 2010/467/UE del 17 agosto 2010** che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus*
- **DGR n. 390 del 5 giugno 2007** misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*
- **Determinazione n. G00410 del 22/01/2016** Delimitazione delle aree infestate e prescrizione delle misure fitosanitarie da attuare per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme. Ampliamento ai comuni di Bassano Romano, Capodimonte, Caprarola, Cellere, Corchiano, Faleria, Farnese, Gallese, Magliano Sabina, Marta, Mazzano Romano, Orte, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano - D.M. 07/02/2011.
- **Determinazione n. A4527 del 2 maggio 2011** "Piano formativo finalizzato a qualificare gli operatori che attuano le misure tecniche per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme nella Regione Lazio" - D.M. 07/02/2011.
- **Determinazione n. A4259 del 2 maggio 2011** "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme" - D.M. 07/02/2011.
- Prodotti fitofarmaci autorizzati per i trattamenti alle palme contro Punteruolo Rosso: Decreti ministeriali e relative etichette **KOHINOR PLUS - RELDAN 22 e RUNNER M 22 - VERTIMEC EC**



Morte improvvisa delle querce - *Phytophthora ramorum* (Quercia)

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- Decisione della Commissione 2002/757/CE del 19 settembre 2002 relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum*

Nematode del pino - *Bursaphelenchus xylophilus* (Pinus, Abies, Cedrus, Picea, Larix, Tsuga, Pseudotsuga, Chamaecyparis)

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- DECISIONE (2012/535/UE) del 26 settembre 2012 Decisione di esecuzione relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di ***Bursaphelenchus xylophilus*** (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino)
- DM 28 marzo 2014 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di ***Bursaphelenchus xylophilus*** (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana - Recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE.

Colpo di fuoco batterico delle rosacee - *Erwinia amylovora* (Pomacee: Meli da fiore)

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- D.M. 10 settembre 1999 n. 356 Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

Paysandisia archon - Castnide delle palme

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2009/7/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente: "misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità", inserendo la *Paysandisia archon* nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera a) punto 10;
- Decreto del MIPAAF del 07/09/2009 di recepimento della Direttiva 2009/7/CE della Commissione del 10 febbraio 2009, che modifica gli allegati I, II, IV e V del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inserendo dell'allegato II, parte A, sezione II: "organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli stati membri se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali", alla lettera a) punto 10, la *Paysandisia archon*

Aleurocanthus spiniferus - Aleurodide degli agrumi

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 23 luglio 2013, n. 348 d.lgs. n. 214 del 19/08/2005 - Prescrizioni fitosanitarie concernenti la diffusione dell'organismo nocivo da quarantena Aleurocanthus spiniferus Quaintance

ORGANISMI NON DA QUARANTENA

Blastofago del pino - Tomicus piniperda e Tomicus destruens

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- DM 30 ottobre 2007 Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa

Processionaria del pino - Traumatocampa pityocampa (Pinus)

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- LR 39 del 28 ottobre 2002 Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa

attuato dal

- Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7d, art. 98, Parassiti sottoposti a lotta nel territorio regionale

Cocciniglia del pino - Matsucoccus feytaudi

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7d, art. 98, Parassiti sottoposti a lotta nel territorio regionale

Seiridium cardinale - Cancro corticale del cipresso

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO



- Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7d, art. 98, Parassiti sottoposti a lotta nel territorio regionale

Xylosandrus compactus (Cupressus sempervirens, Laurus nobilis)

Psilla dal follicolo bianco ceroso dell'eucalipto - *Glycaspis brimblecombei*

Cimicetta dell'Eucalipto - *Thaumastocoris peregrinus*

Piralide del bosso - *Cydalima perspectalis*

Cancro rameale del noce - *Geosmithia morbida*

Grafiosi dell'olmo - *Ophiostoma ulmi*

Galerucella dell'olmo - *Galerucella (Xanthogaleruca) luteola* (Olmo)

Processionaria della quercia - *Thaumetopoea processionea*

Elenco delle Ville Storiche di Roma Capitale

Si riporta di seguito un elenco dei parchi e giardini attualmente stati posti sotto tutela. L'elenco potrà essere sottoposto ad eventuali successive integrazioni e modifiche.

VERDE STORICO ARCHEOLOGICO" – VILLE E PARCHI STORICI.

MUNICIPIO I (MUN. I ED EX XVII)

1. PINCIO.
2. GIARDINO CARLO ALBERTO AL QUIRINALE
3. GIARDINO SANT'ANDREA AL QUIRINALE
4. VILLA ALDOBRANDINI
5. PARCO DI COLLE OPPIO
6. VILLA CELIMONTANA.
7. PARCO SAN GREGORIO AL CELIO
8. PARCO SAN SEBASTIANO
9. PARCO DEGLI SCIPIONI.
10. PARCO SAVELLO
11. PARCO SANT'ALESSIO
12. PASSEGGIATA DEL GIANICOLO
13. VILLA SCIARRA
14. VILLA MAZZANTI
15. VILLA OSIO

MUNICIPIO VII (EX MUN. I X)

1. VILLA FIORELLI
2. VILLA LAIS
3. VILLA LAZZARONI

MUNICIPIO XI (EX MUN. XV)

1. VILLA BONELLI

MUNICIPIO XII (EX MUN. XV)

1. VILLA FLORA
2. VILLA DORIA PAMPHILJ

MUNICIPIO XIII (EX MUN. XV)

1. VILLA VESCHI
2. VILLA CARPEGNA

MUNICIPIO II (MUN. II ED EX III)

1. VILLA BORGHESE
2. VILLA BALESTRA.
3. VILLA GLORI
4. VILLA ADA SAVOIA
5. VILLA CHIGI
6. PARCO NEMORENSE
7. VILLA LEOPARDI
8. VILLA PAGANINI
9. VILLA TORLONIA
10. VILLA MERCEDE

MUNICIPIO V (EX MUN. VI ED EX VII)

1. VILLA DE SANTIS
2. PARCO DI VILLA GORDIANI

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 14

VERDE STORICO ARCHEOLOGICO" – GIARDINI STORICI E PIAZZE MUNICIPIO I (MUN. I ED EX XVII)

1. GIARDINI DELLA MOLE ADRIANA
2. GIARDINI DI PIAZZA MAZZINI E VIALE MAZZINI
3. GIARDINI DI PIAZZA CAVOUR
4. GIARDINI DI PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE
5. GIARDINI DI PIAZZA CAIROLI
6. GIARDINI DI PIAZZA MANFREDO FANTI
7. GIARDINI DI PIAZZA VITTORIO
8. PARCO DELLA RESISTENZA.
9. SEMENZAIO DI SAN SISTO

MUNICIPIO III (EX IV)

1. PARCO NOMENTANO
2. GIARDINI DI PONTE TAZIO

VERDE STORICO ARCHEOLOGICO" – SITI ARCHEOLOGICI MUNICIPIO I (MUN. I ED EX XVII)

1. GIARDINI E PENDICI DEL CAMPIDOGGIO
2. AREE VERDI DEI FORI IMPERIALI
3. AREE VERDI E PENDICI DEL COLOSSEO
4. AREA VERDE DI PORTA MAGGIORE



Criteria per installazione strutture, chioschi e dehors

L'installazione di qualsiasi struttura a carattere temporaneo o permanente all'interno delle aree verdi o in prossimità di viali alberati è sottoposta al rilascio del Parere Preventivo Obbligatorio per O.S.P. della Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde (art. 4-bis Deliberazione Assemblea Capitolina n. 39/2014).

Le installazioni suddette sono legate alle seguenti attività:

- a) Attività a carattere temporaneo e permanente nelle aree a verde, inerbita e non;
- b) Attività nelle aree pavimentate sia a carattere temporaneo che permanente.

Per entrambe le attività il parere è subordinato al rispetto dei seguenti criteri minimi.

Criteri generali

E' fatto obbligo al titolare della concessione di consentire l'accesso all'area ai funzionari ed agli addetti degli Enti preposti al controllo, ai quali, se richiesto, dovranno essere esibiti tutti i documenti relativi all'utilizzo dell'area.

Tutti gli arredi disciplinati nel presente Allegato hanno carattere temporaneo e devono essere smontabili.

La posa di manufatti d'arredo è vietata ovunque sia previsto dalle normative vigenti ed in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico.

In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere il preventivo benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e/o della Soprintendenza Capitolina.

In presenza di vincoli di tutela ambientale in regime di subdelega nei confronti dell'Amministrazione Comunale, è necessario acquisire il preventivo nulla osta dell'Ufficio Autorizzazioni Ambientali.

L'occupazione deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario.

Qualora la concessione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, o del Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza.

Le strutture non devono interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale presente; in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

In corrispondenza di fermate autofiloltranviarie l'occupazione può essere autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri, a condizione che sia comunque preservato un corridoio pedonale di ampiezza (misurata dal bordo del marciapiede) di almeno mt. 3,00 lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art. 158 del Codice della Strada (mt. 15,00 dal cartello segnalatore). Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere richieste dalla parte direttamente al Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico interessata.

Nel caso in cui vengano richiesti impianti o allacciamenti che necessitino di lavori in sottosuolo, l'istanza deve essere corredata da trenta planimetrie per la verifica degli Enti preposti. In ogni caso gli scavi non dovranno compromettere le alberature esistenti (vedasi Regolamento scavi).

Per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere di persona le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico della proprietà.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, sarà a carico degli esercenti.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 15

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il Dipartimento Tutela Ambientale e gli uffici preposti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti. Qualora siano necessarie manomissioni stradali è previsto il versamento di un deposito cauzionale all'Amministrazione Comunale.

Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree ed arbustive

Premesso che il mutamento degli eventi climatici e lo stato di maturità di gran parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.) rende necessarie maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree ed arbustive, occorrerà preservare l'apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante.

Pertanto, in caso di O.S.P., si ritiene necessario, sia in presenza di aree pavimentate sia in aree a verde inerbite e non, adottare in tutela di persone, animali, cose e alberature, le distanze minime impartite dal vigente Regolamento degli Scavi Stradali di Roma Capitale (Deliberazione Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 31 marzo 2016) che distingue le alberature in classi A/B/C/D con le rispettive distanze da osservare (vedi allegato) e dove se ne ravveda la necessità, le stesse dovranno essere concordate con il Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde. In presenza di asfalto o pavimentazione autobloccante le richieste dovranno essere valutate caso per caso.

In caso di O.S.P. in aree con presenza di gruppi arborei il Concessionario dell'area dovrà far monitorare la stessa da un professionista abilitato ed intraprendere qualsiasi azione di riduzione del rischio eventualmente ritenute necessarie sulle alberature presenti nell'area oggetto di attività, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità penale e civile. Il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con manleva per l'intero periodo di occupazione suolo pubblico.

Distanza delle strutture e degli allestimenti dagli elementi di arredo urbano

La distanza delle strutture e degli allestimenti dovrà essere non inferiore a m. 2 dagli elementi di arredo urbano quali: cigli di aiuole, panchine pubbliche, fioriere, impianti di illuminazione pubblica ed irrigazione, giochi bimbi, percorsi attrezzati e sportivi, cestini portarifiuti, staccionate, ecc., affinché rimanga libera una zona per la libera circolazione dei pedoni (come previsto dall'art 20 del Codice della Strada e dall'art. 4-quinques del Regolamento COSAP).

Tale distanza dovrà essere applicata alle O.S.P. temporanee di strutture ed allestimenti minimi (sedie, tavolini, ombrelloni) e **non** alle O.S.P. permanenti per strutture ed allestimenti che necessitano di scavi per allacci ai pubblici servizi (quali chioschi, edicole, ecc.). La richiesta di O.S.P. dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione completa di planimetrie in scala leggibile indicanti le alberature ivi presenti individuate per specie e le installazioni previste con distanza quotata dalle predette alberature.

Occupazioni poste su marciapiedi alberati e/o parzialmente in terra battuta

L'occupazione può avvenire a bordo del marciapiede; potrà essere concessa a condizione che inizi ad una distanza di almeno mt. 2,00 dal cordolo e lasci uno spazio libero di mt. 2,00 - a raggio - attorno alle alberature. La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 15

L'amministrazione può affidare la cura degli alberi e delle piante sovrastanti ai titolari della concessione.

Pedane, Pavimentazioni, Tappeti e Zerbini

Trattasi di materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).

Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.

Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.

Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ed ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione e bussole per esposizione di tabelle elettorali.

E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.

Pergolati

Struttura formata da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo.

E' vietata ogni copertura con tettoie, onduline e simili.

Le piante devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione; l'area tenuta pulita dalle foglie.

Ombrelloni

Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione. Sicurezza

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti.

Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

Chiosco

Manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata da Roma Capitale.

Fatte salve le norme igienico-sanitarie, in materia di sicurezza, ai fini del rilascio del parere della Direzione territoriale ambientale e del verde, i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale ed ecocompatibili certificate; devono rispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante, non devono rappresentare ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare e dovranno risultare accessibili.

La forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare; gli impianti

REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 15

tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco, eseguiti a norma di legge e in materiale ecocompatibile. Le attrezzature destinate all'attività devono essere a risparmio energetico e laddove possibile, l'alimentazione devono essere prediletti impianti ad energia rinnovabile.

Dehors stagionali

Strutture composite, smontabili e stagionali, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti (aventi altezza superiore a mt. 1,50) e superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi.

E' vietata ogni infissione al suolo.

La struttura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi e comunque dovrà essere posizionata in base alle distanze definite dal presente allegato

Gazebi ad uso somministrazione di cibi e vivande

Struttura aperta ai lati, costituita da una copertura rigida sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al suolo, posta non in aderenza di facciata.

Sono vietati i gazebi ad uso somministrazione cibi e vivande su tutti i marciapiedi urbani, comprese le aree sterrate (salvo particolari prescrizioni).

I gazebi possono essere concessi in parchi o in aree di particolare ampiezza e pedonabilità.

Altezza non inferiore a mt. 2,20.

La struttura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi e comunque dovrà essere posizionata in base alle distanze definite dal presente allegato

Glossario

- **SISTEMI VEGETALI:** paesaggi vegetali intesi come un insieme di elementi interagenti: vegetazione, substrato, clima, presenza dell'uomo.
- **SERVIZI ECOSISTEMICI:** sono i benefici forniti dai sistemi naturali al genere umano. Rappresentano, in senso più generale, la capacità dei processi e dei componenti naturali di fornire beni e servizi che soddisfino, direttamente o indirettamente, le necessità dell'uomo e garantiscano la vita di tutte le specie. I processi naturali sono il frutto di una complessa interazione tra le componenti biotica (costituita dagli organismi viventi) e abiotica (costituita dai fattori fisico-chimici e inorganici) di un ecosistema attraverso le forze che regolano la materia e l'energia. Si possono distinguere i servizi ecosistemici in quattro gruppi funzionali:
 - supporto alla vita (ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria di biomassa),
 - approvvigionamento (produzione di cibo, acqua potabile, di materiali o di combustibile),
 - regolazione (regolazione del clima, regime e depurazione dell'acqua, impollinazione e controllo delle infestazioni),
 - valori culturali (fra cui quelli etici ed estetici, spirituali, educativi, ricreativi e di relazioni sociali).
- **SOTTOSERVIZI:** Servizi primari, come le reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature, incanalati in apposite condutture realizzate nel sottosuolo
- **RETE ECOLOGICA:** un sistema interconnesso di habitat di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. Garantire una rete ecologica significa creare o rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, contrastandone la frammentazione e gli effetti negativi sulla biodiversità derivanti dalla separazione delle specie che per l'isolamento protratto possono tendere all'impoverimento del pool genico e quindi alla sterilità. Elementi di isolamento possono essere ad esempio l'espansione degli agglomerati urbani, le zone industriali o le grandi autostrade e le linee ferroviarie (ostacoli talora insormontabili). *Il Piano Regolatore Generale di Roma Capitale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 18 del 12/2/08, introduce una visione dinamica della politica della tutela dell'ambiente. Ridotto drasticamente l'uso del suolo, ogni progetto di trasformazione e modernizzazione della città deve essere non solo compatibile con l'ambiente ma deve contribuire a valorizzare e sviluppare una vera e propria rete ecologica. Dal centro alla periferia, dai grandi parchi alle sponde dei fossi, dall'Agro romano alle rive dell'Aniene, la componente ambientale diventa un tema centrale del Piano, al punto da condizionare e definire le regole per qualunque trasformazione nella città. La rete ecologica individua tutte le componenti primarie, secondarie e di completamento a seconda della sensibilità e qualità degli ecosistemi inclusi. Ogni intervento deve misurare la propria compatibilità e integrazione con la rete ecologica al fine di contribuire e collaborare al completamento e funzionamento del sistema ambientale (fonte: <http://www.urbanistica.comune.roma.it/prq-vigente-4.html>)*
- **TOPOGRAFIA:** studio e tecnica della riproduzione in scala, sul piano, di una zona limitata della superficie terrestre



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 16

- **SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE:** Si definisce substrato di coltivazione un materiale diverso dal terreno, costituito da uno o più componenti, organici e/o inorganici, eventualmente addizionato di correttivi, concimi ed altri additivi, destinato a sostenere lo sviluppo vegetale
- **TERRENO AGRARIO:** E' quel terreno che ospita piante agrarie. Esso è interessato ed è modificato più o meno profondamente dall'attività agricola dell'uomo. Il terreno agrario può presentare tuttavia i cosiddetti strati di inibizione, i quali possono ostacolare lo sviluppo delle radici.
- **CAPITIZZAZIONE (vedi allegato 10):** è una tecnica di potatura degli alberi che consiste nel taglio indiscriminato di grossi rami, branche o del fusto stesso con il rilascio di monconi.
- **ENTOMOFAUNA:** Insieme degli insetti di un dato territorio o ambiente
- **FISIOPATIA** alterazione della pianta causata da carenze o eccessi di elementi nutritivi nel terreno, squilibri fisiologici causati per esempio da piogge o irrigazioni eccessive, danni causati da eventi climatici particolari
- **FITOPATIA:** alterazione della pianta provocata da organismi nocivi e da agenti inquinanti
- **CAPACITÀ POLLONIFERA:** attitudine di una specie a riprodurre la parte epigea dalla ceppaia dopo la ceduzione o dalle radici superficiali
- **SCERBATURA:** operazione che consiste nell'eliminare le piante infestanti, può essere manuale o meccanica
- **PRATICA DENDROMETRICA:** applicazione dei metodi dendrometrici (da dendron= albero metron =misura) finalizzati allo studio dell'accrescimento delle piante e alla determinazione del volume degli alberi in piedi o abbattuti e della massa legnosa di un intero bosco
- **ECOSISTEMA:** insieme degli organismi viventi (*fattori biotici*) e della materia non vivente (*fattori abiotici*) che interagiscono in un determinato ambiente costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico
- **BIODIVERSITÀ:** traduzione del termine inglese biodiversity, a sua volta contrazione di biological diversity. Varietà di organismi viventi in una data porzione di biosfera
- **NICCHIA ECOLOGICA:** indica la posizione di una specie (o di una popolazione) all'interno di un ecosistema, ossia il suo modo di vivere, il suo ruolo e tutte le condizioni fisiche, chimiche e biologiche che ne permettono l'esistenza in quel particolare ambiente.
- **AUTOECOLOGIA:** ramo dell'ecologia che studia i rapporti ecologici intrattenuti da una specie vivente con il suo ambiente.
- **COMUNITÀ VEGETALE:** un insieme di specie vegetali che occupano uno spazio definito e sono tra loro interagenti (attraverso competizione); si trovano a convivere perché hanno esigenze ecologiche simili. Lo studio delle comunità ci permette di ricavare un quadro generale sull'ambiente.
- **CORRIDOIO ECOLOGICO:** striscia di territorio differente dalla matrice (es. ambito agricolo, urbanizzato) in cui si colloca, che consente la dispersione delle flora e della fauna, determinando di fatto un aumento della biodiversità.
- **FLORA:** complesso delle specie vegetali che vivono in un dato territorio



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 16

- **FASCE/AREE TAMPONE:** con i termini fasce/area tampone si identificano in genere le formazioni lineari/areali costituite da vegetazione erbacea, arborea e arbustiva frapposte fra aree coltivate o antropizzate e il bene ambientale che deve essere protetto
- **MITIGAZIONE:** misure atte a diminuire la gravità degli impatti ambientali rilevati
- **COMPENSAZIONE:** misure da adottare per migliorare la qualità ambientale complessiva
- **RINATURAZIONE:** creazione di nuovi aspetti naturali in un dato territorio
- **RINATURALIZZAZIONE:** aggiunta di caratteristiche di naturalità in un dato territorio.
- **RECUPERO AMBIENTALE:** interventi che tendono a favorire la ripresa spontanea di vegetazione autoctona riproponendo artificialmente cenosi non molto evolute ma in grado di raggiungere autonomamente sia una complessità strutturale, tipica delle cenosi naturali, sia una maggiore diversità biologica.
- **SESTO D'IMPIANTO:** la disposizione più o meno geometrica delle piante, con relative interdistanze, impostata in una piantagione arbustiva e arborea
- **SPECIE AUTOCTONA:** in biologia ed in biogeografia, una specie **autoctona** di una data regione è una specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova.
- **SPECIE ALLOCTONA:** chiamata anche aliena, esotica o non-nativa –specie introdotte dall'uomo (volontariamente o accidentalmente) al di fuori del suo areale originario. Alcune specie possono non sopravvivere (o sopravvivere soltanto sostenute dall'uomo), altre riescono ad adattarsi in maniera eccellente al nuovo habitat e qualora riescano a entrare in competizione con le specie locali (autoctone) o a generare impatti sugli ecosistemi locali allora divengono invasive.
- **SPECIE ESOTICA:** specie introdotta in seguito ad attività umana in un'area che la specie non avrebbe potuto raggiungere autonomamente
- **SPECIE NATURALIZZATA:** specie originaria di regioni diverse da quella di riferimento e che, successivamente, si è trasferita, in modo spontaneo o per cause dovute all'uomo, stabilendo popolazioni e autosostenendosi riproduttivamente nel nuovo areale.
- **SPECIE INVASIVA:** specie estranea che è riuscita ad adattarsi in maniera eccellente a specifici habitat interni al territorio nazionale causando danni all'ecosistema.
- **SPECIE INFESTANTE:** specie che, non rivestendo alcuna funzione ritenuta utile per la produzione agricola, va a danneggiare le piante esistenti entrando in competizione con esse o parassitizzandole.
- **SPECIE PIONIERA:** specie variamente adattata a fattori ambientali estremi, che colonizza per prima un substrato sterile e favorisce così la trasformazione dei fattori ambientali e quindi il successivo insediamento di altre specie
- **SPECIE ELIOFILA/LUCIVAGA:** specie che si avvantaggia di un'esposizione diretta alla luce solare e necessita perciò di un'illuminazione intensa, soffrendo, al contrario, l'ombreggiamento
- **SPECIE TERMOFILA:** specie vegetale adattata a vivere in ambienti caldi o temperati.
- **SPECIE XEROFILA:** specie adattata a vivere in ambienti caratterizzati da lunghi periodi di siccità o da clima arido o desertico, definiti genericamente ambienti xerici



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 16

- **SPECIE MESOFILA:** specie che vive in zone temperate, in grado di sopravvivere sia in terreni abbastanza aridi sia in terreni leggermente umidi.
- **SPECIE IGROFILA:** specie terrestri che vive e si sviluppa solo in ambiente permanentemente ricco d'acqua
- **SPECIE SCIAFILA:** specie che tipicamente vive all'ombra nel sottobosco o coperte da altre piante.
- **SCLEROFILLA:** pianta legnosa che ha foglie coriacee, come molti alberi e arbusti mediterranei
- **LATIFOGLIA:** pianta caratterizzata da foglie larghe a prescindere dalla loro forma. Il termine latifoglie si contrappone all'altro aghifoglie, cioè con foglie filiformi
- **COLLETO:** zona di passaggio fra il fusto e la radice, a livello del terreno.
- **TASSONOMIA:** classificazione, definisce criteri con cui si ordinano gli organismi in un sistema di classificazione composto da una gerarchia di taxa (raggruppamenti di organismi reali, distinguibili morfologicamente e geneticamente da altri e riconoscibili come unità sistematica, posizionati all'interno della struttura gerarchica della classificazione scientifica)
- **HABITAT:** il luogo fisico, l'ambiente in cui la popolazione di una specie vive e in cui dispone di tutte le risorse necessarie a svilupparsi, di condizioni climatiche ottimali per la sua sopravvivenza e di risorse nutritive per il suo sostentamento.
- **RESILIENZA:** è la capacità di un sistema, di una comunità, di adattarsi al cambiamento
- **MICROCLIMA:** complesso dei parametri ambientali temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria, che condizionano lo scambio termico tra individuo e ambiente.
- **RETICOLO IDROGRAFICO:** Il reticolo idrografico è l'insieme degli alvei entro i quali scorre l'acqua di superficie.
- **CEPPAIA:** in generale, parte dell'albero che rimane nel terreno dopo l'abbattimento
- **BILANCIO ARBOREO (DI UN COMUNE):** il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza
- **MESSA A DIMORA:** L'azione con cui piante o semi nel terreno oggetto di una piantagione o di una semina diretta.
- **MONITORAGGIO AMBIENTALE:** Il termine monitoraggio deriva da monitor(-oris) che nella lingua latina ha il significato di ammonire, avvisare, informare, consigliare. Il significato originario si è successivamente ampliato e il suo uso si è diffuso in tutte le discipline, sia tecniche che sociali, sempre con il significato generale di rilevazione di dati significativi sul contesto interessato. Il monitoraggio ambientale, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA), è la somma di «misurazioni, valutazioni e determinazioni periodiche e/o continuative di parametri ambientali e/o di livelli di inquinamento, allo scopo di prevenire effetti negativi e dannosi verso l'ambiente».
- **MONOCOTILEDONI:** una delle divisioni delle angiosperme che raggruppa le specie caratterizzate fra l'altro da un embrione munito di un solo cotiledone, accrescimento secondario delle radici e del fusto per lo più mancante. Nota: Comprende per lo più piante erbacee; fra le specie di interesse forestale comprende canne, bambù e palme.



REGOLAMENTO DEL VERDE E DEL PAESAGGIO URBANO

ALLEGATO N. 16

- **CARATTERISTICHE PEDOCLIMATICHE E INDICI PEDOCLIMATICI:** analisi dei dati di Temperatura Precipitazione e Suolo di un determinato territorio, che sono in grado di condizionare la crescita e lo sviluppo di ogni coltura.
- **INGEGNERIA NATURALISTICA:** insieme di quelle tecniche che, praticate per ridurre il rischio di erosione del terreno negli interventi di consolidamento, prevedono l'utilizzo di piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame o terreno), materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili).
- **SONDAGGI GEOGNOSTICI:** particolari procedure di una disciplina tecnico scientifica (Geognostica) tese a determinare le caratteristiche dei terreni.
- **OPTIMUM VEGETATIVO:** complesso delle condizioni più favorevoli per lo sviluppo delle piante
- **STATO FITOSANITARIO:** valutazione delle condizioni vegetative al fine di determinare lo stato generale di salute delle piante
- **PIANTE IMPALCATE:** piante allevate recidendo il tronco e governando lo sviluppo delle ramificazioni in modo che siano disposte a verticillo (termine botanico che fa riferimento all'insieme di elementi di una pianta, tre o più foglie, rami o altri organi inseriti sullo stesso asse e sullo stesso piano, che spuntano da un stelo allo stesso livello) a partire dall'altezza prescelta
- **DATI GEO-REFERENZIATI:** dati in formato digitale a cui sono associate coordinate che ne fissano la posizione sulla superficie terrestre. Un esempio noto di sistema informativo basato su dati geo-referenziati è Google Maps, ad ogni località individuabile sulla mappa sono associate informazioni di vario genere in formati diversi.
- **SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE (GIS E GPS):** sistemi satellitari (Global Positioning System e altri) consentono il posizionamento e la localizzazione sul territorio di un luogo sulla base di coordinate geografiche, attraverso una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita; i sistemi informativi geografici (Geographic Information System) contengono e associano ai luoghi informazioni digitali utilizzabili per la descrizione e l'analisi di aspetti e fenomeni del territorio, con la realizzazione di carte tematiche. I GIS vengono implementati in Sistemi Informativi Territoriali (SIT), complessi di uomini, strumenti e procedure, dedicati all'acquisizione e distribuzione dei dati nell'ambito di un'organizzazione che fornisce informazioni agli utenti (Ad esempio GeoPortale del Comune di Roma, SFTR Regione Lazio). Frequentemente GIS e SIT vengono usati come sinonimi.

